



Direzione Generale Agricoltura

ALLEGATO N. 3

**"METODOLOGIA DI CALCOLO DEI SOSTEGNI DELLE
MISURE DELL'ASSE 2".**

**A CURA DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

INDICE

1	OBIETTIVI E CONTENUTI DEL DOCUMENTO.....	6
2	I CRITERI UTILIZZATI.....	6
2.1	DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI <i>BASELINE</i>	7
3	ARTICOLO 37 - INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE MONTANE E DI ALTRE ZONE CARATTERIZZATE DA SVANTAGGI NATURALI.....	10
3.1	MISURA 211 E 212 AZIONE 1 - INDENNITÀ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE E COLLINARI 10	
3.1.1	<i>Metodologia</i>	10
3.1.2	<i>Fonti di informazione</i>	10
3.1.3	<i>Risultati</i>	10
4	ARTICOLO 39 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI.....	11
4.1	MISURA 214 AZIONE 1 - PRODUZIONE INTEGRATA.....	11
4.1.1	<i>Approccio e criteri</i>	11
4.1.2	<i>Metodologia</i>	11
4.1.3	<i>Fonti di informazione e calcolo</i>	13
4.1.4	<i>Risultati</i>	17
4.1.5	<i>Misura 214 Azione 1 - Produzione integrata (Difesa integrata avanzata)</i>	20
4.2	MISURA 214 AZIONE 2 - PRODUZIONE BIOLOGICA	20
4.2.1	<i>Metodologia</i>	20
4.2.2	<i>Fonti di informazione e calcolo</i>	20
4.2.3	<i>Risultati</i>	23
4.2.3.1	Misura 214 Azione 2 – Zootecnia biologica	26
4.3	MISURA 214 AZIONE 3 - COPERTURA VEGETALE PER CONTENERE IL TRASFERIMENTO DI INQUINANTI DAL SUOLO ALLE ACQUE.....	28
4.3.1	<i>Metodologia</i>	28
4.3.2	<i>Fonti di informazione</i>	28
4.3.3	<i>Risultati</i>	29
4.4	MISURA 214 AZIONE 4 - INCREMENTO SOSTANZA ORGANICA	31
4.4.1	<i>Metodologia</i>	31
4.4.2	<i>Fonti di informazione</i>	31
4.4.3	<i>Risultati</i>	31
4.5	MISURA 214 AZIONE 5 - AGROBIODIVERSITÀ, TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO	32
4.5.1	<i>Metodologia</i>	32
4.5.2	<i>Fonti di informazione</i>	33
4.5.3	<i>Risultati</i>	33
4.6	MISURA 214 AZIONE 6 - AGROBIODIVERSITÀ: TUTELA DEL PATRIMONIO DI VARIETÀ AUTOCTONE DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO MINACCIATE DI EROSIONE.....	35
4.6.1	<i>Metodologia</i>	35
4.6.2	<i>Fonti di informazione</i>	35
4.6.3	<i>Risultati</i>	35
4.7	MISURA 214 AZIONE 7 - AGROBIODIVERSITÀ: PROGETTI COMPENSORIALI INTEGRATI.....	38
4.7.1	<i>Metodologia</i>	38
4.8	MISURA 214 AZIONE 8 - REGIME SODIVO E PRATICOLTURA ESTENSIVA	39
4.8.1	<i>Metodologia</i>	39
4.8.2	<i>Fonti di informazione</i>	39
4.8.3	<i>Risultati</i>	39
4.9	MISURA 214 AZIONE 9 - CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMINATURALI E DEL PAESAGGIO AGRARIO 41	
4.9.1	<i>Metodologia</i>	41

4.9.2	<i>Fonti di informazione</i>	42
4.9.3	<i>Risultati</i>	42
4.10	MISURA 214 AZIONE 10 - RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER SCOPI AMBIENTALI	45
4.10.1	<i>Metodologia</i>	45
4.10.2	<i>Fonti di informazione</i>	45
4.10.3	<i>Risultati</i>	45
5	ARTICOLO 40 - PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI	46
5.1	MISURA 215 PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI	46
5.1.1	<i>Metodologia</i>	46
5.1.2	<i>Metodo di calcolo del livello massimo del sostegno</i>	49
5.1.3	<i>Metodo di calcolo dell'entità del sostegno per ogni impegno (aiuto base)</i>	50
5.1.4	<i>Giustificazione di alcune priorità indicate nella scheda di Misura</i>	50
5.1.5	<i>Fonti di informazione</i>	51
5.1.6	<i>Risultati</i>	52
5.1.6.1	Bovino da latte	52
5.1.6.2	Bovino da carne	56
5.1.6.3	Ovino da latte e da carne	59
5.1.6.4	Suino	61
5.1.6.5	Galline ovaiole	62
5.1.6.6	Pollo da carne	63
6	ARTICOLO 49 - INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI	65
6.1	MISURA 216 AZIONE 1 – GESTIONE FAUNISTICA	65
6.2	MISURA 216 AZIONE 2 – CONSERVAZIONE DI ECOSISTEMI DI ALTA VALENZA NATURALE E PAESAGGISTICA	65
6.3	MISURA 216 AZIONE 3 - GESTIONE DEL SUOLO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
7	ARTICOLO 43 – MISURA 221 - IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI	66
7.1	MISURA 221 AZIONE 1 - BOSCHI PERMANENTI	66
7.2	MISURA 221 AZIONE 2 - ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO CON PREVALENZA DI LATIFOGLIE DI PREGIO	68
7.3	MISURA 221 AZIONE 3 - ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO BREVE - PIOPPICOLTURA ECO-COMPATIBILE	68
8	ARTICOLO 47 - PAGAMENTI PER INTERVENTI SILVOAMBIENTALI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
8.1	MISURA 225 INDENNITÀ SILVOAMBIENTALE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
8.1.1	<i>Baseline</i>	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
8.1.2	<i>Calcolo dei costi di ottemperanza</i>	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
9	ARTICOLO 48 - RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI	69
10	ARTICOLO 49 – INVESTIMENTI FORESTALI NON PRODUTTIVI	69
10.1	MISURA 227 – INVESTIMENTI FORESTALI NON PRODUTTIVI	69
11	ACCORDI AGROAMBIENTALI	69
11.1	METODOLOGIA E FONTI DI INFORMAZIONI	69
11.2	RISULTATI	70
12	BIBLIOGRAFIA E FONTI	70
12.1	RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	70
12.2	FONTI STATISTICHE	71

13 ALLEGATO 1 CALCOLO DEI COSTI DI PARTECIPAZIONE PER OGNI COLTURA (PRODUZIONE INTEGRATA)	71
14 ALLEGATO 2 CALCOLO DEI COSTI DI PARTECIPAZIONE PER OGNI COLTURA (AZIONE 2, PRODUZIONI VEGETALI)	90
15 ALLEGATO 3 MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI DESCRIZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI BASELINE PERTINENTI DI CUI AL PUNTO 5.3.2.1.4 DELL’ALLEGATO II DEL REG. (CE) 1974/05.	110
16 ALLEGATO 4 MISURA 215 – PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI - DESCRIZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI BASELINE PERTINENTI DI CUI AL PUNTO 5.3.2.1.5 DELL’ALLEGATO II DEL REG. (CE) 1974/05.	128
17 ALLEGATO 5 MISURA 225 – PAGAMENTI SILVOAMBIENTALI - DESCRIZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI BASELINE PERTINENTI DI CUI ALL'ART. 47, COMMA 1 DEL REG. (CE) 1698/05	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

LISTA DELLE TABELLE (ESCLUSI ALLEGATI)

TABELLA 1 – DIFFERENZIALE DI BENEFICIO FONDIARIO TRA AREE DI PIANURA E AREE DI COLLINA-MONTAGNA (EURO/HA)	10
TABELLA 2 – COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CULTURALI ADOTTATA PER LA GIUSTIFICAZIONE DEGLI AIUTI, PRODUZIONE INTEGRATA	13
TABELLA 3 – COSTO DI GESTIONE DIRETTO PER LA RILEVAZIONE DEI PARAMETRI DI GIUSTIFICAZIONE DEI TRATTAMENTI (E1, G1).....	15
TABELLA 4 – COSTO DI GESTIONE DIRETTO PER LA REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI FITOSANITAI (E1 – G1).....	16
TABELLA 5 – COSTI DI PARTECIPAZIONE ALLA PRODUZIONE INTEGRATA/GIUSTIFICAZIONE DELL’ AIUTO – COLTURE ERBACEE (EURO/HA/ANNO).....	18
TABELLA 6 – COSTI DI PARTECIPAZIONE ALLA PRODUZIONE INTEGRATA/GIUSTIFICAZIONE DELL’ AIUTO – COLTURE ARBOREE (EURO/HA/ANNO).....	19
TABELLA 7 – COSTO DI SOSTITUZIONE DEGLI ESTERI FOSFORICI CON CONFUSIONE (EURO/HA).....	20
TABELLA 8 – COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CULTURALI ADOTTATA PER LA GIUSTIFICAZIONE DEGLI AIUTI, PRODUZIONE BIOLOGICA	21
TABELLA 9 – COSTO DI GESTIONE DIRETTO PER LA REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI FITOSANITARI (D)	23
TABELLA 10 – COSTI DI PARTECIPAZIONE ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA/GIUSTIFICAZIONE DELL’ AIUTO – COLTURE ERBACEE (EURO/HA/ANNO).....	23
TABELLA 11 – COSTI DI PARTECIPAZIONE ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA/GIUSTIFICAZIONE DELL’ AIUTO – COLTURE ARBOREE (EURO/HA/ANNO).....	25
TABELLA 12 – COSTI DI PARTECIPAZIONE ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA – ZOOTECNICA BIOLOGICA DA LATTE (EURO/CAPO/ANNO)	26
TABELLA 13 – COSTI DI PARTECIPAZIONE ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA – ZOOTECNICA BIOLOGICA DA CARNE (EURO/CAPO/ANNO)	26
TABELLA 14 – COSTO DI OTTEMPERANZA ALLA ZOOTECNIA BIOLOGICA DA LATTE	27
TABELLA 15 – COSTO DI OTTEMPERANZA ALLA ZOOTECNIA BIOLOGICA DA CARNE.....	27
TABELLA 16 – COSTI DI PARTECIPAZIONE STIMATI IN CASO DI COVER CROPS (EURO/HA)	29
TABELLA 17 – COSTI DI PARTECIPAZIONE STIMATI IN CASO DI INERBIMENTO PERMANENTE DI FRUTTETI E VIGNETI (EURO/HA).....	30
TABELLA 18 – COSTO DI PARTECIPAZIONE – INCREMENTO DI SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI (EURO/HA).....	31
TABELLA 19 – CALCOLO COSTO DI PARTECIPAZIONE ALLA AZIONE 5 – ALLEVAMENTO BOVINO DA LATTE	33
TABELLA 20 – CALCOLO COSTO DI PARTECIPAZIONE ALLA AZIONE 5 – ALLEVAMENTO BOVINO DA CARNE.....	33
TABELLA 21 – CALCOLO COSTO DI PARTECIPAZIONE ALLA AZIONE 5 – SUINI	35
TABELLA 22 – CALCOLO COSTO DI PARTECIPAZIONE ALLA AZIONE 5 – VITE	36

TABELLA 23 – CALCOLO COSTO DI PARTECIPAZIONE ALLA AZIONE 5 – FRUTTIFERI.....	37
TABELLA 24 – CALCOLO COSTO DI PARTECIPAZIONE ALLA AZIONE 5 – ORTICOLE.....	38
TABELLA 25 – COSTO DI PARTECIPAZIONE ALL’AZIONE REGIME SODIVO E PRATICOLTURA ESTENSIVA (EURO/HA)	39
TABELLA 26 – COSTO DI PARTECIPAZIONE ALL’AZIONE 9 – TERRENI IN PIANURA	43
TABELLA 27 – COSTO DI PARTECIPAZIONE ALL’AZIONE 9 – TERRENI IN COLLINA.....	44
TABELLA 28 – COSTO DI PARTECIPAZIONE ALL’AZIONE 10 (EURO/HA).....	45
TABELLA 29 - ANALISI DEI COSTI DI UN IMPIANTO PER CATEGORIE DI MATERIALI E OPERE AMMESSI ALL’AIUTO - ARBORICOLTURA DA LEGNO / BOSCO PERMANENTE	67
TABELLA 30 - COSTI DI MANUTENZIONE- ARBORICOLTURA DA LEGNO E BOSCO PERMANENTE.....	67
TABELLA 31 - ANALISI DEI COSTI DI UN IMPIANTO PER CATEGORIE DI MATERIALI E OPERE AMMESSI ALL’AIUTO - PIOPPICOLTURA.....	68
TABELLA 32 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER MEDICA	71
TABELLA 33 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER GRANO	72
TABELLA 34 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER MAIS.....	73
TABELLA 35 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER ORZO.....	74
TABELLA 36 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER SORGO.....	75
TABELLA 37 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER BIETOLA	76
TABELLA 38 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER POMODORO	77
TABELLA 39 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER PATATA	78
TABELLA 40 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER MELONE	79
TABELLA 41 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER FAGIOLINO	80
TABELLA 42 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER OLIVO.....	81
TABELLA 43 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER CASTAGNO	82
TABELLA 44 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER VITE	83
TABELLA 45 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER SUSINO	84
TABELLA 46 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER ALBICOCCO	85
TABELLA 47 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER ACTINIDIA	86
TABELLA 48 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER PESCO.....	87
TABELLA 49 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER PERO	88
TABELLA 50 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER MELO	89
TABELLA 51 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER MEDICA	91
TABELLA 52 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER GRANO	91
TABELLA 53 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER MAIS.....	92
TABELLA 54 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER ORZO.....	93
TABELLA 55 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER SORGO.....	94
TABELLA 56 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER BIETOLA	95
TABELLA 57 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER POMODORO	96
TABELLA 58 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER PATATA	97
TABELLA 59 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER MELONE	98
TABELLA 60 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER FAGIOLINO	99
TABELLA 61 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER OLIVO.....	100
TABELLA 62 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER CASTAGNO	101
TABELLA 63 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER VITE	102
TABELLA 64 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER SUSINO	103
TABELLA 65 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER ALBICOCCO	104
TABELLA 66 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER ACTINIDIA	105
TABELLA 67 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER PESCO.....	106
TABELLA 68 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER PERO	107
TABELLA 69 – COSTO DI PARTECIPAZIONE PER MELO	108

1 Obiettivi e contenuti del documento

Il presente documento contiene i calcoli relativi alla giustificazione degli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Il documento è organizzato in due parti:

1. illustrazione dei criteri utilizzati (sezione 2);
2. discussione della metodologia, delle fonti e dei risultati ottenuti e dettaglio dei calcoli per ogni misura considerata.

2 I criteri utilizzati

Il riferimento principale per la redazione del presente documento è costituito dal Regolamento (CE) n. 1698/2005, dal regolamento attuativo del Reg. (CE) 1698/05, Reg. (CE) 1974/2006, dal working document del Rural development committee RD10/07/2006 e dalla bozza di linee guida predisposte dall'INEA.

I criteri generali riprendono le linee guida proposte dai documenti della Commissione Europea e dall'INEA. Circa i criteri e l'approccio metodologico generale impiegato, si ritiene necessario tuttavia precisare quanto segue.

Nella scelta delle fonti si è tenuto conto dei criteri di a) la scala geografica di riferimento; b) tipologia produttiva; c) caratteristiche del territorio di riferimento, come indicato da INEA (INEA 2005, pag. 2).

Il criterio generale adottato è quello del confronto tra margini lordi colturali delle attività produttive oggetto di impegno con quelli delle aziende non aderenti alla Misura (INEA 2005, pag. 6).

Data l'impossibilità di eseguire indagini ad hoc, si è fatto riferimento principalmente a dati secondari, cioè a dati riportati in letteratura, cercando di privilegiare quelli più direttamente riconducibili all'oggetto della valutazione (ad esempio i risultati del monitoraggio).

Dato che la Regione Emilia Romagna aveva già adottato condivisi criteri di fissazione dei premi per il periodo 2000-2006, si è tenuto conto di criteri di omogeneità alla precedente metodologia, salvo nei casi per i quali la normativa o il contenuto delle Misure richiedesse specifiche variazioni.

La metodologia generale per il calcolo degli aiuti (in particolare per le misure 214, 215 e 225) è stata articolata in tre fasi:

1. definizione della baseline e calcolo dei risultati economici relativi a tale condizione (cfr. paragrafo 2.1);
2. definizione degli impegni e calcolo dei risultati economici per superfici soggette ad impegno;
3. calcolo del costo di partecipazione come differenza tra i due precedenti.

Per quanto riguarda specificamente il punto 1 si lo specifico punto 2.1. Per il punto 2 si è fatto riferimento agli ulteriori impegni previsti da ciascuna misura.

In tutte le tabelle relative alla giustificazione economica degli aiuti, sono riportati, per ogni voce di costo/ricavo, i riferimenti ai requisiti minimi di baseline pertinenti, rappresentati con una lettera maiuscola.

E' necessario tenere conto che alcune voci di costo o ricavo possono variare a causa di più di un requisito. In tal caso sono elencati tutti i requisiti rilevanti. Allo stesso tempo, alcuni requisiti hanno effetto su più voci di costo o ricavo. In tal caso, il riferimento allo stesso requisito è riportato più volte nella stessa tabella, accanto a tutte le voci di cui causa una variazione.

Nell'ambito di questi criteri generali, la metodologia specifica adottata è stata adattata alle specificità di ogni azione.

Nessuna maggiorazione di aiuto a titolo di incentivo è stata ipotizzata, in virtù del contenuto Reg. (CE) 1698/05, nel quale il pagamento a titolo di incentivo è sostituito, rispetto alla normativa precedente, dalla facoltà di compensare gli agricoltori per i costi di transazione privati. Si tratta di una delle maggiori novità del Reg. (CE) 1698/05.

La composizione dei costi di transazione è piuttosto varia ed oggetto di ricerche recenti. I costi di transazione privati includono i costi di informazione (ricerca delle opportunità di contratto), negoziazione, monitoraggio ed "enforcement" (Van Huylembroeck, 2005). Tali voci includono i costi amministrativi, ai quali bisogna aggiungere il tempo necessario alla gestione dei contratti. Diversi costi riconducibili ai costi di transazione sono già compresi nelle giustificazioni proposte o in quelle precedenti, con riferimento alla sola gestione individuale dei contratti.

I costi di transazione ai fini dell'applicazione del regolamento 1698/2005 comprendono quelli "*related to letting the transaction take place and not directly attributable to the implementation cost and borne by the beneficiary (not public transaction cost). Examples: Contracting, information collection, and other intangible cost.*" L'importo massimo ammesso è pari al 20% del reddito perso e/o dei maggiori costi.

L'approccio adottato è di estendere tale voce anche alle Misure/aree dove vengono realizzati accordi agroambientali, al fine di compensare i tempi aggiuntivi di negoziazione e coordinamento necessari per la partecipazione agli accordi o ad impegni simili.

Ai fini del calcolo degli aiuti i costi di transazione, nel senso indicato precedentemente, sono stati distribuiti tra tre possibili voci a seconda delle Misure:

1. costi di gestione, che comprendono i costi gestionali strettamente necessari alla gestione della modulistica e analoghi;
2. costi di transazione veri e propri, che comprendono tutti gli altri costi sostenuti per il perfezionamento del contatto (domanda, informazione, ecc.), ad eccezione di quelli relativi alla predisposizione di accordi agroambientali;
3. costi di transazione relativi agli accordi agroambientali derivanti da ulteriori attività di coordinamento.

2.1 Definizione dei requisiti minimi di *baseline*

La individuazione dei requisiti minimi di baseline è stata la prima fase del calcolo degli aiuti e ha riguardato, come richiesto dal Reg. (CE) 1974/06 (punti 5.3.2.1.4 - 5.3.2.1.5 - 5.3.2.2.5 dell'Allegato II), le Misure 214 - 215- 225.

Per ciascuna di queste Misure, per impegno di baseline pertinente si è inteso, quindi, il requisito di riferimento a cui ricondurre uno specifico impegno, rispettivamente di tipo agroambientale, di benessere animale e silvoambientale.

Tali requisiti di baseline pertinente possono derivare da:

1. Quadro normativo di applicazione della condizionalità (Criteri di Gestione Obbligatorie - CGO e/o Norme di Buona Conduzione Agronomica e Ambientale terreno - BCAA), come da Delibera di Giunta Regionale n. 223/07 e successive modifiche e integrazioni;

2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e fitofarmaci (esclusivamente per la Misura 214);

3. Norme tecniche ulteriori alla condizionalità. In quest'ultima voce possono essere inseriti requisiti ulteriori normati nel PSR o derivanti da quadri normativi non contemplati dalla condizionalità.

I requisiti minimi di baseline pertinenti individuati per ciascuna Azione/Misura sono riportati nelle tabelle di cui agli allegati 3, 4 e 5 del presente documento.

Tuttavia, non tutti gli impegni che un beneficiario assume nel momento in cui aderisce ad una Azione/Misura sono stati utilizzati al fine della giustificazione degli aiuti. Questo in quanto alcuni impegni o non originano dei costi (o dei mancati redditi) oppure sono soggetti a difficoltà di quantificazione in relazione alla elevata variabilità delle condizioni aziendali (o per macroaree). Per quest'ultimo gruppo di impegni, che sono comunque determinanti per l'ottenimento del risultato finale in termini di maggiore sostenibilità delle produzioni, non è stato definito il requisito minimo di baseline. Pertanto, nelle tabelle degli allegati 3, 4 e 5 del presente documento sono riportati i requisiti minimi di baseline pertinenti ai soli impegni presi in considerazione ai fini del calcolo degli aiuti. In particolare, si precisa che per gli impegni della Misura 214 – Pagamenti agroambientali, la baseline di riferimento è stata definita prendendo in considerazione che le aree preferenziali (così come definite al paragrafo 5.3.2.3 del PSR) rappresentano ambiti territoriali prioritari o esclusivi per l'applicazione degli impegni stessi. Pertanto, al fine di determinare il livello del supporto per questi impegni, i requisiti di baseline sono stati individuati tra le norme del quadro regolamentare vigente all'interno delle aree preferenziali.

Di seguito si riportano, brevemente per ciascuna Azione, l'elenco degli impegni non considerati e le relative motivazioni:

Per la Azione 1 (Produzione integrata):

A) Successione colturale: pur avendo una rilevante potenziale ricaduta, la variabilità ad esempio fra le zone della pianura occidentale (con elevata presenza di medica in rotazione con cereali) e quella orientale (con maggiore specializzazione cerealicola), unita ad una elevata incidenza delle dinamiche del prezzo porterebbe ad una eccessiva imprecisione del dato economico di giustificazione.

C) Irrigazione: in questo caso a determinare una eccessiva variabilità ed indefinibilità dei differenziali di costo sono i diversi sistemi adottati (per aspersione o microirrigazione).

D) Gestione del suolo: la difficoltà a quantificare un differenziale standard tra aziende sottoposte ad impegno e non, è legata alla diversificazione delle condizioni aziendali in relazione alla

collocazione geografica (collina, pianura, tipo di suolo, pendenza); una corretta quantificazione dovrebbe quindi essere eseguita a livello aziendale con evidenti complicazioni sul piano operativo.

F) Gestione delle tare: ha una ricaduta trascurabile sul differenziale di costo.

Per la Azione 2 (Produzione biologica):

Per quanto riguarda la Irrigazione e la Gestione del suolo vale quanto già indicato per la produzione integrata trattandosi di impegni analoghi. L'impegno della successione colturale non è specificamente definito dal Reg. 2092/91 e sarebbe in ogni caso soggetto agli stessi problemi di determinazione indicati per la Azione 1.

Sia per la azione 1 (Prod. Integrata) che per la azione 2 (Prod. Biologica) le spese relative alla certificazione non sono considerate per la giustificazione dei premi in quanto oggetto di specifica Misura (132). Lo stesso dicasi, nell'ambito della Azione 2, per i costi relativi all'applicazione delle requisiti di benessere animale richiesti tanto dalla normativa cogente, quanto dalle norme specifiche di produzione biologica; anche in questo caso tali impegni sono oggetto di specifica Misura (215)

Per l'Azione 8 (Regime sodivo e praticoltura estensiva)

F) Ripristino della rete scolante qualora mancante: si tratta di un impegno vincolante per l'azienda che tuttavia, essendo sostenuto attraverso l'applicazione dell'Azione 3 "Gestione del suolo" della Misura 216 – Investimenti non produttivi, non viene finanziato attraverso l'applicazione dell'Azione 8.

G) Eseguire, entro il 30 settembre del primo anno di impegno, la ripulitura dalle specie arbustive e/o arboree infestanti nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dagli Enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 (esclusivo per B2D). Data la variabilità e la difficile reperibilità di fonti su tale applicazione, che comunque si evidenzia resta cospicua in termini di aggravio, si ritiene che tale impegno rende assimilabile il supporto riconoscibile a questo impegno a quello di conversione da seminativi.

Per l'Azione 10 (Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali)

V) effettuare il controllo della vegetazione erbacea solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio: pur essendo, rispetto alla baseline della Norma 4.2 della BCAA della condizionalità, un periodo più ampio di divieto di sfalcio si considera non influente dal punto di vista economico.

Per facilitare la lettura delle tabelle è stata utilizzata la stessa decodifica (nella fattispecie, una lettera maiuscola) tanto nelle tabelle di baseline, quanto in quelle del calcolo degli aiuti e nel testo delle schede di Azione/Misura all'interno del PSR.

3 Articolo 37 - Indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali

3.1 Misura 211 e 212 Azione 1 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane e collinari

3.1.1 Metodologia

A norma dell'art. 37 del Reg. (CE) 1698/05, "le indennità sono intese a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nella zona interessata."

Data la natura dell'impegno e la definizione precedente, si ritiene di calcolare il massimale del premio come differenza tra il beneficio fondiario nelle aree svantaggiate ed il beneficio fondiario nelle aree non svantaggiate. Non essendo disponibili dati a tale livello di disaggregazione, il risultato può essere approssimato in base alla differenza tra beneficio fondiario di pianura e di collina-montagna.

Il beneficio fondiario suddetto è derivabile dai canoni d'affitto derivati dall'indagine sul mercato fondiario svolta annualmente dall'INEA, decurtati di una porzione corrispondente ai costi di parte padronale.

Al fine di tenere conto del rispetto della baseline, si è proceduto alla stima delle differenze di redditività tra terreni in zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, e terreni in zone di pianura derivanti dall'applicazione della condizionalità. Tale differenza non è risultata significativa e pertanto, coerentemente con le modalità di calcolo adottate, non è stata esplicitata nel calcolo dei minori redditi.

3.1.2 Fonti di informazione

L'indennità compensativa a favore di zone svantaggiate è stata calcolata sulla base delle differenze di beneficio fondiario (Bf) tra terreni in pianura e terreni in collina-montagna. Il Bf è stato calcolato a partire dai dati INEA più recenti relativi al mercato fondiario e ai canoni di affitto (Povellato, 2005). Il beneficio fondiario è stato sinteticamente ricavato dal canone d'affitto ipotizzando una riduzione media del 20% per costi di parte padronale.

3.1.3 Risultati

I risultati sono riassunti nella Tabella 1.

Tabella 1 – Differenziale di beneficio fondiario tra aree di pianura e aree di collina-montagna (euro/ha)

	Minimo	Massimo	Media
Bf Pianura	505,6	788	646,8
Bf Medio Collina-Montagna	455,2	566	510,6
Differenza	50,4	222	136,2

L'intervallo di variazione dei minori redditi del terreno, utilizzati come stima della giustificabilità dell'aiuto è tra 50 e 222 euro/ha, con una media di 136.

Gli importi dell'aiuto previsti dal piano (100-200 euro/ha) risultano nel range di variazione calcolato. All'interno di questo ambito di variazione il piano prevede una differenziazione legata all'uso del suolo e alla specializzazione produttiva dell'azienda (zootecnica).

Sulla base dei dati INEA non è possibile calcolare una chiara differenziazione dell'importo in relazione a diversi indirizzi produttivi. Tuttavia si ritiene plausibile che indirizzi produttivi più intensivi (frutticolo e zootecnico) presentino differenze di reddito più marcate nel confronto tra la situazione produttiva media e aree caratterizzate da svantaggi naturali. Peraltro, tale differenza può ricadere non solo sulla remunerazione del fattore terra, ma anche sulla remunerazione di capitale e lavoro. Questo effetto è più forte per attività produttive a maggiore impiego di lavoro e capitale non dedicati direttamente alla coltivazione del terreno (zootecnia).

Indicativamente, si ritiene pertanto congruo, ai fini del calcolo dell'aiuto, utilizzare i valori medi dell'intervallo sopra riportato, riservando importi prossimi al massimo nel caso di contemporaneo svolgimento di attività zootecnica.

4 Articolo 39 - Pagamenti agroambientali

4.1 Misura 214 Azione 1 - Produzione integrata

4.1.1 Approccio e criteri

Nel calcolo degli aiuti per la produzione integrata, si è ritenuto di mantenere l'impianto di calcolo già adottato durante la precedente programmazione, modificandolo solo in termini di aggiornamento dei dati (ricavi, costi, composizione colturale), condizionalità e di adattamento al nuovo concetto di costo di transazione. Inoltre, è stata introdotta l'opzione della Difesa integrata avanzata, per il calcolo del cui costo non esistono riferimenti empirici dai precedenti monitoraggi.

4.1.2 Metodologia

La metodologia adottata riflette quella generale delineata nel capitolo 2:

1. dapprima sono stati calcolati i margini lordi sia nelle condizioni di baseline, sia nelle condizioni di applicazione della misura, relativamente alle singole colture;
2. in un secondo momento è stata calcolata la differenza tra i due per ogni coltura;
3. i differenziali così ottenuti sono stati aggregati (attraverso somma pesata) per gruppi di colture omogenee (definiti in relazione ai gruppi per i quali il piano stabilisce un diverso livello di premio) sulla base di un peso per ogni coltura all'interno del gruppo.

L'applicazione della metodologia ha comportato tre tipologie di scelte principali:

- la composizione percentuale di ogni gruppo colturale;
- il calcolo dei costi e ricavi colturali nelle condizioni di baseline;
- il calcolo della variazione di costi e ricavi derivanti dal bilancio di adattamento tra la baseline e l'impegno suddivisi tra costi colturali, altri costi e costi di transazione

Gli impegni pertinenti sui quali è stato calcolato il costo di partecipazione sono presenti nell'allegato3.

Per quanto riguarda la struttura del bilancio di adattamento per le voci riguardanti i costi operativi, i criteri utilizzati sono stati i seguenti:

- la struttura generale, incluse le voci di bilancio sono state le stesse già validate nella precedente programmazione, con l'eccezione dei costi di transazione introdotti con il Reg. (CE) 1698/2005; fanno eccezione le voci seguenti, modificate tenendo conto dello schema adottato per la valutazione dei costi di partecipazione nei documenti di valutazione intermedia;
- rispetto alla precedente struttura, il costo per il rischio è stato spostato tra i costi; questo per il motivo principale di adeguare la struttura della tabella al concetto economico di costo per il rischio come corrispondente di una quota di assicurazione (si veda anche la giustificazione degli aiuti 2000-20006, Regione Emilia-Romagna 2000);
- nella composizione della PLV è stato messa in evidenza anche la variazione (quantità e prezzo dei sottoprodotti);
- la variazione dello scarto non è stata esplicitata, ma è inclusa nella variazione di quantità prodotta e prezzo;
- le operazioni meccaniche sono state disaggregate in lavorazioni del terreno, semina e raccolta per le erbacee e lavorazioni del terreno e diradamento/potatura per le arboree;
- Non si tiene conto degli aiuti derivanti dal pagamento unico e degli ammortamenti degli impianti arborei in quanto non sono differenziati tra produzione integrata e convenzionale;
- Nel caso dei costi diversi da quelli per specifiche operazioni colturali si è calcolato solo il differenziale tra aziende convenzionali ed integrate e non si è riportato il totale, per evitare un inutile esercizio di scomposizione dei costi fissi.

Pertanto, nello schema risultante, il calcolo del margine lordo deriva dalla differenza tra la Produzione Lorda Vendibile (PLV) e i costi sia colturali sia agli altri costi imputabili alla coltura e alla gestione. La PLV è determinata dalla somma dei prodotti e dei sottoprodotti qualora siano vendibili.. I costi concernenti le operazioni colturali sono gli esborsi effettuati per le lavorazioni del terreno, per le operazioni colturali di semina, difesa, concimazione irrigazione e raccolta. Invece nella categoria altri costi rientrano gli esborsi effettuati per l'assicurazione, costi di vendita, costi finanziari e costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi.

Per quanto riguarda i costi di transazione, la stima è stata suddivisa in tre parti:

- una quota è stata attribuita ai costi di gestione;
- una quota è stata attribuita forfetariamente (5%) e comprende tutti i costi collegabili alle attività di negoziazione della partecipazione, adempimento ai controlli e gestione dei contratti;
- un terza quota è stata attribuita ai costi di partecipazione ad eventuali accordi agroambientali e non è considerata nella giustificazione agli aiuti dell'azione, ma esclusivamente negli aiuti specifici relativi alla partecipazione agli accordi agroambientali.

4.1.3 Fonti di informazione e calcolo

Le principali fonti utilizzate sono state la RICA, l'aggiornamento della valutazione intermedia (Regione Emilia Romagna, 2006) e le più recenti (2005) statistiche ISTAT sulle colture praticate in Emilia-Romagna. Per quanto riguarda il calcolo delle singole voci, le fonti ed assunzioni effettuate sono state le seguenti.

Composizione dei gruppi colturali

Per quanto riguarda la composizione dei gruppi colturali, nel precedente periodo di programmazione, era stata presa a riferimento la percentuale di partecipazione al precedente Reg. (CE) 2078/92. L'uso di un criterio analogo (con riferimento alle superfici partecipanti alla produzione integrata per il periodo di programmazione 2000-2006) potrebbe essere discutibile nella presente fase, a causa della maggiore delimitazione territoriale della partecipazione. Un altro ovvio criterio è costituito dal peso relativo della superficie di ogni coltura sul totale regionale di ogni gruppo.

Ai fini del calcolo dei costi di partecipazione è stato adottato un criterio intermedio, costituito dalla media tra il peso percentuale nella partecipazione alla Misura 2f del PSR 2000-2006 e il peso complessivo sulla SAU totale regionale, normalizzato a 1 all'interno di ogni gruppo colturale.

La composizione dei gruppi colturali adottata è riportata nella Tabella 2.

Tabella 2 – Composizione dei gruppi colturali adottata per la giustificazione degli aiuti, produzione integrata

Gruppo	Coltura	Peso percentuale
Seminativi e foraggiere	Medica	40%
	Frumento duro e tenero	34%
	Mais	17%
	Orzo	5%
	Sorgo	4%
Bietola	Bietola	100%
Ortive e altre annuali	Pomodoro da industria	63%
	Patata	13%
	Melone	12%
	Fagiolino da industria	13%
Olivo e castagno	Olivo	40%
	Castagno	60%
Vite e fruttiferi minori	Vite	83%
	Susino	6%
	Albicocco	6%
	Actinidia	4%
Arboree principali	Pesco	46%
	Pero	43%
	Melo	10%

Calcolo di costi e ricavi per la baseline

- per il calcolo della PLV nelle condizioni di baseline si è fatto riferimento ai dati RICA 2003-2004, tenendo conto dell'adattamento ai requisiti minimi della condizionalità e, per alcune colture, della successiva variazione dei prezzi; la scelta degli anni di riferimento (un biennio l'opposto del triennio consigliato) è stata determinata da un cambiamento di campione tra il 2002 e il 2003 che avrebbe reso non confrontabili i dati precedenti.
- per i costi, si è fatto riferimento sia ai dati RICA 2003-2004 per quanto riguarda i costi delle materie prime, sia ai più recenti dati relativi ai costi di produzione in Emilia-Romagna (Rinaldi Ceroni, 2005).

Calcolo di costi e ricavi per la produzione integrata

- per il calcolo della PLV integrata, si è ipotizzata una variazione della produzione calcolata tenendo conto dei risultati del monitoraggio e della valutazione intermedia (Regione Emilia Romagna, 2003; Regione Emilia Romagna, 2006), nonché della giustificazione realizzata durante il precedente periodo di programmazione;
- le voci relative ai costi colturali sono state calcolate sulla base dei dati derivanti dalla valutazione intermedia (Regione Emilia Romagna, 2006) e della bibliografia disponibile; per quanto riguarda la prima fonte, l'attenzione è stata posta alle sole

voci per le quali esiste un chiaro rapporto di causalità con uno specifico requisito previsto dalla misura e che amplia la baseline; sono state trascurate le variazioni derivanti dalla bibliografia o dai monitoraggi e per le quali le variazioni potevano avere natura casuale o comunque non riconducibile a specifici requisiti;

- per il valore dei costi di gestione è stata presa a riferimento sia la precedente giustificazione (Regione Emilia-Romagna, 2000), sia dati prodotti da rilevazioni realizzate dal DEIAGRA nell'ambito del progetto Europeo ITAES (Bartolini et al., 2006);
- per il valore del rischio non esistono chiare fonti aggiuntive e sono stati mantenuti gli stessi valori adottati nella precedente programmazione (Regione Emilia Romagna, 2000); tenendo conto della riorganizzazione dei gruppi colturali, è stato attribuito un costo per il rischio pari al 2,5% della PLV per i seminativi e le foraggere e al 5% per le altre colture.

Per i costi di transazione, le fonti utilizzate sono state:

- i valori dei costi di gestione già individuati nella precedentemente programmazione;
- i risultati di attività di ricerca in merito alle attività di negoziazione della partecipazione, adempimento ai controlli e gestione dei contratti (Bartolini et al., 2006).

Costi di gestione della misura

In questa voce entrano gli elementi di costo non direttamente imputabili ad operazioni colturali, ma che conseguono all'applicazione della misura agro-ambientale. Si diversificano dai costi di transazione privati in quanto sono sostenuti indifferentemente dalla adesione ad un contratto agro-ambientale, pur rientrando tra le pratiche richieste dagli impegni pertinenti. Questa differenziazione si basa sulle definizioni di costo di transazione di North e Thomas (1973). gli autori identificano all'interno della voce dei costi di transazione i soli costi di ricerca delle informazioni tra le parti, i costi di negoziazione e i costi derivanti dal controllo.

I costi considerati nella voce dei costi diretti di gestione per la misura produzione integrata si riferiscono alle attività di:

- rilevazione dei parametri di giustificazione dei trattamenti;
- registrazione delle operazioni colturali;
- taratura delle irroratrici;
- campionamento del suolo.

Per la prima voce, ovvero la rilevazione dei parametri di giustificazione dei trattamenti (impegno pertinente E1 – G1) sono stati imputati delle ore di lavoro necessaria all'espletamento delle operazioni a seconda delle necessità colturali. A tal merito sono considerate dei costi dedicate alle attività sopraccitate sulla base sia dei valori presenti tra i costi di gestione della precedente programmazione sia con le rilevazioni effettuate nella regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto ITAES (Bartolini et al. 2006). Il calcolo dei suddetti costi, diversificati per gruppo colturale sono riportati nella Tabella 3

Tabella 3 – Costo di gestione diretto per la rilevazione dei parametri di giustificazione dei trattamenti (E1, G1)

gruppo	ore/ha	tariffa	costo
Seminativi e foraggere	4.8	15	72

Bietola*	5.28	15	79.2
Ortive e altre annuali	9.6	15	144
Olivo e castagno*	12.8	15	192
Vite e fruttiferi minori	13.2	15	198
Arboree principali	22.5	15	337.5

La seconda voce dei costi di gestione diretti della misura, si riferisce ai costi sostenuti per le registrazioni ed è basata sulla identificazione dei costi relativi alle registrazione degli interventi fitosanitari, delle altre pratiche agronomiche (lavorazioni, irrigazioni, fertilizzazioni, dati meteo, registrazione catture e altri parametri di giustificazione), secondo le modalità previste dai disciplinari di produzione integrata e della redazione del piano di fertilizzazione annuale previsti dagli impegni pertinenti E1 – G1 e B1 – G1 confrontati con quelli della situazione di baseline (redazione dei un quaderno di campagna).

Per la voce delle registrazioni degli interventi fitosanitari e delle restanti pratiche agronomiche sono stati usati i valori presenti in letteratura (Bartolini et al. 2006), avvalendosi dell'ipotesi delle stesse modalità di registrazione avvenute nella precedente programmazione. Mentre, per l'identificazione dei costi relativi alla redazione del quaderno di campagna si è proceduto con una stima pari al 50% del costo degli impegni pertinente, a seguito della assenza di letteratura in merito. I risultati sono sintetizzati in Tabella 4.

Tabella 4 – Costo di gestione diretto per la registrazione degli interventi fitosanitari (E1 – G1)

Gruppo	Baseline (redazione piano di campagna)	Azione 1 (requisito di baseline E1, G1)
Seminativi e foraggiere	17,50	39,00
Bietola*	17,50	39,00
Ortive e altre annuali	31,50	76,00
Olivo e castagno*	40,25	93,50
Vite e fruttiferi minori	40,25	93,50
Arboree principali	40,25	80,50

In merito ai costi per la redazione del piano di fertilizzazione annuale (impegno pertinente B1 – G1) sono stati utilizzati i valori esistenti in letteratura (Bartolini et al. 2006). gli importi considerati anche in questo caso sia per l'impegno pertinente sia per la baseline sono pari rispettivamente a 14 €/ha e 10,50 €/ha.

La terza voce dei costi di gestione diretti della misura, si riferisce ai costi sostenuti per la taratura delle irroratrici. La voce di costo è prevista dall'impegno pertinente E3 ed è confrontata con i costi della baseline, cioè della verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione; questa consiste nella verifica della funzionalità della attrezzatura dal solo punto di vista meccanico (pompa, manometro, tenuta guarnizioni, sgocciolamenti, ecc) e dello stato di usura degli ugelli. Il controllo e taratura obbligatorio per le aziende aderenti alla misura secondo il disposto della Delibera regionale n.1202/99 prevede invece, oltre a controlli più completi da punto di vista meccanico, anche le operazioni di taratura, da parte di officine specificamente accreditate, della distribuzione spaziale della miscela e il calcolo della velocità in relazione alla portata della pompa, adattato alle diverse colture/ condizioni aziendali. Per entrambi sono stati utilizzati i valori presenti in letteratura (Bartolini et al.2006) corrispondenti ad un costo di 5 €/ha per il controllo e la taratura (prevista da DPI) e ad un costo di 2,4 €/ha per la verifica prevista come baseline.

La quarta voce dei costi di gestione diretti della misura, si riferisce ai costi sostenuti per il campionamento del suolo. La voce di costo è prevista dall'impegno pertinente B1 ed è confrontata l'assenza dell'obbligo (verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione). Per l'identificazione dell'importo sono stati utilizzati i valori presenti in letteratura (Bartolini et al.2006) corrispondenti ad un costo di 14 €/ha per l'esecuzione dei campioni di suolo.

4.1.4 Risultati

Di seguito sono stati riportati i valori delle varie voci di bilancio derivanti dalla differenza tra i ricavi e i costi del convenzionale e dell'integrato per il gruppi di colture considerati nella definizione dei pagamenti. Il dettaglio relativo al calcolo della baseline, della produzione integrata e della differenza per singola coltura è riportato nell'allegato 1.

Nella Tabella 5è riportato il calcolo del costo di partecipazione per i seminativi e foraggere, per la bietola e per le ortive e le altre annuali espresso come differenza dalla baseline.

Tabella 5 – Costi di partecipazione alla produzione integrata/justificazione dell'aiuto – colture erbacee (euro/ha/anno)

	Riferimento per il calcolo degli aiuti	Seminativi e foraggiere	Bietola	Ortive e altre ann.
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto (qli/ha)	B1- E2	-4,55	-28,32	-18,62
Prezzo prodotto		0,00	0,00	0,00
Quantità sottoprodotto (qli/ha)		0,00	0,00	0,00
Prezzo sottoprodotto		0,00	0,00	0,00
PLV prodotto		-53,56	-141,66	-184,43
PLV sottoprodotto		0,00	0,00	0,00
PLV totale		-53,56	-141,66	-184,43
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		0,00	0,00	0,00
Semina		0,00	0,00	0,00
Concimazione	B1 - B3 - E1	-13,23	-27,77	-101,14
Difesa	E2	-7,40	-29,02	-46,01
Irrigazione		0,00	0,00	0,00
Raccolta		0,00	0,00	0,00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	21,23	111,55	177,60
Costi diretti di gestione della misura	B1 - B2 - B3 - G1 - E1 - E3	94,60	101,80	180,60
Altri costi operativi congiunti		0,00	0,00	0,00
Costi di vendita		0,00	0,00	0,00
Costi generali di gestione		0,00	0,00	0,00
Costi finanziari		0,00	0,00	0,00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI		95,20	156,56	211,04
Margine lordo		-148,76	-298,21	-395,47
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
		-7,44	-14,91	-19,77
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
		156,19	313,12	415,24
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
		28,38	30,54	54,18
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
		127,81	282,58	361,06
AIUTO INTRODUZIONE		110,00	209,00	275,00
AIUTO MANTENIMENTO		77,00	146,30	192,50

Nella Tabella 6 è riportato il calcolo del costo di partecipazione per le colture arboree, suddivise in olivo e castagno, vite e fruttiferi minori e arboree principali espresso come differenza dalla baseline.

Tabella 6 – Costi di partecipazione alla produzione integrata/giustificazione dell'aiuto – colture arboree (euro/ha/anno)

	Riferimento per il calcolo degli aiuti	Olivo e castagno	Vite e fruttiferi minori	Arboree principali
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto (qli/ha)	B1- E2	-0,38	0,00	0,00
Prezzo prodotto		0,00	0,00	0,00
Quantità sottoprodotto (qli/ha)		0,00	0,00	0,00
Prezzo sottoprodotto		0,00	0,00	0,00
PLV prodotto		-43,82	0,00	0,00
PLV sottoprodotto		0,00	0,00	0,00
PLV totale		-43,82	0,00	0,00
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		0,00	0,00	0,00
Potatura e Diradamento		0,00	0,00	0,00
Concimazione	B1 - B3 - E1	0,46	-16,23	10,05
Difesa	E2	11,19	139,92	222,96
Irrigazione		0,00	0,00	0,00
Raccolta		0,00	0,00	0,00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	109,29	245,59	347,45
Costi diretti di gestione della misura	B1 - B2 - B3 - G1 - E1 - E3	237,35	239,35	382,85
Altri costi operativi congiunti		0,00	0,00	0,00
Costi di vendita		0,00	0,00	0,00
Costi generali di gestione		0,00	0,00	0,00
Costi finanziari		0,00	0,00	0,00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI		358,29	608,63	963,30
Margine lordo		-402,11	-608,63	-963,30
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
		-20,11	-30,43	-48,17
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
		422,22	639,06	1011,47
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
		142,41	143,61	191,43
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
		279,81	495,45	820,04
AIUTO INTRODUZIONE				
		330,00	440,00	528,00
AIUTO MANTENIMENTO				
		231,00	308,00	369,60

I calcoli effettuati per le colture maggiormente rappresentative sono riportati nell'allegato 1. Per le restanti colture per le quali sono disponibili i disciplinari di produzione, e quindi esiste la possibilità di accesso agli aiuti, e per le quali non sono stati riportati i calcoli elementari, non sono previste in alcun caso sovracompensazioni, trattandosi di valutazioni economiche del tutto comparabili.

4.1.5 Misura 214 Azione 1 - Produzione integrata (Difesa integrata avanzata)

La difesa integrata avanzata (DIA) riguarda obblighi aggiuntivi relativi alla difesa fitosanitaria di drupacee, pomacee e vite. Nell’Azione, a titolo di esempio, vengono indicati norme di difesa integrata per il pesco e per le pomacee, riguardanti in particolare il controllo avanzato dei lepidotteri mediante riduzione o eliminazione degli esteri fosforici, con impiego della confusione sessuale e *Bacillus thuringiensis*. Per le caratteristiche delle prescrizioni proposte, si può presumere che l’adozione degli impegni non dia luogo a variazioni di rese o di prezzo del prodotto. Il premio è pertanto calcolato sulla base dei maggiori costi prodotti dall’adozione della DIA.

La baseline di riferimento è costituita in questo caso dalla applicazione della produzione integrata, alla quale si rimanda per il dettaglio dei calcoli.

La differenza di costo tra le due tecnologie, stimata sulla base di dati forniti dalla Regione Emilia Romagna è riportata nella Tabella 7.

Tabella 7 – Costo di sostituzione degli esteri fosforici con confusione (euro/ha)

	Minimo	Massimo	Medio
Trattamento con esteri fosforici	73	190	131,5
Trattamento con confusione	260	585	422,5
Differenza	-187	-395	-291

Le voci in tabella comprendono il costo per i mezzi tecnici e la manodopera richiesta.

Ipotizzando una stima prudenziale, l’aumento di costo derivante dall’adozione dell’impegno è pari a 187 euro/ha. L’aiuto stabilito, di 150 euro/ha, è pari all’80% del costo di partecipazione.

4.2 Misura 214 Azione 2 - Produzione biologica

4.2.1 Metodologia

Il metodo di calcolo usato in questo caso riproduce sostanzialmente quello utilizzata per la produzione integrata, dato che la struttura dell’impegno è analoga. L’azione non è cambiata rispetto alla precedente programmazione, pertanto, anche in questo caso, si fa riferimento all’impianto per il calcolo degli aiuti utilizzato per il periodo 2000-2006, con modifiche relative ai ricavi e costi del controfattuale, alla condizionalità e alla composizione colturale. Anche in questo caso i risultati del monitoraggio possono essere utilizzati per calcolare la differenza tra controfattuale e coltura soggetta ad impegno.

4.2.2 Fonti di informazione e calcolo

Anche in questo caso, l’applicazione della metodologia ha comportato due tipologie di scelte principali:

- la composizione percentuale di ogni gruppo colturale;

- il calcolo della variazione di costi e ricavi derivanti dal bilancio di adattamento.

Composizione dei gruppi colturali

Per quanto riguarda la composizione dei gruppi colturali, si è fatto riferimento agli stessi criteri adottati per la produzione integrata. La composizione per gruppi colturali adottata è riportata in Tabella 8.

Tabella 8 – Composizione dei gruppi colturali adottata per la giustificazione degli aiuti, produzione biologica

Gruppo	Coltura	Peso percentuale
Seminativi e foraggiere	Medica	63%
	Fumento duro e tenero	22%
	Mais	10%
	Orzo	6%
Bietola	Bietola	100%
Ortive e altre annuali	Pomodoro da industria	57%
	Patata	15%
	Melone	13%
	Fagiolino da industria	14%
Olivo e castagno	Olivo	32%
	Castagno	68%
Vite e fruttiferi minori	Vite	82%
	Susino	7%
	Albicocco	7%
	Actinidia	5%
Arboree principali	Pesco	46%
	Pero	43%
	Melo	10%

Calcolo di costi e ricavi per la baseline

Per quanto riguarda la ricostruzione della baseline, i criteri utilizzati sono stati analoghi a quelli adottati per la produzione integrata, fatte salve le differenze relative a specifici requisiti del biologico. In particolare:

- per il calcolo della PLV convenzionale si è fatto riferimento ai dati RICA 2003-2004, tenendo conto dell'adattamento ai requisiti minimi;
- per i costi, si è fatto riferimento sia ai dati RICA 2003-2004 per quanto riguarda i costi delle materie prime, sia ai più recenti dati relativi ai costi di produzione in Emilia-Romagna (Rinaldi Ceroni, 2005);

Calcolo di costi e ricavi per la produzione biologica

Anche in questo caso si è proceduto analogamente alla produzione integrata. In particolare, per quanto riguarda il calcolo delle singole voci, le fonti ed assunzioni effettuate sono state le seguenti:

- per il calcolo della PLV in agricoltura biologica, si è ipotizzato un adattamento delle quantità e dei prezzi sulla base dei risultati dei monitoraggi, della valutazione intermedia (Regione Emilia Romagna, 2003; Regione Emilia Romagna, 2006) e della precedente giustificazione 2000-2006;
- le voci relative ai costi colturali sono state calcolate sulla base dei dati derivanti dalla valutazione intermedia (Regione Emilia Romagna, 2006) e della bibliografia disponibile; per quanto riguarda la prima fonte, l'attenzione è stata posta alle sole voci per le quali esiste un chiaro rapporto di causalità con uno specifico requisito previsto dalla misura e che amplia la baseline; sono state trascurate le variazioni derivanti dalla bibliografia o dai monitoraggi e per le quali le variazioni potevano avere natura casuale o comunque non riconducibile a specifici requisiti;
- per il valore dei costi di gestione è stata presa a riferimento sia la precedente giustificazione (Regione Emilia-Romagna, 2000), sia dati prodotti da rilevazioni realizzate dal DEIAGRA nell'ambito del progetto Europeo ITAES (Bartolini et al., 2006);
- per il valore del rischio non esistono chiare fonti aggiuntive e sono stati mantenuti gli stessi valori adottati nella precedente programmazione (Regione Emilia Romagna, 2000); tenendo conto della riorganizzazione dei gruppi colturali, è stato attribuito un costo per il rischio pari al 2,5% della PLV per i seminativi e le foraggere e al 5% per le altre colture.
- le superfici foraggere sulle quali viene applicato l'aiuto per la zootecnia biologica sono soggette agli stessi impegni, e quindi alla stessa baseline di riferimento, prevista per l'Azione 2 – Produzioni vegetali; nel calcolo della giustificazione dell'aiuto per la zootecnia biologica i costi relativi agli impegni sulle produzioni foraggere sono calcolati all'interno dei maggiori costi per la alimentazione

Costi di gestione della misura

I costi considerati nella voce dei costi diretti di gestione per la misura produzione integrata si riferiscono alle attività di:

- rilevazione dei parametri di giustificazione dei trattamenti;
- registrazione delle operazioni colturali;
- campionamento del suolo.

Per la prima voce sono stati utilizzati gli stessi importi della lotta integrata presenti in Tabella 3

La seconda voce dei costi di gestione diretti della misura, si riferisce ai costi sostenuti per le registrazioni ed è basata sulla identificazione dei costi relativi alle registrazioni degli interventi fitosanitari e agronomici previsti dall'impegno pertinente D confrontati con quelli della situazione di baseline (redazione dei un quaderno di campagna). Per la voce delle registrazioni degli interventi fitosanitari e agronomici sono stati usati i valori presenti in letteratura (Bartolini et al. 2006), avvalendosi dell'ipotesi delle stesse modalità di registrazione avvenute nella precedente programmazione. Mentre, per l'identificazione dei costi relativi alla redazione del quaderno di campagna si sono mantenuti gli importi utilizzati nell'identificazione del costo della baseline per l'azione 1. I risultati sono sintetizzati in Tabella 9.

Tabella 9 – Costo di gestione diretto per la registrazione degli interventi fitosanitari (D)

Gruppo	Baseline (redazione piano di campagna)	Azione 1 (requisito di baseline E1, G1)
Seminativi e foraggere	17,50	39,00
Bietola*	17,50	39,00
Ortive e altre annuali	31,50	76,00
Olivo e castagno*	40,25	93,00
Vite e fruttiferi minori	40,25	93,00
Arboree principali	40,25	93,00

In merito ai costi per la redazione del piano di concimazione annuale sono stati utilizzati i valori esistenti in letteratura (Bartolini et al. 2006). gli importi considerati anche in questo caso sia per l'impegno pertinente sia per la baseline sono pari rispettivamente a 14 €/ha e 10,50 €/ha.

La terza voce dei costi di gestione diretti della misura, si riferisce ai costi sostenuti per il campionamento del suolo. Il costo ipotizzato è lo stesso calcolato per l'azione 1.

4.2.3 Risultati

I risultati relativi alle produzioni biologica (esclusa zootecnia), riportati in Tabella 10, Tabella 11, rappresentano l'aggregato dei valori per singola coltura in base al peso di ciascuna coltura nel territorio regionale. I calcoli effettuati per le colture maggiormente rappresentative sono riportate nell'allegato 1. Per le restanti colture per le quali sono disponibili i disciplinari di produzione, e quindi esiste la possibilità di accesso agli aiuti, e per le quali non sono stati riportati i calcoli elementari non sono previste in alcun caso sovracompensazioni, trattandosi di valutazioni economiche del tutto comparabili.

Tabella 10 – Costi di partecipazione alla produzione biologica/giustificazione dell'aiuto – colture erbacee (euro/ha/anno)

	Riferimento alla baseline	Seminativi e foraggiere	Bietola	Ortive e altre ann.
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto (qli/ha)	A - B	-10,17	-61,35	-57,32
Prezzo prodotto	A - B	1,03	0,25	2,91
Quantità sottoprodotto (qli/ha)		0,00	0,00	0,00
Prezzo sottoprodotto		0,00	0,00	0,00
PLV prodotto		-48,99	-204,22	2,40
PLV sottoprodotto		0,00	0,00	0,00
PLV totale		-48,99	-204,22	2,40
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	12,33	35,83	21,30
Semina		0,00	0,00	0,00
Concimazione	B	8,03	16,96	44,59
Difesa	A	0,00	0,00	0,00
Irrigazione		0,00	0,00	0,00
Raccolta		0,00	0,00	0,00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B	21,52	108,42	240,82
Costi diretti di gestione della misura	C - D	94,50	100,70	188,50
Altri costi operativi congiunti		0,00	0,00	0,00
Costi di vendita		0,00	0,00	0,00
Costi generali di gestione		0,00	0,00	0,00
Costi finanziari		0,00	0,00	0,00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI		136,38	261,91	495,22
Margine lordo		-185,37	-466,13	-492,82
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
		-9,76	-24,53	-25,94
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
		195,12	490,66	518,75
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
		28,35	30,21	56,55
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
		166,77	460,45	462,20
AIUTO INTRODUZIONE				
		156,00	296,00	390,00
AIUTO MANTENIMENTO				
		142,00	270,00	355,00

Tabella 11 – Costi di partecipazione alla produzione biologica/giustificazione dell'aiuto – colture arboree (euro/ha/anno)

	Riferimento alla baseline	Olivo e Castagno	Vite e fruttiferi minori	Arboree
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto (qli/ha)	A - B	-2,21	-19,15	-54,46
Prezzo prodotto	A - B	0,00	3,31	9,24
Quantità sottoprodotto (qli/ha)		0,00	0,00	0,00
Prezzo sottoprodotto		0,00	0,00	0,00
PLV prodotto		-292,98	-206,48	-149,94
PLV sottoprodotto		0,00	0,00	0,00
PLV totale		-292,98	-206,48	-149,94
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	-155,35	-145,57	-166,99
Potatura e Diradamento		0,00	0,00	0,00
Concimazione	B	90,54	155,89	55,62
Difesa	A	9,74	119,78	192,83
Irrigazione		0,00	0,00	0,00
Raccolta		0,00	0,00	0,00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B	99,57	236,27	339,95
Costi diretti di gestione della misura	C - D	244,75	250,75	390,25
Altri costi operativi congiunti		0,00	0,00	0,00
Costi di vendita		0,00	0,00	0,00
Costi generali di gestione		0,00	0,00	0,00
Costi finanziari		0,00	0,00	0,00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI		289,25	617,11	811,66
Margine lordo		-582,23	-823,59	-961,60
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
		-30,64	-43,35	-50,61
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
		612,88	866,93	1012,21
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
		146,85	150,45	195,13
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
		466,03	716,48	817,08
AIUTO INTRODUZIONE				
		469,00	625,00	750,00
AIUTO MANTENIMENTO				
		426,00	568,00	682,00

4.2.3.1 Misura 214 Azione 2 – Zootecnia biologica

Per la produzione biologica, zootecnia biologica, non esistono estremi per un calcolo che si differenzi in modo rilevante da quello relativo al periodo precedente, ad eccezione degli aggiornamenti dei prezzi e della considerazione della baseline. Si è pertanto provveduto all'aggiornamento dei dati del precedente periodo di programmazione, tenendo conto della baseline (allegato 3).

I risultati in merito alla zootecnia biologica da latte e da carne sono riportati rispettivamente in Tabella 12 e Tabella 13.

Tabella 12 – Costi di partecipazione alla produzione biologica – zootecnia biologica da latte (euro/capo/anno)

	Riferimento alla baseline	Baseline	Biologico	Differenza (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità latte (qli/capo)	A - D	80.00	68.90	-11.10
Prezzo latte		41.32	45.45	4.13
Quantità carne (qli/capo)		0.00	0.00	0.00
Prezzo carne		0.00	0.00	0.00
PLV latte		3305.32	3131.38	-173.94
PLV carne		0.00	0.00	0.00
PLV totale		3305.32	3131.38	-173.94
ALIMENTAZIONE E GESTIONE				
Alimentazione (differenza)	A		497.45	497.45
Know-how e gestione (differenza)	B - C		37.50	37.50
TOTALE COSTI				534.95
Margine lordo		3305.32	3131.38	-708.89
COSTI OPERATIVI				708.89
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				141.78
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA				850.67

Tabella 13 – Costi di partecipazione alla produzione biologica – zootecnia biologica da carne (euro/capo/anno)

	Riferimento alla baseline	Baseline	Biologico	Differenza (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità latte (qli/capo)		0,00	0,00	0,00
Prezzo latte		0,00	0,00	0,00
Quantità carne (qli/capo)	A - D	6,50	5,20	-1,30
Prezzo carne		350,00	400,00	50,00
PLV latte		0,00	0,00	0,00
PLV carne		2275,00	2080,00	-195,00
PLV totale		2275,00	2080,00	-195,00
ALIMENTAZIONE E GESTIONE				
Manodopera	B		148,20	148,20
Alimentazione(differenza)	A		234,00	234,00
Ristallo			42,00	42,00
Know-how e gestione (differenza)	C		37,50	37,50
TOTALE COSTI				461,70
Margine lordo		2275,00	2080,00	-656,70
COSTI OPERATIVI				656,70
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				131,34
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA				788,04

Il costo di partecipazione che ne risulta è pari a pari a euro 1276 per ettaro di SAUF (1182 per la carne), nel caso di un rapporto UBA/SAUF pari a 1,5. Tenendo conto del rapporto UBA/SAUF ipotizzato per le altre aree, il costo per ettaro è da ricondurre a quello riportato nella Tabella 14e nella Tabella 15.

Tabella 14 – Costo di ottemperanza alla zootecnia biologica da latte

UBA/SAUF	costo euro/ha	Aiuto introduzione (%)	Aiuto mantenimento (%)
1.50	1276.01	29.8%	27.4%
1.00	850.67	44.7%	41.1%
0.80	680.54	55.8%	51.4%
Media	935.74	40.6%	37.4%

Tabella 15 – Costo di ottemperanza alla zootecnia biologica da carne

UBA/SAUF	costo euro/ha	Aiuto introduzione (%)	Aiuto mantenimento (%)
1,50	1182,06	27,9%	25,4%
1,00	788,04	41,9%	38,1%
0,80	630,43	52,3%	47,6%
Media	866,84	38,1%	34,6%

4.3 Misura 214 Azione 3 - Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque

4.3.1 Metodologia

Per le sue caratteristiche l'azione può essere ricondotta alla categoria A individuata nella sezione 2; per le sue caratteristiche inoltre si propone di valutare la congruità del premio sulla base dei soli costi (standard) di applicazione.

L'azione comprende due tipologie di intervento:

- cover Crops;
- inerbimento permanente di frutteti e vigneti.

Per l'intervento Cover crops, il contributo è commisurato ai:

- costi aggiuntivi di lavorazione e semina dei terreni;
- ai minori costi di concimazione;
- ai rischi connessi agli effetti negativi sulle colture principali (prolungamento del periodo utile per la semina, perdita di resa).

Lo schema proposto corrisponde a quello utilizzato nella precedente giustificazione con aggiornamento dei prezzi, eliminazione della quota di incentivo e inserimento dei costi di transazione.

Per l'intervento "Inerbimento permanente dei frutteti e vigneti" il metodo segue la stessa struttura, ma si valuta che non esistano rischi di perdita di produzione.

La baseline di riferimento è descritta nell'allegato 3. Il risultato economico dell'applicazione della baseline è differenziato a seconda del tipo di coltura e può essere mediamente valutato come media dei seminativi (per i seminativi) o dei frutteti e vigneti (per frutteti e vigneti).

Data la variabilità del bilancio colturale in condizioni di baseline a seconda delle circostanze, questo non viene riportato in questa sede. Pertanto il contributo è commisurato alle sole differenze in termini di aggravii e sgravii, che non risultano significativamente diversi tra le pratiche previste dalla misura e la baseline.

4.3.2 Fonti di informazione

I due interventi previsti dall'azione erano presenti nella precedente programmazione sotto il nome di Misura 2f, azioni 3 e 5. Pertanto si è fatto riferimento alla giustificazione precedentemente proposta, mantenendone la struttura e provvedendo alla semplice rivalutazione degli importi proposti.

I dati sono stati confrontati con quelli di un campione di aziende rilevate nell'ambito del progetto ITAES (Bartolini et al., 2006), verificando sostanzialmente la congruità delle stime già effettuate.

La stessa rilevazione ha anche fornito la base informativa per il calcolo dei costi di transazione aggiunti. Questi, in base alle rilevazioni effettuate, sono stati stimati pari al 5% del costo di partecipazione per entrambe le azioni.

4.3.3 Risultati

I risultati ottenuti sono riportati (Cover crops) e nella Tabella 16 e Tabella 17 (Inerbimento permanente di frutteti e vigneti). Nel primo caso l'aiuto proposto è pari al 94% del costo; nel secondo caso l'importo ottenuto è sostanzialmente uguale al premio proposto. In entrambi i casi, pertanto, l'importo dell'aiuto si può ritenere congruo.

Tabella 16 – Costi di partecipazione stimati in caso di Cover crops (euro/ha)

BILANCIO DEL PROCESSO DI ADATTAMENTO			
	Riferimento alla baseline	AGGRAVI	SGRAVI
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE		-	-
Variazione delle quantità		-	-
Variazione del prezzo		-	-
Variazione dello scarto		-	-
Variazione dei rischi di impatto sulla coltura successiva	B	58.88	-
OPERAZIONI COLTURALI		-	-
Concimazione	B	-	35.33
Difesa	B	29.43	-
Operazioni meccaniche	A	58.88	-
Irrigazione		-	-
Operazioni accessorie di sistemazione		-	-
Sementi	A	60.05	-
COSTI AZIENDALI		-	-
Costi diretti della gestione della misura		-	-
Altri costi operativi congiunti		-	-
Costi di vendita		-	-
Costi generali di gestione		-	-
Costi finanziari		-	-
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		-	-
Totale		207.25	35.33
Saldo del bilancio di adattamento			171.92
Costi di transazione (5% costi operativi)			8.60
Costo totale di ottemperanza			180.52
AIUTO PREVISTO (in Euro/Ha)			170.00

Tabella 17 – Costi di partecipazione stimati in caso di inerbimento permanente di frutteti e vigneti (euro/ha)

BILANCIO DEL PROCESSO DI ADATTAMENTO			
	Riferimento alla baseline	AGGRAVI	SGRAVI
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE		-	-
Variazione delle quantità		-	-
Variazione del prezzo		-	-
Variazione dello scarto		-	-
Variazione dei rischi		-	-
OPERAZIONI COLTURALI		-	-
Concimazione	C	-	18.25
Difesa	C	-	29.43
Operazioni meccaniche	C	117.75	-
Irrigazione	C	14.72	-
Operazioni accessorie di sistemazione		-	-
Sementi	C	29.43	-
COSTI AZIENDALI		-	-
Costi diretti della gestione della misura		-	-
Altri costi operativi congiunti		-	-
Costi di vendita		-	-
Costi generali di gestione		-	-
Costi finanziari		-	-
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		-	-
Totale		161.90	47.69
Saldo del bilancio di adattamento			114.21
Costi di transazione (5% costi operativi)			5.71
Costo totale di ottemperanza			119.93
AIUTO PREVISTO (in Euro/Ha)			120.00

4.4 Misura 214 Azione 4 - Incremento sostanza organica

4.4.1 Metodologia

Per le sue caratteristiche l'azione si presta alla valutazione della congruità del premio sulla base dei soli costi (standard).

La baseline di riferimento è descritta nell'allegato 3. Il risultato economico dell'applicazione della baseline è differenziato a seconda del tipo di coltura e può essere mediamente valutato come media dei seminativi.

Data la variabilità del bilancio colturale in condizioni di baseline a seconda delle circostanze, questo non viene riportato in questa sede. Il contributo è commisurato alle sole differenze di costo, che non risultano significativamente diverse tra colture. Le voci considerate sono:

- Costi per i prodotti fertilizzanti, costituiti dai costi di acquisto degli ammendanti, meno il risparmio di costo dovuto al minore impiego di concimi minerali;
- Maggiori costi per la distribuzione in azienda degli ammendanti e per l'interramento dei residui colturali;
- Maggiori costi di gestione dovuti al campionamento e alle analisi, per quanto previsto.

Per la esecuzione dei calcoli è stato ipotizzato che la quantità di azoto apportato da 2,5 t/anno di sostanza secca organica sia pari a circa 72,5 kg, che al prezzo di 0,67 Euro/kg comporterebbero circa 48,00 euro di sgravi. A correzione di questo dato occorre però tenere conto che gli ammendanti possono avere al massimo una efficienza del 70% circa rispetto a quella dei fertilizzanti minerali, quando utilizzati con continuità, come nel caso previsto dalla azione. Applicando questo correttivo si ottiene uno sgravio di 34,00 Euro.

4.4.2 Fonti di informazione

L'azione era presente nella precedente programmazione. Pertanto si è fatto riferimento alla giustificazione precedentemente proposta, mantenendone la struttura e provvedendo alla semplice rivalutazione degli importi proposti. In aggiunta si è provveduto ad una rivalutazione dei costi di distribuzione distinguendo le aree di pianura da quelle di collina.

I dati sono stati confrontati con quelli di un campione di aziende rilevate nell'ambito del progetto ITAES (Bartolini et al., 2006), verificando sostanzialmente la congruenza delle stime già effettuate.

La stessa rilevazione ha anche fornito la base informativa per il calcolo dei costi di transazione aggiunti. Questi, in base alle rilevazioni effettuate, sono stati stimati pari al 5% del costo di partecipazione per entrambe le azioni.

4.4.3 Risultati

I risultati del calcolo del costo di partecipazione sono riportati. Tabella 18

Tabella 18 – Costo di partecipazione – Incremento di sostanza organica nei suoli (euro/ha)

BILANCIO DEL PROCESSO DI ADATTAMENTO					
		pianura		collina	
	Riferimento alla baseline	AGGRAVI	SGRAVI	AGGRAVI	SGRAVI
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE		-	-	-	-
Variazione delle quantità		-	-	-	-
Variazione del prezzo		-	-	-	-
Variazione dello scarto		-	-	-	-
Variazione dei rischi		-	-	-	-
OPERAZIONI COLTURALI		-	-	-	-
Concimazione	A - B	117,75	34,00	117,75	34,00
Difesa		-	-	-	-
Operazioni meccaniche	B	185,46	-	241,09	-
Irrigazione		-	-	-	-
Operazioni accessorie di sistemazione		-	-	-	-
Sementi		-	-	-	-
COSTI AZIENDALI		-	-	-	-
Costi diretti della gestione della misura	B - C	-	-	-	-
Altri costi operativi congiunti		-	-	-	-
Costi di vendita		-	-	-	-
Costi generali di gestione	C	-	-	-	-
Costi finanziari		-	-	-	-
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		-	-	-	-
Totale		303,20	34,00	358,84	34,00
Saldo del bilancio di adattamento			269,20		324,84
Costi di transazione (5% costi operativi)			13,46		16,24
Costo totale di ottemperanza			282,66		341,08
AIUTO (in Euro/Ha)			180,00		220,00

4.5 Misura 214 Azione 5 - Agrobiodiversità, tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo

4.5.1 Metodologia

Il premio può essere calcolato come differenza tra redditi lordi standard derivanti da allevamento con razze “standard” e con razze locali.

Lo schema proposto corrisponde a quello utilizzato nella precedente giustificazione con aggiornamento dei prezzi e della composizione di razze per il calcolo del reddito lordo ex ante, e inserimento dei costi di transazione.

La metodologia proposta si applica agli obiettivi 1 e 2 dell’azione. L’obiettivo 3 prevede invece un aiuto commisurato alle spese effettivamente sostenute e pertanto non viene effettuata una specifica giustificazione.

I dettagli relativi alla baseline sono riportati nell’allegato 3.

4.5.2 Fonti di informazione

Le fonti di informazione relative a questa categoria appaiono piuttosto scarse, se si fa eccezione per alcune specie più diffuse (es. bovina romagnola). Si è quindi applicato lo schema precedentemente illustrato a partire dai dati tecnici utilizzati per la giustificazione 2000-2006, provvedendo ad un aggiornamento dei prezzi.

4.5.3 Risultati

I risultati sono illustrati nella Tabella 19, Tabella 20 e Tabella 21.

Tabella 19 – Calcolo costo di partecipazione alla azione 5 – Allevamento bovino da latte

	Convenzionale	A rischio	Differenza (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE			
Quantità latte (qli/capo)	68,00	48,00	-20,00
Prezzo latte	39,25	39,25	0,00
Quantità carne (qli/capo)	0,00	0,00	0,00
Prezzo carne	0,00	0,00	0,00
PLV latte	2669,05	1884,03	-785,01
PLV carne	0,00	0,00	0,00
PLV totale	2669,05	1884,03	-785,01
ALIMENTAZIONE			
Mangimi (differenza)		-96,00	-96,00
TOTALE COSTI			-96,00
Margine lordo	2669,05	1884,03	-689,01
COSTI OPERATIVI			689,01
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA			137,80
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA			826,82

Tabella 20 – Calcolo costo di partecipazione alla azione 5 – Allevamento bovino da carne

	Convenzionale	A rischio	Differenza (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE			
Quantità latte (qli/capo)	0,00	0,00	0,00
Prezzo latte	0,00	0,00	0,00
Quantità carne (qli/capo)	4,27	3,80	-0,47
Prezzo carne	350,00	385,00	35,00
PLV latte	0,00	0,00	0,00
PLV carne	1494,50	1463,96	-30,54
PLV totale	1494,50	1463,96	-30,54
ALIMENTAZIONE			
Mangimi (differenza)		108,00	108,00
TOTALE COSTI			108,00
Margine lordo	1494,50	1463,96	-138,54
COSTI OPERATIVI			138,54
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA			27,71
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA			166,25

Tabella 21 – Calcolo costo di partecipazione alla azione 5 – Suini

	Convenzionale	A rischio	Differenza (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE			
Quantità n. suini	20,00	12,00	-8,00
Prezzo suinetto	64,56	64,56	0,00
PLV carne	1291,14	774,69	-516,46
PLV totale	1291,14	774,69	-516,46
ALIMENTAZIONE			
Mangimi (differenza)		0,00	0,00
TOTALE COSTI			0,00
Margine lordo	1291,14	774,69	-516,46
COSTI OPERATIVI			516,46
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA			103,29
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA			619,75

4.6 Misura 214 Azione 6 - Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione

4.6.1 Metodologia

Il premio può essere calcolato come differenza tra redditi lordi standard derivanti da coltivazione con varietà “standard” e con varietà locali.

Lo schema proposto corrisponde a quello utilizzato nella precedente giustificazione con aggiornamento dei prezzi e della composizione colturale per il calcolo del reddito lordo ex ante, e inserimento dei costi di transazione.

I dettagli relativi alla baseline sono riportati nell'allegato 3.

4.6.2 Fonti di informazione

Le fonti di informazione relative a questa categoria appaiono piuttosto scarse, se si fa eccezione per alcune specie più diffuse. Si è quindi applicato lo schema precedentemente illustrato a partire dai dati tecnici utilizzati per la giustificazione 2000-2006, provvedendo ad un aggiornamento dei prezzi.

4.6.3 Risultati

I risultati sono illustrati nella Tabella 22, Tabella 23 e Tabella 24

Tabella 22 – Calcolo costo di partecipazione alla azione 6 – Vite

	Baseline	A rischio	Differenza (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE			
Quantità prodotto (qli/ha)	151.35	146.81	-4.54
Prezzo prodotto	30.02	30.02	0.00
Quantità sottoprodotto (qli/ha)	1.15	1.15	0.00
Prezzo sottoprodotto	136.47	136.47	0.00
PLV prodotto	4544.34	4408.01	-136.33
PLV sottoprodotto	156.96	156.96	0.00
PLV totale	4701.31	4564.97	-136.33
OPERAZIONI COLTURALI	0.00	0.00	0.00
Lavorazioni terreno	589.67	589.67	0.00
Potatura/diradamento	522.47	582.47	60.00
Concimazione	323.78	306.46	-17.32
Difesa	1340.39	1495.37	154.98
Irrigazione	0.00	0.00	0.00
Raccolta	1462.07	1522.07	60.00
ALTRI COSTI (variazione)	0.00	0.00	0.00
Assicurazioni	0.00	235.07	235.07
Costi diretti di gestione della misura	53.15	312.50	259.35
Altri costi operativi congiunti	0.00	0.00	0.00
Costi di vendita	0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione	0.00	0.00	0.00
Costi finanziari	0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi	0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI	4291.54	5043.62	752.08
Margine lordo	409.77	-478.64	-888.41
COSTO DI OTTEMPERANZA			888.41
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA			44.42
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA			932.83

Tabella 23 – Calcolo costo di partecipazione alla azione 6 – Fruttiferi

	Baseline	A rischio	Differenza (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE			
Quantità prodotto (qli/ha)	217.84	211.31	-6.54
Prezzo prodotto	31.75	31.75	0.00
Quantità sottoprodotto (qli/ha)	0.00	0.00	0.00
Prezzo sottoprodotto	0.00	0.00	0.00
PLV prodotto	6948.91	6740.44	-208.47
PLV sottoprodotto	0.00	0.00	0.00
PLV totale	6948.91	6740.44	-208.47
OPERAZIONI COLTURALI	0.00	0.00	0.00
Lavorazioni terreno	642.26	642.26	0.00
Potatura/diradamento	2307.74	2367.74	60.00
Concimazione	146.87	156.92	10.05
Difesa	1927.84	2150.74	222.91
Irrigazione	549.92	549.92	0.00
Raccolta	2588.22	2648.22	60.00
ALTRI COSTI (variazione)	0.00	0.00	0.00
Assicurazioni	0.00	347.45	347.45
Costi diretti di gestione della misura	53.15	456.00	402.85
Altri costi operativi congiunti	0.00	0.00	0.00
Costi di vendita	0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione	0.00	0.00	0.00
Costi finanziari	0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi	0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI	8215.99	9319.25	1103.25
Margine lordo	-1267.08	-2578.80	-1311.72
COSTO DI OTTEMPERANZA			1311.72
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA			65.59
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA			1377.30

Tabella 24 – Calcolo costo di partecipazione alla azione 6 – Orticole

	Baseline	A rischio	Differenza (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE			
Quantità prodotto (qli/ha)	465.58	432.99	-32.59
Prezzo prodotto	17.58	17.58	0.00
Quantità sottoprodotto (qli/ha)	5.77	5.77	0.00
Prezzo sottoprodotto	2.33	2.33	0.00
PLV prodotto	4610.63	4287.88	-322.74
PLV sottoprodotto	13.70	13.70	0.00
PLV totale	4624.33	4301.59	-322.74
OPERAZIONI COLTURALI	0.00	0.00	0.00
Lavorazioni terreno	224.69	224.69	0.00
Semina	862.08	922.08	60.00
Concimazione	376.02	274.88	-101.14
Difesa	488.45	442.43	-46.01
Irrigazione	74.50	74.50	0.00
Raccolta	888.42	948.42	60.00
ALTRI COSTI (variazione)	0.00	0.00	0.00
Assicurazioni	0.00	177.60	177.60
Costi diretti di gestione della misura	0.00	245.00	245.00
Altri costi operativi congiunti	0.00	0.00	0.00
Costi di vendita	0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione	0.00	0.00	0.00
Costi finanziari	0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi	0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI	2914.16	3309.61	395.44
Margine lordo	1710.17	991.98	-718.19
COSTO DI OTTEMPERANZA			718.19
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA			35.91
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA			754.09

4.7 Misura 214 Azione 7 - Agrobiodiversità: progetti comprensoriali integrati

4.7.1 Metodologia

Per l'azione **Progetti comprensoriali integrati**, l'aiuto è commisurato ad una percentuale dei costi ammissibili. Non si ritiene quindi pertinente la giustificazione degli aiuti.

4.8 Misura 214 Azione 8 - Regime sodivo e praticoltura estensiva

4.8.1 Metodologia

Date le caratteristiche dell'azione, il premio è pertanto calcolabile sulla base della differenza tra variazioni di costi e ricavi. I costi sono i costi di realizzazione dell'impegno più i costi di transazione, i ricavi sono la perdita di redditi del terreno.

Lo schema proposto corrisponde a quello utilizzato nella precedente giustificazione con aggiornamento dei prezzi e della composizione colturale per il calcolo del reddito lordo ex ante, eliminazione della quota di incentivo e inserimento dei costi di transazione.

Dato che l'applicazione della misura sostituisce la coltivazione a seminativo, le informazioni economiche relative alla condizione di baseline sono riassunte nel calcolo del mancato reddito lordo dei seminativi.

Per le tipologie di "mantenimento per un secondo quinquennio", di prati che derivano da una conversione da seminativo, il premio previsto risulta inferiore come conseguenza dei minori costi necessari all'applicazione dell'azione. Si evidenzia in particolare una cospicua perdita delle potenzialità produttive in termini quantitative (e pertanto di redditività) di tali prati dopo un primo quinquennio di sfruttamento del prato.

La tipologia di applicazione B2D, nel primo quinquennio di impegno, si presenta logicamente differenziata dalle altre perché prevede il recupero di prati di montagna abbandonati: quindi non è un mantenimento di prato al posto del seminativo, ma piuttosto un insieme di operazioni di recupero dall'incolto e dall'abbandono della superficie per la coltivazione del prato nel primo anno, durante il quale non si ottiene nessuna produzione e successivamente un insieme di operazioni finalizzate al mantenimento del prato su tali superfici.

Andrebbe calcolata come differenza tra i maggiori costi e gli eventuali redditi ottenibili dalla coltivazione. Data la probabile variabilità e la difficile reperibilità di fonti su tale tipologia di applicazione, si ritiene opportuno assimilare questa tipologia alla conversione. L'aiuto è stato differenziato tra il primo quinquennio di applicazione e il secondo. Il premio previsto per il secondo quinquennio risulta inferiore, come conseguenza dei minori costi necessari all'applicazione dell'azione.

4.8.2 Fonti di informazione

Data l'esistenza di Misure analoghe nel precedente periodo di programmazione, si è anche in questo caso provveduto ad una prima verifica in base all'aggiornamento delle ipotesi precedentemente adottate.

Per quanto riguarda i costi di transazione, non sono disponibili fonti dirette per questa Misura. Essendo già presente la voce costi di gestione, che include alcuni costi amministrativi, si è tuttavia ritenuto di attribuirle il valore minimo del 3% sui costi operativi.

4.8.3 Risultati

I risultati sono riportati nella Tabella 25

Tabella 25 – Costo di partecipazione all'azione regime sodivo e praticoltura estensiva (euro/ha)

BILANCIO DEL PROCESSO DI ADATTAMENTO (PRIMO QUINQUENNIO) (in Euro/Ha)		Conversione dei seminativi in prati e/o pascoli estensivi		
		Riferimento alla baseline	AGGRAVI	SGRAVI
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Mancato reddito lordo medio (sia per montagna che per collina) dei seminativi più diffusi in Emilia- Romagna	A - C - D	362,00		
Costo di conversione (semina, ev. lavorazione)	A	60,00		
Reddito lordo medio derivante dalla vendita del prodotto dello sfalcio del prato già in produzione	E			181
COSTI AZIENDALI				
Costi generali di gestione	C - D	87,78		
Totale		509,78	181	
Saldo del bilancio di adattamento				328,78
Costo di transazione (3% costi operativi)				9,86
Totale costo di ottemperanza				338,64
AIUTO				300,00
SECONDO QUINQUENNIO DI IMPEGNO		Tutte le tipologie di applicazione di mantenimento escluso B2D		
			AGGRAVI	SGRAVI
Saldo del bilancio di adattamento del primo quinquennio diminuito di parte degli aggravati di gestione e dei costi specifici di conversione	B - C - D - E			241,68
Costo di transazione (3% costi operativi)				7,25
Totale costo di ottemperanza				248,93
AIUTO				240,00

BILANCIO DEL PROCESSO DI ADATTAMENTO (PRIMO QUINQUENNIO) (in Euro/Ha)	Riferimento alla baseline	Tipologia di applicazione di mantenimento B2D	
		AGGRAVI	SGRAVI
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE			
Mancato reddito lordo medio per anno dei prati i di montagna in Emilia-Romagna	C-D	40,00	
Costo per anno connesso al recupero nel primo anno del prato abbandonato (ripulitura da alberi e/o arbusti infestanti quali vitalba, rovo, robinia, ecc.)	G	200,00	
Costo di mantenimento per anno (Operazioni annuali di ripulitura dei ricacci vegetativi annuali delle specie infestanti per i restanti quattro anni per anno)	B	80,00	
Reddito lordo medio derivante dalla vendita annuale del prodotto dello sfalcio del prato già in produzione	E		110
COSTI AZIENDALI			
Costi generali di gestione	C - D	87,78	
Totale		407,78	110
Saldo del bilancio di adattamento			297,78
Costo di transazione (3% costi operativi)			8,93
Totale costo di ottemperanza			306,71
AIUTO			300,00

4.9 Misura 214 Azione 9 - Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

4.9.1 Metodologia

Per le caratteristiche dell'azione si propone di valutare la congruità del premio sulla base della differenza tra le variazioni di costi e ricavi. I costi sono i costi di realizzazione dell'impegno più i costi di transazione, i ricavi sono la perdita di redditi del terreno.

I costi sono inoltre differenziati:

- tra primo e secondo quinquennio di impegno;
- tra pianura e collina.

Lo schema proposto corrisponde a quello utilizzato nella precedente giustificazione con aggiornamento dei prezzi e della composizione colturale per il calcolo del reddito lordo ex ante, con l'esclusione dei costi di realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici e con l'inserimento dei costi di transazione.

La baseline di questa azione pende a riferimento i Criteri di Gestione Obbligatoria Atto A1 DIRETTIVA 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Delibera di Giunta numero 223 del 26/2/2007 - dispone nelle Zone di protezione Speciale di cui all Direttiva 79/409/CEE che è vietata "l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, maceri, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti". Tali criteri non hanno alcuna effetto diretto sui costi di partecipazione alla misura. Pertanto, dato che l'applicazione della misura sostituisce la coltivazione a seminativo, le informazioni economiche relative alla condizione di baseline sono riassunte nel calcolo del mancato reddito lordo dei seminativi. Inoltre sono stati inclusi tra le voci del calcolo del premio i costi di manutenzione annuale previsti dall'impegno pertinente.

4.9.2 Fonti di informazione

L'azione era presente nella precedente programmazione. Pertanto si è fatto riferimento alla giustificazione precedentemente proposta, mantenendone la struttura e provvedendo alla semplice rivalutazione degli importi proposti. In aggiunta si è provveduto ad una rivalutazione dei costi di distribuzione distinguendo le aree di pianura da quelle di collina.

I dati sono stati confrontati con quelli di un campione di aziende rilevate nell'ambito del progetto ITAES (Bartolini et al., 2006), verificando sostanzialmente la congruenza delle stime già effettuate.

La stessa rilevazione ha anche fornito la base informativa per il calcolo dei costi di transazione aggiunti. Questi, in base alle rilevazioni effettuate, sono stati stimati pari al 5% dei costi operativi.

4.9.3 Risultati

I risultati delle elaborazioni sono riportati in Tabella 26 e Tabella 27 rispettivamente per i terreni in pianura e per i terreni in collina.

Tabella 26 – Costo di partecipazione all’azione 9 – terreni in pianura

TERRENI NEL PRIMO QUINQUENNIO DI IMPEGNO			
	Riferimento alla base line	AGGRAVI	SGRAVI
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE			
Mancato reddito lordo medio per la pianura dei seminativi più diffusi in Emilia-Romagna (colture considerate: bietola, grano, erba medica e soia)	J - K	981,00	
COSTI AZIENDALI			
Manutenzione annuali	E - G - H - I - J - L - M - N	165,30	
Costi di gestione	E - F - G - H - I - J - K - L - M - N	59,28	
Saldo del bilancio di adattamento			1.205,58
Costo di transazione (5% costi operativi)			60,28
Costo di ottemperanza (euro/ha)			1.265,85
Costo di ottemperanza (euro/mq)			0,13
Aiuto per m.q.			0,12

TERRENI NEL SECONDO QUINQUENNIO DI IMPEGNO			
	Riferimento alla base line	AGGRAVI	SGRAVI
L'aiuto è pari al saldo del bilancio di adattamento in pianura diminuito dei costi aziendali diretti relativi ai costi di ripristino degli elementi naturali e paesaggistici, ai costi di progettazione e a parte dei costi di gestione:			
Saldo del bilancio di adattamento	A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N	1.205,58	
Costi di gestione	E - F - G - H - I - J - K - L - M - N		29,64
Saldo del bilancio di adattamento		1.175,94	
Costo di transazione (5% costi operativi)			58,80
Costo di ottemperanza (euro/ha)			1.234,73
Costo di ottemperanza (euro/mq)			0,12
Aiuto per m.q.			0,10

Tabella 27 – Costo di partecipazione all'azione 9 – terreni in collina

TERRENI NEL PRIMO QUINQUENNIO DI IMPEGNO			
	Riferimento alla base line	AGGRAVI	SGRAVI
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE			
Mancato margine lordo medio (sia per montagna che per collina) dei seminativi più diffusi in Emilia-Romagna (colture considerate: grano, sorgo, erba medica e girasole)	J - K	362,00	
COSTI AZIENDALI			
Manutenzione annuali	E - G - H - I - J - L - M - N	165,30	
Costi di gestione	E - F - G - H - I - J - K - L - M - N	59,28	
Saldo del bilancio di adattamento			586,58
Costo di transazione (5% costi operativi)			29,33
Costo di ottemperanza (euro/ha)			615,90
Costo di ottemperanza (euro/mq)			0,06
Aiuto per m.q.			0,06

TERRENI NEL SECONDO QUINQUENNIO DI IMPEGNO			
	Riferimento alla base line	AGGRAVI	SGRAVI
L'aiuto è pari al saldo del bilancio di adattamento in montagna e collina diminuito dei costi aziendali diretti relativi ai costi di ripristino degli elementi naturali e paesaggistici, ai costi di progettazione e a parte dei costi di gestione:			
Saldo del bilancio di adattamento	A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N	586,58	
Costi di gestione	E - F - G - H - I - J - K - L - M - N		29,64
Saldo del bilancio decurtato		556,94	
Costo di transazione (5% costi operativi)			27,85
Costo di ottemperanza (euro/ha)			584,78
Costo di ottemperanza (euro/mq)			0,06
Aiuto per m.q.			0,05

4.10 Misura 214 Azione 10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali

4.10.1 Metodologia

Per le sue caratteristiche, in questa azione si valuta la congruità del premio sulla base di costi e ricavi standard. I costi sono i costi di attuazione dell'impegno, più i costi di transazione, i mancati ricavi sono la perdita di redditi del terreno.

Gli aiuti sono differenziati per altitudine.

Lo schema proposto corrisponde a quello utilizzato nella precedente giustificazione con aggiornamento dei prezzi e della composizione colturale per il calcolo del reddito lordo ex ante, e inserimento dei costi di transazione.

La baseline di questo impegno (Allegato 3) è sostanzialmente limitata agli adempimenti relativi alla Buona conduzione agronomica e Ambientale - norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione. Dato che l'applicazione della misura sostituisce la coltivazione a seminativo, e informazioni economiche relative alla condizione di baseline sono riassunte nel calcolo del mancato reddito lordo dei seminativi. Inoltre sono stati inclusi tra le voci del calcolo del premio sia i costi derivanti dalle operazioni "colturali" da effettuare per tutti i 20 anni di applicazione della misura sia l'incremento dei costi dovuto alle operazioni gestionali relativi per la misura.

4.10.2 Fonti di informazione

L'azione era presente nella precedente programmazione. Pertanto si è fatto riferimento alla giustificazione precedentemente proposta, mantenendone la struttura e provvedendo alla semplice rivalutazione degli importi proposti e alla eliminazione delle spese di realizzazione che si configurano come investimento.

I dati sono stati confrontati con quelli di un campione di aziende rilevate nell'ambito del progetto ITAES (Bartolini et al., 2006), verificando sostanzialmente la congruità delle stime già effettuate.

La stessa rilevazione ha anche fornito la base informativa per il calcolo dei costi di transazione aggiunti. Questi, in base alle rilevazioni effettuate, sono stati stimati pari al 5% dei costi operativi.

4.10.3 Risultati

Il costo di partecipazione all'azione 10 è illustrato in Tabella 28.

Tabella 28 – Costo di partecipazione all'azione 10 (euro/ha)

	Riferimento alla base line	Pianura		Collina	
		AGGRAVI	SGRAVI	AGGRAVI	SGRAVI
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE Mancato reddito lordo medio (sia per pianura che per collina) dei siminativi più diffusi in Emilia-Romagna (colture considerate: bietola, grano, erba medica e soia)	A - E - I - O - P	465.00		362.00	
COSTI AZIENDALI Costi diretti della gestione degli ambienti realizzati	B - C - F - G - H - Q - R - S - T - U	129.96		129.96	
Saldo del bilancio di adattamento		594.96		491.96	
Costo di transazione (5% costi operativi)			29.75		24.71
Costo di ottemperanza (euro/ha)			624.71		516.67
Aiuto			600.00		420.00

5 Articolo 40 - Pagamenti per il benessere degli animali

5.1 Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali

5.1.1 Metodologia

L'aiuto stabilito per la Misura 215 viene erogato a fronte dei maggiori oneri sostenuti per migliorare il benessere degli animali nell'allevamento, ed è parametrato in funzione del livello di benessere animale che viene raggiunto a seguito degli impegni assunti.

Tenuto conto del fatto che la Misura è di nuova introduzione, la metodologia seguita per il calcolo degli aiuti non ha potuto prevedere un'analisi economica di tipo controfattuale, analizzando cioè il Margine Lordo dell'attività produttiva di aziende aderenti alla Misura nella precedente programmazione con quello di aziende che non aderiscono alla Misura.

Pertanto, la mancanza di dati storici ha necessariamente fatto sì che il confronto avvenisse sulla base di una simulazione delle più probabili variazioni dei costi di produzione conseguenti all'adozione degli impegni previsti, basate su dati ed informazioni derivanti dalla letteratura, studi economici e ricerche a disposizione.

Inoltre, per quanto riguarda la fonte dei dati c'è da sottolineare che:

- gli studi economici ed i lavori scientifici che prendono in esame, in generale, la variabilità dei costi aziendali per effetto di interventi in materia di benessere animale sono abbastanza limitati pertanto scarsamente rappresentativi delle diverse realtà territoriali;
- non si è a conoscenza, al momento, di studi o ricerche in letteratura che prendano in esame, nello specifico, la variabilità dei costi aziendali in relazione ad ogni singolo impegno (analisi lineare), così come definiti nella Misura e relativamente alle diverse specie animali. Inoltre, in realtà è difficile quantificare i maggiori oneri in relazione ad un solo impegno, in quanto, nella maggior parte dei casi, le aziende migliorano il livello del benessere animale attraverso l'adozione congiunta di più impegni, i quali spesso riguardano tematiche o aspetti diversi dell'allevamento.

Pertanto, la giustificazione economica degli aiuti fa un uso di dati ipotetici sintetici, in particolare per quanto riguarda le variazioni percentuali di alcune voci di costo che si verificano a seguito dell'adozione degli impegni.

Per le ragioni suddette l'analisi economica, è stata condotta sulla base dei costi standard e delle presunzioni standard relative ai maggiori oneri che si verificano a seguito dell'adozione degli impegni che derivano da un'ipotesi media di miglioramento aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del Reg. (CE) n. 1974/06.

Si tratta, quindi, di una procedura semplificata di stima che, a partire dall'analisi dei costi medi standard di produzione di campioni di aziende rappresentative dell'intero territorio regionale, individua un valore mediano di variabilità per i maggiori costi che si determinano a seguito dell'adozione degli impegni.,.

L'analisi dei costi medi standard di produzione è stata condotta dal Centro Ricerche Produzioni Animali di Reggio Emilia – C.R.P.A. – , ed è stata rilevata sulla base dei principali dati strutturali ed economici di campioni di aziende rappresentative di ciascun comparto produttivo per l'intero territorio regionale.

Da sottolineare, inoltre, che l'analisi è stata condotta prendendo in esame esclusivamente la variabilità dei costi medi di produzione, mentre non è stata esaminata la variabilità della Produzione Lorda totale aziendale (PL) la quale, pertanto, non subisce alcuna modificazione durante il periodo di impegno (invarianza della produttività). Conseguentemente, l'analisi stessa non ha preso in considerazione la perdita di reddito subita dall'azienda (calcolo del Margine Lordo). Tale assunto discende dal fatto che:

- i lavori utilizzati per l'analisi economica dei diversi settori produttivi a livello di baseline (rispetto dei requisiti minimi) prendono in considerazione i soli costi medi standard di produzione aziendale;
- in generale, la maggior parte degli impegni previsti nella Misura, in quanto migliorativi dello stato di salute e di benessere degli animali, difficilmente hanno un effetto deprimente sulle prestazioni produttive degli animali in allevamento, e che gli stessi, verosimilmente,

porterebbero, al termine del periodo, ad un miglioramento complessivo del rapporto costi/benefici aziendale.

Dai lavori esaminati, si evince che, a fronte di miglioramenti apportati, si verifica una variabilità di alcuni voci di costo del bilancio aziendale ricomprese sia tra i costi fissi che tra quelli variabili (fonte: “Valutazione del benessere animale e costo di produzione del latte” a cura del C.R.P.A)

Come indicatore economico di breve periodo, sono state considerate le sole spese attribuibili al processo produttivo (spese specifiche o costi variabili) connesse alla gestione dell'allevamento. Non sono state considerati, pertanto, i costi relativi alle strutture (costi fissi).

In particolare, è stata considerata la variabilità delle seguenti voci di spesa:

- lavoro;
- alimentazione degli animali (foraggi, mangimi);
- spese energetiche (carburanti, lubrificanti, acqua ed elettricità)
- acquisizione e trasferimento del Know-out, adeguamento alle innovazioni introdotte;
- spese sanitarie e veterinarie.

Per quanto riguarda il lavoro non è previsto a priori che il maggior fabbisogno venga sostenuto attraverso il ricorso a forme contrattuali di lavoro temporaneo avventizio, ma che si possa far fronte anche attraverso una riorganizzazione del lavoro interno aziendale.

L'acquisizione e il trasferimento del know-out, d'altro canto, sono da imputare ai maggiori oneri collegati al processo di diffusione e applicazione, tra gli operatori addetti, delle nuove tecniche relativamente ai processi produttivi migliorati. Tale impegno è consequenziale, nello specifico, al fatto che l'attività di formazione e di aggiornamento professionale degli operatori in materia di benessere animale è stata considerata quale requisito minimo necessario per poter accedere alla Misura. In ogni caso è escluso qualsiasi costo sostenuto per la formazione del personale.

Nella fattispecie, si stima che i maggiori oneri, relativamente a ciascun capo per anno, risultino essere pari a:

- + 15% per il costo del lavoro;
- + 5% per le spese di alimentazione;
- + 10% per le spese energetiche;
- + 100% per l'adeguamento alle innovazioni introdotte, l'acquisizione ed il trasferimento di Know-out;

mentre per le spese sanitarie e veterinarie risulta una diminuzione pari al 15%.

Le variazioni suddette sono state riferite a tutte le specie animali ricomprese nella Misura (bovini – da latte e da carne -, ovini – latte o carne – gallina ovaiole, pollo da carne, suino).

La quantificazione dei maggiori oneri, pertanto, è stata realizzata applicando le suddette percentuali alle rispettive voci di costo che si assumono come dati medi standard ordinari derivanti dall'analisi economica del costo medio di produzione per i diversi comparti produttivi.

L'analisi del costo medio di produzione, pertanto, è stata presa come base di riferimento del costo standard di produzione di un'azienda che soddisfa le norme cogenti in materia di benessere animale. A tal proposito, per quanto già descritto nella Misura, si ricorda che:

- la Buona Pratica Zootecnica è stata suddivisa in 5 macroaree (alcune delle quali ricomprendono aspetti che coincidono con quelli identificati dall'articolo 27 del Regolamento di applicazione n. 1974/2006), ognuna delle quali riguarda una delle tematiche o aspetti più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti e rappresenta l'obiettivo per il miglioramento:
 - a) Management aziendale e personale;
 - b) Sistemi di allevamento e di stabulazione;
 - c) Controllo ambientale;
 - d) Alimentazione e acqua di bevanda;
 - e) Igiene, sanità e aspetti comportamentali.

e che all'interno delle suddette macroaree sono stati definiti i diversi requisiti minimi che danno origine agli impegni del miglioramento del benessere animale.

Tra i molteplici e diversi impegni di miglioramento del benessere animale potenzialmente realizzabili sono stati selezionati, all'interno di ogni scheda, solo quelli che si ritengono più importanti per il sistema zootecnico regionale.

5.1.2 Metodo di calcolo del livello massimo del sostegno.

Il livello massimo del sostegno è determinato, relativamente a ciascuna specie animale considerata, mediante analisi tecnico-economica delle voci di costo aziendali relative ad un'ipotesi media di miglioramento del benessere animale.

Il livello massimo del sostegno è stato, quindi, calcolato ipotizzando un'azienda zootecnica che, partendo da una condizione ordinaria di Buona Pratica Zootecnica, adotta almeno un impegno non meglio specificato per ogni macroarea di miglioramento.

Quindi, il livello massimo del sostegno non è stato determinato a partire dall'entità dell'aiuto definito per ciascun impegno, ma è stato definito come impegno massimo ipotetico dell'azienda volto a soddisfare e a raggiungere un livello del benessere animale attraverso la realizzazione complessiva e simultanea di 5 impegni (uno per ognuna delle 5 macroaree individuate).

La quantificazione del sostegno (Euro/UBA) è stata, quindi, determinata a partire dal costo medio di produzione assunto come costo standard dell'azienda che rispetta la Buona Pratica Zootecnica (requisito minimo). Applicando le percentuali alle voci di costo sopra evidenziate, si ottiene il differenziale che esprime i maggiori oneri complessivamente sostenuti nell'ipotesi media di miglioramento.

I livelli massimi del sostegno, relativamente a tutte le specie animali considerate, sono risultati inferiori al limite massimo dell'aiuto stabilito dal Reg. (CE) n. 1698/2005 (500 Euro/UBA).

5.1.3 Metodo di calcolo dell'entità del sostegno per ogni impegno (aiuto base)

Nel caso di adesione ad un singolo impegno di una singola macroarea il livello del sostegno è definito in funzione del "peso" attribuito alle diverse macroaree di miglioramento. Tale peso è, a sua volta, funzione della "maggiore onerosità" degli impegni contemplati in ciascuna macroarea (in termini di investimenti strutturali, introduzione di know-out, ecc) e dell'importanza e della significatività che gli stessi impegni assumono nel far raggiungere livelli più elevati di benessere animale all'interno dell'allevamento.

Dal momento che per ogni specifica macroarea gli impegni sono stati definiti in maniera omogenea per tutte le specie animali interessate, il peso che ciascuna macroarea assume al fine di migliorare il benessere animale resta costante al variare delle specie animali interessate.

Il peso attribuito a ciascuna macroarea risulta essere:

- A) Management aziendale e personale: 5%
- B) Sistemi di allevamento e di stabulazione: 30%
- C) Controllo ambientale: 25%
- D) Alimentazione e acqua di bevanda: 15%
- E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali: 25%

Applicando tali percentuali al limite massimo del sostegno, si ha una ripartizione dei maggiori oneri tra gli impegni individuati all'interno di ogni macroarea di miglioramento, definendo, così, un livello minimo di aiuto per ciascun impegno.

La differenziazione degli aiuti applicata durante il periodo di impegno è stata descritta nella scheda di Misura.

5.1.4 Giustificazione di alcune priorità indicate nella scheda di Misura

Priorità generali

Le priorità previste nella scheda di Misura sono state definite tenendo conto delle finalità e degli obiettivi indicati nella giustificazione logica alla base dell'intervento.

In linea generale, alcune priorità di tipo trasversale evidenziano l'importanza del miglioramento del benessere animale all'interno delle aree dove maggiormente sono presenti, anche a livello potenziale, problemi di salute o di stress degli animali, dovuti alla presenza di emergenze sanitarie epizootiche o ad alte concentrazioni di animali in allevamento (es, allevamenti intensivi di avicoli o suinicoli).

Inoltre, si ritiene che il miglioramento del benessere animale negli allevamenti presenti all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati e delle aree sensibili dal punto di vista della protezione delle acque o della flora e della fauna possa rappresentare un ulteriore elemento di sostenibilità delle produzioni animali ottenute nonché di valorizzazione ambientale dei sistemi produttivi presenti.

Infatti, il miglioramento del quadro generale di allevamento potrà determinare nel medio-lungo periodo, anche a fronte di un incremento delle performances animali, l'avvio di un graduale processo di estensivizzazione, per unità di superficie aziendale, del numero di animali allevati (a parità di produzione lorda totale aziendale), con beneficio, quindi, anche in termini di impatto ambientale degli allevamenti stessi.

Priorità specifiche

In relazione alle diverse specie animali, sono state indicate ulteriori priorità specifiche che si ritengono utili al fine di migliorare i processi produttivi dal punto di vista del benessere animale.

La priorità per le aziende iscritte ai Libri Genealogici o Registri Anagrafici di razza (bovini, ovini) si inserisce in un contesto generalizzato di miglioramento dei sistemi produttivi.

Infatti, il lavoro di selezione e di miglioramento genetico mira, per alcuni caratteri, all'incremento delle performances produttive e riproduttive degli animali in allevamento, per cui l'innalzamento del livello di benessere, per gli effetti indotti, permette di accelerare e di contribuire positivamente al raggiungimento dei risultati attesi (progresso genetico).

Per le specie animali che, invece, sono allevate in larga parte attraverso sistemi di tipo intensivo (suino, avicolo) si è preferito dare priorità a quelle aziende che anticipano l'applicazione dei requisiti minimi previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di benessere animale, i quali diventeranno obbligatori nei prossimi anni in modo tale da favorire l'adozione di sistemi di allevamento più rispettosi della salute animale (accelerazione del periodo di adeguamento).

In secondo luogo, la priorità verrà concessa a favore di quelle aziende che adotteranno sistemi di allevamento più rispettosi del benessere degli animali rispetto ai sistemi tradizionali comunemente utilizzati (sistemi alternativi o all'aperto per l'avicolo).

5.1.5 Fonti di informazione

La principale fonte di informazione per l'elaborazione del sostegno è: "Valutazione del benessere animale e costo di produzione del latte" a cura del C.R.P.A.

Per quanto riguarda il territorio oggetto di indagine, si precisa che l'analisi condotta dal C.R.P.A. ha preso in considerazione campioni di aziende sufficientemente rappresentativi dell'intero territorio regionale, sia dal punto di vista della tipologia produttiva che della consistenza.

In particolare, si specifica che per la specie bovina da latte l'analisi dei costi è stata ulteriormente differenziata in funzione della destinazione produttiva e della zona altimetrica degli allevamenti studiati.

Per quanto concerne la specie bovina da carne, l'analisi del costo di produzione relativo alla linea vacca vitello a ciclo chiuso è stata ottenuta utilizzando i dati tecnici ed economici rilevati presso un campione di allevamenti ubicati nella regione Umbria specializzati nell'allevamento di fattrici di razze locali (Chianina) destinati a produrre vitelli da ingrasso. La tipologia di allevamento analizzata risulta essere abbastanza rappresentativa anche della produzione di carne in Emilia-Romagna per quanto concerne il settore produttivo della linea vacca-vitello; infatti, l'attività di allevamento viene praticata in areali abbastanza simili a quelli umbri, utilizzando la razza locale Romagnola specializzata nella produzione di vitelli sia da ristallo che da ingrasso.

Per quanto riguarda la linea vacca-vitello a ciclo aperto, non sono disponibili analisi dei costi di produzione specifici per questa tipologia di allevamento, pertanto l'entità del sostegno relativo alle vacche nutrici allevate per la produzione di vitelli da ristallo (ciclo aperto, escluso fase di ingrasso) è stata stimata a partire dall'analisi del costo di produzione calcolato per la linea vacca-vitello nel sistema a ciclo chiuso.

Per quanto riguarda la specie ovina, è stata presa come riferimento l'analisi dei costi di produzione aziendali desunti dalla Rete regionale di Contabilità Agraria - R.I.C.A. su un campione sufficientemente rappresentativo della realtà regionale.

Le fonti di dati utilizzate come base per il calcolo dei premi si possono ritenere abbastanza adeguate in relazione alla scala geografica di riferimento (intero territorio regionale) e alle diverse tipologie produttive presenti nella Regione Emilia-Romagna.

Per la valutazione della Misura in generale, ma soprattutto per quanto concerne la valutazione economica del sistema di calcolo degli aiuti, si sottolinea che la verifica preliminare dell'attendibilità dei dati e delle informazioni riportate è stata condotta da un gruppo di esperti specificatamente individuato dalla Regione Emilia-Romagna, aventi competenze specifiche nel campo del benessere animale. A tale gruppo verrà affidato anche il compito di presidio, monitoraggio e valutazione, durante il periodo di applicazione della Misura, degli aspetti economici attinenti il sistema di calcolo degli aiuti, dal momento che è intenzione della Regione Emilia-Romagna implementare un'attività di ricerca specifica finalizzata allo studio della variabilità dei costi di produzione in funzione degli impegni assunti per il miglioramento del benessere animale.

5.1.6 Risultati

5.1.6.1 Bovino da latte

Nei seguenti prospetti sono indicati i maggiori oneri e le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi impegni rispetto alle BPZ nell'allevamento del bovino da latte.

Per quanto riguarda la base dati, si fa riferimento all'analisi del costo medio di produzione del latte in Emilia-Romagna nell'anno 2004 (fonte: Centro Ricerche Produzioni Animali) ottenuta utilizzando i dati tecnici ed economici rilevati presso un campione di aziende bovine, distinte in base alla destinazione produttiva e zona altimetrica.

In tutti i casi esaminati, ai fini del calcolo, si prevede che l'incremento degli oneri, relativamente a ciascun capo per anno, sia pari a:

- + 5% per le spese di alimentazione;
- + 15% per il costo del lavoro;
- + 10% per le spese energetiche;
- + 100% per le spese di acquisizione e trasferimento *know-how* (considerati 100 Euro/azienda);

mentre la riduzione delle spese veterinarie e sanitarie è pari al 15%

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un'azienda bovina che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna a realizzare un intervento pertinente all'interno di ogni macroarea di miglioramento, a partire da una situazione di normale Buona Pratica Zootecnica (Classe 3 del sistema I.B.A).

1) Produzione di formaggio Parmigiano Reggiano in zona di montagna.

In particolare, verranno analizzati esclusivamente i costi espliciti degli allevamenti campione (24 allevamenti), le cui caratteristiche tecniche (medie) risultano essere le seguenti:

- Vacche in lattazione (n) 78
- Produzione totale di latte (Kg/anno) 595.300
- Produzione per vacca (Kg/anno) 7.517

Spese specifiche (media)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/100 Kg)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) – (Euro/capo/ anno)	Miglioramento benessere animale (MBA) (Euro/capo/anno)	Differenziale maggiori oneri (Euro/capo/anno)
Acquisto animali	0,12	9,02	9,02	0
Mangimi e foraggi acquistati	15,08	1.133,56	1.190,24	56,68 (+ 5%)
Costi variabili per foraggi aziendali	0,45	33,83	35,52	1,69 (+5%)
Macchine (manutenzione, ammortamenti, noleggi)	3,50	263,09	263,09	0
Lavoro	21,20	1.593,60	1.832,64	239,04 (+ 15%)
Spese energetiche (carburanti, lubrificanti, elettricità), acqua	3,43	257,83	283,61	25,78 (+10%)
Fabbricati (manutenzione, ammortamento)	3,60	270,61	270,61	0
Veterinario e inseminazione	1,86	139,82	118,85	20,97 (-15%)
Assicurazione, tasse	2,49	187,17	187,17	0
Altri costi per il latte	1,07	80,43	80,43	0
Spese generali	0,72	54,12	54,12	0
<i>Know-how</i>	0	0	1,28	1,28 (+ 100%)
Totale spese	53,52	4.023,08	4.326,58	303,5

303,5 Euro/UBA livello massimo del sostegno

Secondo l'Allegato V del Reg. (CE) n 1974/06 si considerano:

- tori e vacche da latte > 2 anni = 1 UBA;
- bovini di età compresa tra sei mesi e 2 anni = 0,6 UBA

Entità del sostegno. Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al "peso" attribuito alle diverse macroaree di miglioramento, definendo così un **premio base** per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
15,17 Euro/UBA (di cui 7,58 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	91,05 Euro/UBA	75,87 Euro/UBA	45,52 Euro/UBA	75,87 Euro/UBA

2) Produzione di formaggio Parmigiano Reggiano in zona di pianura.

In particolare, verranno analizzati esclusivamente i costi espliciti degli allevamenti campione (20 allevamenti), le cui caratteristiche tecniche (medie) risultano essere le seguenti:

- Vacche in lattazione (n) 99
- Produzione totale di latte (Kg/anno) 784.654
- Produzione per vacca (Kg/anno) 7.875

Spese specifiche (media)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/100 Kg)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) – (Euro/capo/ anno)	Miglioramento benessere animale (MBA) (Euro/capo/anno)	Differenziale maggiori oneri (Euro/capo/anno)
Acquisto animali	0,88	69,30	69,30	0
Mangimi e foraggi acquistati	14,92	1.174,95	1.233,69	58,74 (+ 5%)
Costi variabili per foraggi aziendali	1,12	88,2	92,61	4,41 (+5%)
Macchine (manutenzione, ammortamenti, noleggi)	3,47	273,26	273,26	0
Lavoro	11,47	903,26	1.038,74	135,48 (+ 15%)
Spese energetiche (carburanti, lubrificanti, elettricità), acqua	2,36	185,85	204,43	18,58 (+10%)
Fabbricati (manutenzione, ammortamento)	2,94	231,52	231,52	0
Veterinario e inseminazione	1,84	144,9	123,17	21,73 (-15%)
Assicurazione, tasse	2,48	195,3	195,3	0
Altri costi per il latte	0,93	73,23	73,23	0
Spese generali	0,84	66,15	66,15	0

<i>Know-how</i>	0	0	1,01	1,01 (+ 100%)
Totale spese	43,25	3.405,92	3.602,41	196,49

196,49 Euro/UBA livello massimo del sostegno

Secondo l'Allegato V del Reg. (CE) n 1974/06 si considerano:

- tori e vacche da latte > 2 anni = 1 UBA
- bovini di età compresa tra sei mesi e 2 anni = 0,6 UBA

Entità del sostegno . Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al "peso" attribuito alle diverse aree di miglioramento, definendo così un **premio base** per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
9,82 Euro/UBA (di cui 4,91 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	58,95 Euro/UBA	49,12 Euro/UBA	29,48 Euro/UBA	49,12 Euro/UBA

3) Produzione di formaggio Grana Padano/latte alimentare.

In particolare, verranno analizzati esclusivamente i costi espliciti degli allevamenti campione (16 allevamenti), le cui caratteristiche tecniche (medie) risultano essere le seguenti:

- Vacche in lattazione (n) 116
- Produzione totale di latte (Kg/anno) 1.042.708
- Produzione per vacca (Kg/anno) 8.897

Spese specifiche (media)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/100 Kg)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) – (Euro/capo/ anno)	Miglioramento benessere animale (MBA) (Euro/capo/anno)	Differenziale maggiori oneri (Euro/capo/anno)
Acquisto animali	0,01	88,97	88,97	0
Mangimi e foraggi acquistati	11,89	1.057,85	1.110,74	52,89 (+ 5%)
Costi variabili per foraggi aziendali	1,42	126,33	132,64	6,31 (+5%)
Macchine (manutenzione, ammortamenti, noleggi)	3,66	325,63	325,63	0
Lavoro	10,74	955,53	1.098,85	143,32 (+ 15%)
Spese energetiche (carburanti, lubrificanti,	2,07	184,16	202,57	18,41 (+10%)

elettricità), acqua				
Fabbricati (manutenzione, ammortamento)	2,19	194,84	194,84	0
Veterinario e inseminazione	1,44	128,11	108,90	19,21 (-15%)
Assicurazione, tasse	2,06	183,27	183,27	0
Altri costi per il	1,20	106,76	106,76	0
Spese generali	0,62	55,16	55,16	0
Know-how	0	0	0,86	0,86 (+ 100%)
Totale spese	37,30	3.406,61	3.609,19	202,58

202,58 Euro/UBA livello massimo del sostegno

Secondo l'Allegato V del Reg. (CE) n 1974/06 si considerano:

- tori e vacche da latte > 2 anni = 1 UBA
- bovini di età compresa tra sei mesi e 2 anni = 0,6 UBA

Entità del sostegno. Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al "peso" attribuito alle diverse aree di miglioramento, definendo così un premio base per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
10,12 Euro/UBA (di cui 5,06 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	60,77 Euro/UBA	50,65 Euro/UBA	30,39 Euro/UBA	50,65 Euro/UBA

5.1.6.2 Bovino da carne

Nel seguente prospetto sono indicati i maggiori oneri e le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi impegni rispetto alle BPZ nell'allevamento del bovino da carne

In tutti i casi esaminati, ai fini del calcolo, si prevede che l'incremento degli oneri, relativamente a ciascun capo per anno, sia pari a:

- + 5% per le spese di alimentazione;
- + 15% per il costo del lavoro;
- + 10% per le spese energetiche;
- + 100% per le spese di acquisizione e trasferimento *know-how* (considerati 100 Euro/azienda);

mentre la riduzione delle spese veterinarie e sanitarie è pari al 15%

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un'azienda bovina che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna a realizzare un intervento pertinente all'interno di ogni macroarea di miglioramento, a partire da una situazione di normale Buona Pratica Zootecnica (Classe 3 del sistema I.B.A).

1) Produzione del vitellone pesante (ciclo aperto ingrasso)

Per quanto riguarda la base dati, si fa riferimento all'analisi del costo medio di produzione della carne in Emilia-Romagna nell'anno 2004 (fonte: Centro Ricerche Produzioni Animali) ottenuta utilizzando i dati tecnici ed economici rilevati presso un campione di aziende bovine ubicate nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto specializzati nell'ingrasso di vitelloni pesanti.

In particolare, verranno analizzati esclusivamente i costi espliciti degli allevamenti campione le cui caratteristiche tecniche (medie) risultano essere le seguenti:

- Peso medio di vendita (Kg) 631
- Peso medio di acquisto (Kg) 360
- Durata ciclo di ingrasso (giorni) 223
- Consistenza media (n° capi) 1.200

Spese specifiche (media)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/capo/giorno)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/capo/anno)	Miglioramento benessere animale (MBA) (Euro/capo/anno)	Differenziale maggiori oneri (Euro/capo/anno)
Acquisto bestiame	0,65	237,25	237,25	0
Alimentazione	1,46	532,90	559,54	26,64 (+ 5%)
Lavoro (familiare + salariato)	0,37	135,05	155,30	20,25 (+ 15%)
Carburanti ed energia	0,08	29,20	32,12	2,92(+ 10%)
Spese veterinarie	0,08	29,20	24,82	4,38 (- 15%)
Altre spese	0,24	87,6	87,6	0
Formazione	0	0	0,08	0,08(+ 100%)
Totale spese	2,88	1.051,20	1.096,71	45,51

Un vitellone è equivalente ad un bovino di età compresa tra sei mesi e 2 anni = 0,6 UBA (Allegato V del Reg. (CE) n 1974/06):

$45,51/0,6 = 75,85$ Euro/UBA livello massimo del sostegno

Entità del sostegno.

Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al “peso” attribuito alle diverse macroaree di miglioramento, definendo così un **premio base** per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
3,80 Euro/UBA (di cui 1,90 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	22,75 Euro/UBA	18,96 Euro/UBA	11,38 Euro/UBA	18,96 Euro/UBA

2) Linea vacca-vitello (produzione di vitellone pesante ciclo chiuso)

Per quanto riguarda la base dati, si fa riferimento all'analisi del costo di produzione della carne bovina nell'anno 2003 (fonte: Centro Ricerche Produzioni Animali) ottenuta utilizzando i dati tecnici ed economici rilevati presso un campione di allevamenti ubicati nella regione Umbria specializzati nell'allevamento di

fattrici di razze locali (Chianina) destinati a produrre vitelli da ingrasso. La tipologia di allevamento analizzata risulta essere abbastanza rappresentativa anche della produzione di carne in Emilia-Romagna per quanto concerne il settore produttivo della linea vacca-vitello; infatti, l'attività di allevamento viene praticata in areali abbastanza simili a quelli umbri, utilizzando la razza locale Romagnola specializzata nella produzione di vitelli sia da ristallo che da ingrasso.

In particolare, verranno analizzati esclusivamente i costi espliciti degli allevamenti campione le cui caratteristiche tecniche risultano essere le seguenti:

- vacche nutrici (n) 40;
- vitelli nati (n) 47;
- Carico bestiame (UBA/HA Sup.foraggiera) 2;
- Peso medio dei vitelloni alla vendita (Kg) 750;
- Età dei vitelloni alla vendita (mesi) 20;
- Capi da macello e da vita venduti 22;

Spese specifiche (media)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/Kg carne/anno)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/capo/anno)	Miglioramento benessere animale (MBA) (Euro/capo/anno)	Differenziale maggiori oneri (Euro/capo/anno)
Acquisto mangimi e foraggi	0,94	705	740,25	35,25 (+ 5%)
Produzioni foraggiere	0,32	240	252	12 (+ 5%)
Lavoro (familiare + salariato)	1,62	1.215	1.397,25	182,25 (+ 15%)
Carburanti ed energia	0,31	232,5	255,75	23,25 (+ 10%)
Spese veterinarie	0,10	75	63,75	11,25 (- 15%)
Materiali di consumo/ altri specifici	0,04	30	30	0
Altre spese	0,40	300	300	0
Know-how	0	0	1,14	1,14(+ 100%)
Totale spese	3,73	2.797,5	3.040,14	242,64

242,64 Euro/UBA livello massimo del sostegno

Secondo l'Allegato V del Reg. (CE) n 1974/06) si considerano:

- - tori, mucche ed altri animali bovini > di 2 anni = 1 UB
- - bovini di età inferiore ai 6 mesi = 0,4 UBA
- - bovini di età compresa tra sei mesi e 2 anni = 0,6 UBA

Entità del sostegno.

Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al "peso" attribuito alle diverse macroaree di miglioramento, definendo così un **premio base** per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
---	--	--------------------------------------	--	--

				(25%)
12,13 Euro/UBA (di cui 6,06 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	72,79 Euro/UBA	60,66 Euro/UBA	36,40 Euro/UBA	60,66 Euro/UBA

3) Linea vacca-vitello (ciclo aperto)

Non essendo disponibili analisi dei costi di produzione specifici per questa tipologia di allevamento, l'entità del sostegno relativo alle vacche nutrici allevate per la produzione di vitelli da ristallo (ciclo aperto, escluso fase di ingrasso) viene stimata a partire dall'analisi del costo di produzione sopra calcolato per la linea vacca-vitello nel sistema a ciclo chiuso.

A tal fine, i maggiori oneri, calcolati per effetto del miglioramento del benessere animale, devono essere decurtati della quota parte di maggiori oneri imputabili alla categoria capi da macello o da vita venduti.

Considerato che l'incidenza sul totale dei maggiori oneri è pari a circa il 36,7% per le vacche nutrici, il 43,12% per i vitelli nati ed il 20,18% per i capi da macello e da vita venduti, si avrà che:

$$242,64 - 48,96 (20,18\% \text{ di } 242,64) = \mathbf{193,68 \text{ Euro/UBA livello massimo del sostegno}}$$

Secondo l'Allegato V del Reg. (CE) n 1974/06 si considerano:

- tori e vacche da latte > 2 anni = 1 UBA
- bovini di età inferiore ai 6 mesi = 0,4 UBA
- bovini di età compresa tra sei mesi e 2 anni = 0,6 UBA

Entità del sostegno.

Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al "peso" attribuito alle diverse aree di miglioramento, definendo così un **premio base** per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
9,68 Euro/UBA (di cui 4,84 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	58,11 Euro/UBA	48,42 Euro/UBA	29,05 Euro/UBA	48,42 Euro/UBA

5.1.6.3 Ovino da latte e da carne

Nel seguente prospetto sono indicati i maggiori oneri e le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi impegni rispetto alle BPZ nell'allevamento dell'ovino da latte o da carne.

La base dati è unica per entrambi i sottosettori produttivi, e fa riferimento all'analisi del costo medio di produzione dell'azienda ovina in Emilia-Romagna nell'anno 2004 (fonte: rete di contabilità agraria regionale R.I.C.A) ottenuta utilizzando i dati tecnici ed economici rilevati presso un campione rappresentativo di aziende ovine.

In tutti i casi esaminati, ai fini del calcolo, si prevede che l'incremento degli oneri, relativamente a ciascun capo per anno, siano pari a:

- + 5% per le spese di alimentazione;
- + 15% per il costo del lavoro;
- + 10% per le spese energetiche;
- + 100% per le spese di acquisizione e trasferimento *know-how* (considerati 100 Euro/azienda);

mentre la riduzione delle spese veterinarie e sanitarie è pari al 15%

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un'azienda ovina che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna a realizzare un intervento pertinente all'interno di ogni macroarea di miglioramento, a partire da una situazione di normale Buona Pratica Zootecnica.

In particolare, verranno analizzati esclusivamente i costi medi espliciti degli allevamenti campione (12 allevamenti), la cui consistenza media risulta essere pari a circa 250 capi.

Spese specifiche (media)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/capo/ anno)	Miglioramento benessere animale (MBA) (Euro/capo/anno)	Differenziale maggiori oneri (Euro/capo/anno)
Mangimi e foraggi acquistati (extra-aziendali)	36,32	38,13	1,81 (+ 5%)
Costi variabili per foraggi aziendali	35,35	37,11	1,76 (+5%)
Lavoro	52,31	60,15	7,84 (+ 15%)
Spese energetiche (carburanti, lubrificanti, elettricità), acqua	6,74	7,41	0,67 (+10%)
Veterinario	2,91	2,48	0,43 (-15%)
<i>Know-how</i>	0	0,4	0,4 (+ 100%)
Totale spese	133,63	145,68	12,05

Ovini = 0,15 UBA (Allegato V del Reg. (CE) n. 1974/06)

80,33 Euro/UBA livello massimo del sostegno

Entità del sostegno.

Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al “peso” attribuito alle diverse macroaree di miglioramento, definendo così un **premio base** per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
4,01 Euro/UBA (di cui 2,00 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	24,10 Euro/UBA	20,08 Euro/UBA	12,06 Euro/UBA	20,08 Euro/UBA

5.1.6.4 Suino

Nel seguente prospetto sono indicati i maggiori oneri e le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi impegni rispetto alle BPZ nell'allevamento del suino.

Ai fini del calcolo, si prevede che l'incremento degli oneri calcolati, relativamente a ciascun capo per anno, sia pari a:

- + 5% per le spese di alimentazione;
- + 15% per il costo del lavoro;
- + 10% per le spese energetiche;
- + 100% per le spese di formazione (considerati 100 Euro/azienda);

mentre la riduzione delle spese veterinarie e sanitarie è pari al 15%

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un'azienda di suini a ciclo chiuso che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna a realizzare un intervento pertinente all'interno di ogni macroarea di miglioramento, a partire da una situazione di normale Buona Pratica Zootecnica.

Per quanto riguarda la base dati, si farà riferimento all'analisi del costo di produzione del suino pesante in allevamenti a ciclo chiuso nell'anno 2005 (fonte: Centro Ricerche Produzioni Animali) ottenuta utilizzando i dati tecnici ed economici rilevati presso un campione di allevamenti ubicati in Pianura Padana.

In particolare, verranno analizzati esclusivamente i costi espliciti (medi) degli allevamenti campione (Euro/capo del peso di 160 Kg p.v.), le cui caratteristiche tecniche risultano essere le seguenti:

- Scrofe presenti (n) 241
- Parti scrofa (n) 2,08
- Svezzati parto (n) 8,8
- Svezzati/anno/scrofa (n) 18,304
- Mortalità ciclo produttivo (%) 2,4

Spese specifiche (media)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/capo)	Miglioramento benessere animale (MBA) (Euro/capo)	Differenziale (Euro/capo)
Alimentazione	113,6	119,28	5,68 (+ 5%)
Lavoro	33,6	38,64	5,04 (+ 15%)
Spese energetiche	11,04	12,14	1,1 (+ 10%)
Veterinario + medicinali	8,32	7,07	1,25 (- 15%)
Fecondazioni	0,32	0,32	0
Altri costi di gestione	20,32	20,32	0
Know-how	0	0,02	0,02 (+ 100%)
Totale spese	187,20	197,79	10,59

$10,59/0,3 = 35,30$ Euro/UBA **livello massimo del sostegno**

Secondo l'Allegato V del Reg. (CE) n. 1974/06 si considerano:

- scrofe da riproduzione >50 Kg = 0,5 UBA
- altri suini = 0,3 UBA

Entità del sostegno (premio base). Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al “peso” attribuito alle diverse macroaree di miglioramento, definendo così un **premio base** per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
1,76 Euro/UBA (di cui 0,88 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	10,58 Euro/UBA	8,83 Euro/UBA	5,3 Euro/UBA	8,83 Euro/UBA

5.1.6.5 Galline ovaiole

Nel seguente prospetto sono indicati i maggiori oneri e le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi impegni rispetto alle BPZ nell'allevamento della gallina ovaiole

Ai fini del calcolo, si prevede che l'incremento degli oneri calcolati, relativamente a ciascun capo per anno, sia pari a:

- + 5% per le spese di alimentazione;
- + 15% per il costo del lavoro;
- + 10% per le spese energetiche;
- + 100% per le spese di formazione (considerati 100 Euro/azienda);

mentre la riduzione delle spese veterinarie e sanitarie è pari al 15%

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un'azienda di galline ovaiole che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna a realizzare un intervento pertinente all'interno di ogni macroarea di miglioramento, a partire da una situazione di normale Buona Pratica Zootecnica.

Per quanto riguarda la base dati, si fa riferimento all'analisi del costo medio di produzione delle uova in Emilia-Romagna nell'anno 2004 (fonte: Centro Ricerche Produzioni Animali) ottenuta utilizzando i dati tecnici ed economici rilevati presso 15 allevamenti operanti in Regione con galline allevate in gabbia.

In particolare, verranno analizzati esclusivamente i costi espliciti (medi) degli allevamenti campione (costo per 100 uova), le cui caratteristiche tecniche risultano essere le seguenti:

- Peso medio uova (g) 64
- Uova prodotte in un anno (migliaia) 17.496
- Presenza media galline (n°) 58.500
- Produttività media giornaliera per gallina (%) 82
- Produzione media uova/gallina/anno (n°) 300
- Tecnica allevamento in gabbie sovrapposte

Spese specifiche (media)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/100 pz)	Miglioramento benessere animale (MBA) (Euro/100 pz)	Differenziale (Euro/100 pz)
Pollastre	1,93	1,93	0
Alimentazione	3,60	3,78	0,18 (+ 5%)
Lavoro	0,40	0,46	0,06 (+ 15%)
Spese energetiche	0,42	0,46	0,04 (+ 10%)

Veterinario + medicinali	0,03	0,026	0,004 (- 15%)
Altri costi di gestione	0,26	0,26	0
Know-how	0	0,0005	0,0005 (+ 100%)
Totale spese	6,64	6,92	0,28

Una gallina ovaioia = 0,014 UBA (Allegato V del Reg. (CE) n. 1974/06)

1 UBA = 71,43 galline

$0,28 \times 300$ (produzione media)/100 = 0,84 Euro differenziale miglioramento benessere/capo/anno

$0,84/0,014 = 60$ Euro/UBA **livello massimo del sostegno**

Entità del sostegno.

Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al “peso” attribuito alle diverse macroaree di miglioramento, definendo così un **premio base** per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
3 Euro/UBA (di cui 1 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	18 Euro/UBA	15 Euro/UBA	9 Euro/UBA	15 Euro/UBA

5.1.6.6 Pollo da carne

Nel seguente prospetto sono indicati i maggiori oneri e le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi impegni rispetto alle BPZ nell'allevamento del pollo da carne.

Ai fini del calcolo, si prevede che l'incremento degli oneri calcolati, relativamente a ciascun capo per anno, sia pari a:

- + 5% per le spese di alimentazione;
- + 15% per il costo del lavoro;
- + 10% per le spese energetiche;
- + 100% per le spese di formazione (considerati 100 Euro/azienda);

mentre la riduzione delle spese veterinarie e sanitarie è pari al 15%

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un'azienda di polli da carne che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna a realizzare un intervento pertinente all'interno di ogni macroarea di miglioramento, a partire da una situazione di normale Buona Pratica Zootecnica.

Per quanto riguarda la base dati, si fa riferimento all'analisi del costo di produzione del pollo da carne in Emilia-Romagna nell'anno 2004 (fonte: Centro Ricerche Produzioni Animali) ottenuta utilizzando i dati

tecniche ed economiche rilevati presso 50 allevamenti operanti in Regione, con animali allevati a terra su lettiera di paglia trinciata.

In particolare, verranno analizzati esclusivamente i costi espliciti (medi) degli allevamenti campione, le cui caratteristiche tecniche risultano essere le seguenti:

- Peso finale dei polli (Kg)	2,46
- Cicli per anno (n°)	4,7
- Polli per ciclo (n°)	43.000
- Mortalità nel ciclo (%)	6,0
- Indice di conversione alimenti	2,1

Spese specifiche (media)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/capo/anno)	Miglioramento benessere animale (MBA) (Euro/capo/anno)	Differenziale (Euro/capo/anno)
Pulcino	0,44	0,44	0
Alimentazione	1,28	1,34	0,06 (+ 5%)
Lavoro	0,12	0,13	0,01 (+ 15%)
Spese energetiche	0,11	0,12	0,01 (+ 10%)
Veterinario + medicinali	0,05	0,04	0,01 (- 15%)
Altri costi di gestione	0,12	0,12	0
Cattura polli	0,04	0,04	0
Know-out	0	0,0005	0,0005 (+ 100%)
Totale spese	2,16	2,23	0,07

Un pollo da carne = 0,003 UBA (Allegato V del Reg. CE n. 1974/06)

1 UBA = 333,33 polli

Euro 0,07/0,003 = **23,33 Euro/UBA** **livello massimo del sostegno**

Entità del sostegno (premio base). Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al “peso” attribuito alle diverse macroaree di miglioramento, definendo così un **premio base** per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e	B) Sistemi di allevamento e di	C) Controllo ambientale	D) Alimentazione e acqua di	E) Igiene, sanità e aspetti
----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

personale (5%)	stabilizzazione (30%)	(25%)	bevanda (15%)	comportamentali (25%)
1,17 Euro/UBA (di cui 0,39 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	7 Euro/UBA	5,83 Euro/UBA	3,5 Euro/UBA	5,83 Euro/UBA

6 Articolo 49 - Investimenti non produttivi

6.1 Misura 216 Azione 1 – Gestione Faunistica

L'azione prevede interventi di vario tipo volti alla valorizzazione del patrimonio faunistico. L'aiuto è commisurato alle spese ammissibili e si configura come un contributo in conto capitale. Pertanto ricade nelle categorie di impegno per le quali l'aiuto è calcolato su base individuale in relazione agli effettivi costi sostenuti.

6.2 Misura 216 Azione 2 – Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica

L'azione conservazione della condizione naturale o seminaturale di zone umide, costituite da corpi idrici interni e permanenti, ricadenti in ZPS. L'aiuto è commisurato alle spese ammissibili. Pertanto ricade nelle categorie di impegno per le quali l'aiuto è calcolato su base individuale in relazione agli effettivi costi sostenuti.

6.3 Misura 216 Azione 3 - - Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

L'azione è costituita dalla realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici la cui manutenzione e gestione è prevista nell'ambito dell'azione 9 della misura 214.

La giustificazione in questo caso è stata realizzata semplicemente dividendo i costi di realizzazione per ettaro, per la superficie espressa in metri quadrati, unità a cui fa riferimento l'aiuto.

I costi di realizzazione comprendono i costi di realizzazione veri e propri, i costi di progettazione e i costi di transazione calcolati al 5% del costo complessivo. Le prime due voci sono state desunte da prezziari locali.

I risultati, separatamente per pianura e collina, sono riportati nella Tabella 29.

Tabella 29 – Costi di ottemperanza all'azione 3 - misura 216

	Pianura	Collina
Costi di realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici	4417.40	3533.95
Progettazione	438.90	438.90
COSTO TOTALE	4856.30	3972.85
COSTO DI TRANSAZIONE (5%)	242.82	198.64
COSTO DI OTTEMPERANZA EURO/HA	5099.12	4171.49
COSTO DI OTTEMPERANZA EURO/MQ	0.51	0.42

7 Articolo 43 – Misura 221 - Imboschimento dei terreni agricoli

7.1 Misura 221 Azione 1 - Boschi permanenti

Per questa azione, sono concessi aiuti sulla base di quota parte dei costi di impianto e delle spese di manutenzione, nonché dei mancati redditi. Le analisi dei costi di impianto e dei costi di manutenzione per le azioni 1 e 2 sono riportate rispettivamente nella

Tabella 30 e nella Tabella 31.

Per quanto riguarda i mancati redditi si è fatto riferimento agli interi valori di Beneficio fondiario riportati nella Tabella 1 all'interno della giustificazione della Misura 211. Tali valori sono stati calcolati per i terreni della Regione sulla base dei dati INEA. Ad essi potrebbero aggiungersi altri mancati redditi derivanti da fattori produttivi diversi dal terreno, in particolare il lavoro familiare, nel caso dello IAP. Questo giustifica anche il differenziale di aiuti tra diversi soggetti (IAP - Altri).

Tabella 30 - Analisi dei costi di un impianto per categorie di materiali e opere ammessi all'aiuto - arboricoltura da legno / bosco permanente

preparazione del terreno	Fornitura e spandimento di ammendante organico (3kg/mq)		(F) 5	letame	€	710.00
	Scarificazione (rippatura)	ha	D10.65	Profondità massima metri 1	€	454.00
	Aratura	ha	D10.55	Profondità massima metri 0,6	€	258.00
	Affinamento ...	ha	D10.70	Numero massimo 2 passate	€	145.00
	Squadatura e picchettatura	ha	E10.42		€	530.00
Acquisto materiale d'impianto	Semenzale ... a radice nuda	cad	E10.20			
	Trapianto ... a radice nuda	cad				
	Semenzale ... in fitocella	cad		1,42 x 1111	€	1,577.62
Messa a dimora	A radice nuda	cad	E10.45			
	In fitocella	cad	E10.45	1,65 per 1111	€	1,830.00
Protezione	Shelters	cad	E.10.55	1,29 per 1111 1430	€	1,433.19
	Recinzione anti lepre	m	(F) 72	m lineare (€1664,00)		
	Spese tecniche			Sempre inferiori all' 8 %	€	555.02
					€	7,492.83
(F)	ELENCO PREZZI PER OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA Approvato con DGR n. 2892 in data 17-12-2001					
D/E	Prezzario per opere e interventi in agricoltura - revisione e aggiornamento 2002					

Tabella 31 - Costi di manutenzione- Arboricoltura da legno e bosco permanente

	Misura					Azione 1		Azione 2	
		Prezziario	Materiali e/o Opere	quinquennio	annuale	quinquennio	annuale		
Risarcimento	cad	€2,58	200	E10.50	piantine in contenitore	€ 516,00	€103,20	€ 516,00	€ 103,20
Lavorazione tra le file (primi 2 anni 470€) Lavorazione lungo le file (ultimi 3	ha	470	200	E10.65	Profondità massima metri 1	€1.540,00	€308,00	€1.540,00	€ 308,00
Potatura bosco (due anni, indicativamente 1° e 4°)	ha	100 € + 340 €		D10.55	Profondità massima metri 0,6	€ 440,00	€ 88,00		
Potatura arboricoltura da legno	ha	100+170+270+340+340		D10.70	Numero massimo 2 passate			€1.220,00	€ 244,00
Irrigazione soccorso	cad	150 €	2 int	Veneto		€ 300,00	€ 60,00	€ 300,00	€ 60,00

7.2 Misura 221 Azione 2 - arboricoltura da legno a ciclo medio lungo con prevalenza di latifoglie di pregio

Per questa azione, sono concessi aiuti sulla base di quota parte dei costi di impianto e delle spese di manutenzione, nonché dei mancati redditi. Le analisi dei costi di impianto e dei costi di manutenzione sono riportate nella

Tabella 30 e nella Tabella 31. La giustificazione dell'aiuto per mancati redditi è analoga a quella dell'azione 1.

7.3 Misura 221 Azione 3 - arboricoltura da legno a ciclo breve - pioppicoltura eco-compatibile

Per questa azione, sono concessi aiuti sulla base di quota parte dei soli costi di impianto. L'analisi dei costi di impianto è riportata nella Tabella 32.

Tabella 32 - Analisi dei costi di un impianto per categorie di materiali e opere ammessi all'aiuto - pioppicoltura

CATEGORIE DI MATERIALI E/O OPERE AMMESSI A PAGAMENTO				
Azione 3			Impianto di pioppeto 6x6	
	Misura	Prezziario	Materiali e/o Opere	
Fornitura e spandimento di ammendante organico (3kg/mq)		(F) 5	letame	€ 710,00
Scarificazione (rippatura)	ha	D10.65	Profondità massima metri 1	€ 454,00
Aratura	ha	D10.55	Profondità massima m 0,6	€ 258,00
Affinamento	ha	D10.70	a due 2 passate	€ 145,00
Squadatura e picchettatura pioppelle	ha	E10.75		€ 177,00
	Cad.	E10.75	rife 6x6(275x6,78)	€ 1.864,50
Apertura buche con trivella e messa a dimora	Cad.	E10.75	rife 6x6(275x3,76)	€ 1.034,00
Spese tecniche			Sempre inferiori all' 8 % del costo	€ 371,40
				€ 5.013,90

8 Articolo 48 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

La Misura relativa a questo articolo è stata inclusa sotto quelle di cui all'articolo 49 – Investimenti non produttivi

9 Articolo 49 – Investimenti forestali non produttivi

9.1 Misura 227 – Investimenti forestali non produttivi

Prevede il pagamento di una quota dei costi ammissibili sulla base di istruttoria. La tipologia di Misura ricade tra quelle in cui l'aiuto è commisurato alle spese individualmente sostenute e documentate. Non si ritiene pertanto di dover procedere alla valutazione e conferma dell'aiuto.

10 Accordi agroambientali

10.1 Metodologia e fonti di informazioni

La misura di sostegno agli accordi agroambientali locali prevede un sostegno finanziario per agli agricoltori partecipanti agli accordi agroambientali. Tale sostegno è giustificato in relazione ai costi di transazione e a costi (e mancati redditi) aggiuntivi derivanti dalla partecipazione all'accordo.

Sulla base dell'esperienza rilevata dalla precedente programmazione, l'applicazione degli accordi agroambientali dà luogo a due tipologie di costi:

1. costi di transazione derivanti principalmente da attività ex ante di negoziazione e coordinamento;
2. costi di transazione e adattamento derivanti dalla modifica degli impegni aziendali secondo le necessità del contenuto complessivo dell'accordo.

I costi del tipo 1 sono prevalentemente identificabili con costi di lavoro relativi al tempo impiegato in attività di preparazione dell'accordo. I costi del tipo 2 sono invece assimilabili a mancati redditi derivanti da minore flessibilità e maggiori vincoli rispetto all'ipotesi di applicazione della Misura da parte della singola azienda indipendentemente dall'accordo. Tali costi risultano più

evidenti in alcuni casi, in particolare nel caso della Misura 214 azione 8 applicata in combinazione con la Misura 214 azione 6.

Tali rilievi rendono giustificabile l'introduzione di un pagamento specifico a compensazione dei costi di partecipazione agli accordi agroambientali.

La quantificazione di questi costi è particolarmente complessa, sia perché si tratta in parte di costi fissi aziendali, sia perché sono il risultato della differenza tra due ipotesi adeguamento complessivo dell'assetto aziendale all'applicazione delle Misure. La variabilità dei costi dipende inoltre dal fatto che si tratta di costi influenzati sia dalla complessità delle singole misure, sia dal numero di misure adottate nella singole aziende.

10.2 Risultati

In base alle informazioni disponibili, i costi relativi alla tipologia di costo n. 1 sono stimabili nell'ordine dei 10-30 euro/ha (Bartolini et al., 2006).

I costi della tipologia n. 2 sono da valutare in relazione alla Misura considerata. In generale si può ritenere che tali costi siano prevalentemente da attribuire al diverso costo opportunità prodotto da diverse porzioni di terreno all'interno dell'azienda. L'ordine di grandezza di tali costi si può pertanto stimare mediamente dell'ordine di 50-150 euro/ha.

Dati i numerosi fattori che influenzano il verificarsi di tali costi, si ritiene appropriato stabilire l'aiuto in termini percentuali (massimo 20% degli altri costi mancati redditi), con un massimale pari a 120 euro, che ricade nel range di costi stimato (60-180).

11 Bibliografia e fonti

11.1 Riferimenti bibliografici

- Bartolini F., Gallerani V. e Viaggi D. (2006): Costi di transazione nelle misure agroambientali in Emilia Romagna, documento interno ITAES, Bologna.
- Bezzi G., Monti A. e Venturi G. (2006): Colture da energia: tecniche di coltivazione e gestione agronomica, Supplemento ad Agricoltura, 30, 2006, pp. 24-30.
- Carminati G. (2006): Valutazione economica di un impianto per la produzione di energia termica da biomasse vegetali, Tesi di laurea realizzata presso il Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie, Università di Bologna.
- European Commission - Rural Development Committee (2006): Agri-environment commitments and their verifiability, Working Document RD10/07/2006.
- INEA (2005): Valutazione della congruenza dei premi delle misure di SR - Metodologia di calcolo e processo di verifica e conferma dei dati, bozza 18 Settembre 2006.
- North, Douglass C., and Robert P. Thomas, (1973) The Rise of the Western World: A New Economic History, Cambridge: Cambridge University Press.
- Povellato A. (2005): Crescono le superfici in affitto ma i canoni restano stabili, L'Informatore Agrario 49/2005, pp. 29-33
- Regione Emilia Romagna (2000): Giustificazione economica degli aiuti previsti dalle misure 2.f e 2.h del piano regionale di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, Bologna.

- Regione Emilia Romagna (2003): Valutazione intermedia del piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 della regione Emilia Romagna. Bologna.
- Regione Emilia Romagna (2006): Valutazione intermedia del piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 della regione Emilia Romagna. Aggiornamento al 2005 del rapporto di valutazione intermedia, Bologna.
- Rinaldi Ceroni F. (2005): I costi di produzione di alcune colture aboree ed erbacee – 2004, Provincia di Ravenna.
- Van Huylembroeck G., D’Haese M. e Verspecht A. (2005): Methodology for analysing private transaction costs, ITAES deliverable WP6 P3 D5.

11.2 Fonti statistiche

- Regione Emilia Romagna (2005): Statistiche regionali, sito web.
- Regione Emilia Romagna (2006): Database RICA 2004-2005.

12 Allegato 1 Calcolo dei costi di partecipazione per ogni coltura (Produzione Integrata)

Nel presente allegato sono riportati i costi di partecipazione per ogni coltura considerata. Il calcolo del margine lordo colturale deriva dalla differenza tra la Produzione Lorda Vendibile (PLV) e i costi sia diretti sia costi indiretti imputabili alla coltura e alla gestione. La PLV è determinata dalla somma dei prodotti e dei sottoprodotti qualora siano vendibili.. I costi concernenti le operazioni colturali sono gli esborsi effettuati per le lavorazioni del terreno, per le operazioni colturali di semina, difesa, concimazione irrigazione e raccolta. Invece nella categoria altri costi rientrano gli esborsi effettuati per l’assicurazione, costi di vendita, costi finanziari e costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi.

Nella prima colonna sono riportati gli impegni pertinenti collegati all’implementazione dell’impegno. Nella seconda colonna sono riportati i costi della baseline riferiti alla coltura oggetto di valutazione, mentre nella terza colonna sono riportati i costi della stessa coltura ma riferita alla tecnica integrata.

Tabella 33 – Costo di partecipazione per medica

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Integrato (b)	Diff. Integrato- Baseline (a-b) (costo di partecipazione)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	B1- E2	85.08	79.97	-5.10
Prezzo prodotto		11.00	11.00	0.00
Quantità sottoprodotto		0.98	0.98	0.00
Prezzo sottoprodotto		2.81	2.81	0.00
PLV prodotto		936.10	879.93	-56.17
PLV sottoprodotto		2.76	2.76	0.00
PLV totale		938.86	882.70	-56.17
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		73.56	73.56	0.00
Semina		36.51	36.51	0.00
Concimazione	B1 - B3 - E1	58.29	68.16	9.87
Difesa	E2	31.19	28.26	-2.94
Irrigazione		0.00	0.00	0.00
Raccolta		253.10	253.10	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	0.00	22.07	22.07
Costi diretti di gestione	B1 - B2 - B3 - G1 - E1 - E3	30.40	125.00	94.60
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		483.05	606.65	123.60
Margine lordo		455.81	276.04	-179.77
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-8.99
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				188.76
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				28.38
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				160.38

Tabella 34 – Costo di partecipazione per grano

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Integrato (b)	Diff. Integrato- Baseline (a-b) (costo di partecipazione)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	B1- E2	60.57	56.93	-3.63
Prezzo prodotto		12.82	12.82	0.00
Quantità sottoprodotto		4.43	4.43	0.00
Prezzo sottoprodotto		4.36	4.36	0.00
PLV prodotto		776.37	729.79	-46.58
PLV sottoprodotto		19.31	19.31	0.00
PLV totale		795.68	749.09	-46.58
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		240.65	240.65	0.00
Semina		80.76	80.76	0.00
Concimazione	B1 - B3 - E1	148.66	126.96	-21.70
Difesa	E2	112.25	101.68	-10.57
Irrigazione		0.00	0.00	0.00
Raccolta		196.24	196.24	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	0.00	18.73	18.73
Costi diretti di gestione della misura	B1 - B2 - B3 - G1 - E1 - E3	30.40	125.00	94.60
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		808.95	890.00	81.05
Margine lordo		-13.28	-140.91	-127.63
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-6.38
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				134.01
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				28.38
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				105.63

Tabella 35 – Costo di partecipazione per mais

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Integrato (b)	Diff. Integrato- Baseline (a-b) (costo di partecipazione)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	B1- B3 -E3	91.05	85.59	-5.46
Prezzo prodotto		12.41	12.41	0.00
Quantità sottoprodotto		2.52	2.52	0.00
Prezzo sottoprodotto		3.11	3.11	0.00
PLV prodotto		1129.59	1061.82	-67.78
PLV sottoprodotto		7.83	7.83	0.00
PLV totale		1137.42	1069.64	-67.78
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		271.33	271.33	0.00
Semina		220.34	220.34	0.00
Concimazione	B1 - B3 - E1	197.67	158.84	-38.83
Difesa	E2	152.05	137.73	-14.32
Irrigazione		0.00	0.00	0.00
Raccolta		411.55	411.55	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	0.00	26.74	26.74
Costi diretti di gestione della misura	B1 - B2 - B3 - G1 - E1 - E3	30.40	125.00	94.60
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		1283.34	1351.53	68.19
Margine lordo		-145.93	-281.89	-135.97
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-6.80
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				142.76
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				28.38
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				114.38

Tabella 36 – Costo di partecipazione per orzo

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Integrato (b)	Diff. Integrato- Baseline (a-b) (costo di partecipazione)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	B1- B3 -E3	47.91	45.04	-2.87
Prezzo prodotto		12.80	12.80	0.00
Quantità sottoprodotto		4.86	4.86	0.00
Prezzo sottoprodotto		4.14	4.14	0.00
PLV prodotto		613.28	576.48	-36.80
PLV sottoprodotto		20.12	20.12	0.00
PLV totale		633.40	596.60	-36.80
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		203.96	203.96	0.00
Semina		91.03	91.03	0.00
Concimazione	B1 - B3 - E1	155.38	131.33	-24.05
Difesa	E2	9.58	8.68	-0.90
Irrigazione		0.00	0.00	0.00
Raccolta		167.00	167.00	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	0.00	14.92	14.92
Costi diretti di gestione della misura	B1 - B2 - B3 - G1 - E1 - E3	30.40	125.00	94.60
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		657.36	741.92	84.56
Margine lordo		-23.96	-145.32	-121.36
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-6.07
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				127.43
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				28.38
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				99.05

Tabella 37 – Costo di partecipazione per sorgo

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Integrato (b)	Diff. Integrato- Baseline (a-b) (costo di partecipazione)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	B1- B3 -E3	85.99	80.83	-5.16
Prezzo prodotto		9.58	9.58	0.00
Quantità sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
Prezzo sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV prodotto		823.97	774.53	-49.44
PLV sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV totale		823.97	774.53	-49.44
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		350.00	350.00	0.00
Semina		159.00	159.00	0.00
Concimazione	B1 - B3 - E1	225.60	177.01	-48.59
Difesa	E2	53.00	48.01	-4.99
Irrigazione		0.00	0.00	0.00
Raccolta		273.00	273.00	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	0.00	19.36	19.36
Costi diretti di gestione della misura	B1 - B2 - B3 - G1 - E1 - E3	30.40	125.00	94.60
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		1091.00	1151.39	60.39
Margine lordo		-267.03	-376.85	-109.82
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-5.49
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				115.31
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				28.38
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				86.93

Tabella 38 – Costo di partecipazione per bietola

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Integrato (b)	Diff. Integrato- Baseline (a-b) (costo di partecipazione)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	B1- B3 -E3	471.94	443.62	-28.32
Prezzo prodotto		5.00	5.00	0.00
Quantità sottoprodotto		3.15	3.15	0.00
Prezzo sottoprodotto		3.70	3.70	0.00
PLV prodotto		2360.93	2219.27	-141.66
PLV sottoprodotto		11.67	11.67	0.00
PLV totale		2372.60	2230.94	-141.66
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		398.14	398.14	0.00
Semina		228.25	228.25	0.00
Concimazione	B1 - B3 - E1	166.03	138.26	-27.77
Difesa	E2	308.05	279.03	-29.02
Irrigazione		0.00	0.00	0.00
Raccolta		333.79	333.79	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	0.00	111.55	111.55
Costi diretti di gestione della misura	B1 - B2 - B3 - G1 - E1 - E3	30.40	132.20	101.80
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		1464.65	1621.21	156.56
Margine lordo		907.95	609.74	-298.21
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-14.91
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				313.12
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				30.54
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				282.58

Tabella 39 – Costo di partecipazione per pomodoro

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Integrato (b)	Diff. Integrato- Baseline (a-b) (costo di partecipazione)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	B1- B3 -E3	619.03	594.27	-24.76
Prezzo prodotto		5.45	5.45	0.00
Quantità sottoprodotto		5.33	5.33	0.00
Prezzo sottoprodotto		3.55	3.55	0.00
PLV prodotto		3371.78	3236.91	-134.87
PLV sottoprodotto		18.93	18.93	0.00
PLV totale		3390.72	3255.85	-134.87
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		150.00	150.00	0.00
Semina		1002.00	1002.00	0.00
Concimazione	B1 - B3 - E1	362.60	266.15	-96.45
Difesa	E2	440.00	398.55	-41.45
Irrigazione		71.00	71.00	0.00
Raccolta		1000.00	1000.00	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	0.00	130.23	130.23
Costi diretti di gestione della misura	B1 - B2 - B3 - G1 - E1 - E3	44.40	225.00	180.60
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		3070.00	3242.93	172.93
Margine lordo		320.72	12.91	-307.80
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-15.39
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				323.19
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				54.18
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				269.01

Tabella 40 – Costo di partecipazione per patata

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Integrato (b)	Diff. Integrato- Baseline (a-b) (costo di partecipazione)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	B1- B3 -E3	263.97	253.41	-10.56
Prezzo prodotto		19.31	19.31	0.00
Quantità sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
Prezzo sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV prodotto		5098.37	4894.43	-203.93
PLV sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV totale		5098.37	4894.43	-203.93
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		326.00	326.00	0.00
Semina		762.00	762.00	0.00
Concimazione	B1 - B3 - E1	437.60	314.94	-122.66
Difesa	E2	506.00	458.33	-47.67
Irrigazione		70.00	70.00	0.00
Raccolta		975.00	975.00	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	0.00	195.78	195.78
Costi diretti di gestione della misura	B1 - B2 - B3 - G1 - E1 - E3	44.40	225.00	180.60
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		3121.00	3327.05	206.05
Margine lordo		1977.37	1567.38	-409.99
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				-20.50
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				430.49
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				54.18
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				376.31

Tabella 41 – Costo di partecipazione per melone

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Integrato (b)	Diff. Integrato- Baseline (a-b) (costo di partecipazione)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	B1- B3 -E3	231.22	221.97	-9.25
Prezzo prodotto		35.64	35.64	0.00
Quantità sottoprodotto		20.48	20.48	0.00
Prezzo sottoprodotto		0.73	0.73	0.00
PLV prodotto		8241.74	7912.07	-329.67
PLV sottoprodotto		14.96	14.96	0.00
PLV totale		8256.70	7927.03	-329.67
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		331.00	331.00	0.00
Semina		749.00	749.00	0.00
Concimazione	B1 - B3 - E1	421.60	304.53	-117.07
Difesa	E2	498.00	451.09	-46.91
Irrigazione		71.00	71.00	0.00
Raccolta		975.00	975.00	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	0.00	317.08	317.08
Costi diretti di gestione della misura	B1 - B2 - B3 - G1 - E1 - E3	44.40	225.00	180.60
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		3090.00	3423.70	333.70
Margine lordo		5166.70	4503.33	-663.37
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-33.17
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				696.54
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				54.18
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				642.36

Tabella 42 – Costo di partecipazione per fagiolino

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Integrato (b)	Diff. Integrato- Baseline (a-b) (costo di partecipazione)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	B1- B3 -E3	115.83	111.20	-4.63
Prezzo prodotto		60.03	60.03	0.00
Quantità sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
Prezzo sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV prodotto		6953.67	6675.52	-278.15
PLV sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV totale		6953.67	6675.52	-278.15
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		399.00	399.00	0.00
Semina		364.00	364.00	0.00
Concimazione	B1 - B3 - E1	338.60	250.53	-88.07
Difesa	E2	706.00	639.49	-66.51
Irrigazione		100.00	100.00	0.00
Raccolta		157.00	157.00	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	0.00	267.02	267.02
Costi diretti di gestione della misura	B1 - B2 - B3 - G1 - E1 - E3	44.40	225.00	180.60
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		2109.00	2402.05	293.05
Margine lordo		4844.67	4273.47	-571.19
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				-28.56
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				599.75
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				54.18
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				545.57

Tabella 43 – Costo di partecipazione per olivo

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Integrato (b)	Diff. Integrato- Baseline (a-b) (costo di partecipazione)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	B1- B3 -E3	32.07	31.43	-0.64
Prezzo prodotto		53.87	53.87	0.00
Quantità sottoprodotto		0.10	0.10	0.00
Prezzo sottoprodotto		962.33	962.33	0.00
PLV prodotto		1727.50	1692.95	-34.55
PLV sottoprodotto		96.23	96.23	0.00
PLV totale		1823.73	1789.18	-34.55
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		88.00	88.00	0.00
Potatura		500.00	500.00	0.00
Concimazione	B1 - B3 - E1	103.40	116.71	13.31
Difesa	E2	92.00	102.64	10.64
Irrigazione		0.00	0.00	0.00
Raccolta		1000.00	1000.00	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	0.00	89.46	89.46
Costi diretti di gestione della misura	B1 - G1 - E1 - E3	53.15	290.50	237.35
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		1836.55	2187.30	350.75
Margine lordo		-12.82	-398.12	-385.30
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				-19.27
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				404.57
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				71.21
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				333.36

Tabella 44 – Costo di partecipazione per castagno

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Integrato (b)	Diff. Integrato- Baseline (a-b) (costo di partecipazione)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	B1- B3 -E3	10.00	9.80	-0.20
Prezzo prodotto		250.00	250.00	0.00
Quantità sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
Prezzo sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV prodotto		2500.00	2450.00	-50.00
PLV sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV totale		2500.00	2450.00	-50.00
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		836.00	836.00	0.00
Potatura		500.00	500.00	0.00
Concimazione	B1 - B3 - E1	257.40	249.30	-8.10
Difesa	E2	100.00	111.56	11.56
Irrigazione		0.00	0.00	0.00
Raccolta		0.00	0.00	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	0.00	122.50	122.50
Costi diretti di gestione della misura	B1 - G1 - E1 - E3	53.15	290.50	237.35
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		1746.55	2109.87	363.32
Margine lordo		753.45	340.13	-413.32
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-20.67
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				433.98
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				71.21
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				362.78

Tabella 45 – Costo di partecipazione per vite

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Integrato (b)	Diff. Integrato- Baseline (a-b) (costo di partecipazione)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	B1- B3 -E3	151.35	151.35	0.00
Prezzo prodotto		30.02	30.02	0.00
Quantità sottoprodotto		1.15	1.15	0.00
Prezzo sottoprodotto		136.47	136.47	0.00
PLV prodotto		4544.34	4544.34	0.00
PLV sottoprodotto		156.96	156.96	0.00
PLV totale		4701.31	4701.31	0.00
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		589.67	589.67	0.00
Potatura		522.47	522.47	0.00
Concimazione	B1 - B3 - E1	323.78	306.46	-17.32
Difesa	E2	1340.39	1495.37	154.98
Irrigazione		0.00	0.00	0.00
Raccolta		1462.07	1462.07	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	0.00	235.07	235.07
Costi diretti di gestione della misura	B1 - G1 - E1 - E3	53.15	292.50	239.35
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		4291.54	4903.62	612.08
Margine lordo		409.77	-202.31	-612.08
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				-30.60
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				642.68
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				71.81
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				570.87

Tabella 46 – Costo di partecipazione per susino

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Integrato (b)	Diff. Integrato- Baseline (a-b) (costo di partecipazione)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	B1- B3 -E3	122.83	122.83	0.00
Prezzo prodotto		51.03	51.03	0.00
Quantità sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
Prezzo sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV prodotto		6268.34	6268.34	0.00
PLV sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV totale		6268.34	6268.34	0.00
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		396.37	396.37	0.00
Potatura e Diradamento		972.27	972.27	0.00
Concimazione	B1 - B3 - E1	115.51	127.13	11.62
Difesa	E2	714.80	797.44	82.65
Irrigazione		365.19	365.19	0.00
Raccolta		1983.29	1983.29	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	0.00	313.42	313.42
Costi diretti di gestione della misura	B1 - G1 - E1 - E3	53.15	292.50	239.35
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		4600.58	5247.62	647.04
Margine lordo		1667.76	1020.72	-647.04
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				-32.35
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				679.39
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				71.81
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				607.59

Tabella 47 – Costo di partecipazione per albicocco

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Integrato (b)	Diff. Integrato- Baseline (a-b) (costo di partecipazione)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	B1- B3 -E3	105.12	105.12	0.00
Prezzo prodotto		49.32	49.32	0.00
Quantità sottoprodotto		0.05	0.05	0.00
Prezzo sottoprodotto		519.40	519.40	0.00
PLV prodotto		5184.89	5184.89	0.00
PLV sottoprodotto		25.71	25.71	0.00
PLV totale		5210.60	5210.60	0.00
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		486.87	486.87	0.00
Potatura e Diradamento		1769.87	1769.87	0.00
Concimazione	B1 - B3 - E1	105.53	118.54	13.01
Difesa	E2	448.69	500.57	51.88
Irrigazione		351.32	351.32	0.00
Raccolta		1878.31	1878.31	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	0.00	260.53	260.53
Costi diretti di gestione della misura	B1 - G1 - E1 - E3	53.15	292.50	239.35
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		5093.73	5658.51	564.77
Margine lordo		116.87	-447.90	-564.77
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				-28.24
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				593.01
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				71.81
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				521.20

Tabella 48 – Costo di partecipazione per actinidia

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Integrato (b)	Diff. Integrato- Baseline (a-b) (costo di partecipazione)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	B1- B3 -E3	172.11	172.11	0.00
Prezzo prodotto		38.23	38.23	0.00
Quantità sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
Prezzo sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV prodotto		6579.18	6579.18	0.00
PLV sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV totale		6579.18	6579.18	0.00
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		386.13	386.13	0.00
Potatura e Diradamento		2481.39	2481.39	0.00
Concimazione	B1 - B3 - E1	794.55	716.96	-77.58
Difesa	E2	490.06	546.72	56.66
Irrigazione		874.62	874.62	0.00
Raccolta		1716.47	1716.47	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	0.00	328.96	328.96
Costi diretti di gestione della misura	B1 - G1 - E1 - E3	53.15	292.50	239.35
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		6796.37	7343.76	547.39
Margine lordo		-217.19	-764.58	-547.39
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				-27.37
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				574.76
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				71.81
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				502.95

Tabella 49 – Costo di partecipazione per pesco

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Integrato (b)	Diff. Integrato- Baseline (a-b) (costo di partecipazione)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	B1- E2	171.90	171.90	0.00
Prezzo prodotto		30.50	30.50	0.00
Quantità sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
Prezzo sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV prodotto		5243.45	5243.45	0.00
PLV sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV totale		5243.45	5243.45	0.00
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		521.21	521.21	0.00
Potatura e Diradamento		2481.44	2481.44	0.00
Concimazione	B1 - B3 - E1	118.38	129.61	11.22
Difesa	E2	1023.19	1141.50	118.31
Irrigazione		577.69	577.69	0.00
Raccolta		2372.78	2372.78	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	0.00	262.17	262.17
Costi diretti di gestione della misura	B1 - G1 - E1 - E3	53.15	436.00	382.85
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		7147.85	7922.41	774.55
Margine lordo		-1904.40	-2678.95	-774.55
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				-38.73
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				813.28
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				114.86
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				698.43

Tabella 50 – Costo di partecipazione per pero

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Integrato (b)	Diff. Integrato- Baseline (a-b) (costo di partecipazione)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	B1- B3 -E3	268.53	268.53	0.00
Prezzo prodotto		32.16	32.16	0.00
Quantità sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
Prezzo sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV prodotto		8634.57	8634.57	0.00
PLV sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV totale		8634.57	8634.57	0.00
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		887.10	887.10	0.00
Potatura e Diradamento		2423.46	2423.46	0.00
Concimazione	B1 - B3 - E1	196.21	201.79	5.57
Difesa	E2	2659.00	2966.45	307.45
Irrigazione		614.73	614.73	0.00
Raccolta		3051.62	3051.62	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	0.00	431.73	431.73
Costi diretti di gestione della misura	B1 - G1 - E1 - E3	53.15	436.00	382.85
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		9885.27	11012.87	1127.60
Margine lordo		-1250.70	-2378.30	-1127.60
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				-56.38
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				1183.98
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				114.86
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				1069.13

Tabella 51 – Costo di partecipazione per melo

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Integrato (b)	Diff. Integrato- Baseline (a-b) (costo di partecipazione)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	B1- B3 -E3	209.80	209.80	0.00
Prezzo prodotto		35.59	35.59	0.00
Quantità sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
Prezzo sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV prodotto		7467.41	7467.41	0.00
PLV sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV totale		7467.41	7467.41	0.00
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno		155.85	155.85	0.00
Potatura e Diradamento		1053.78	1053.78	0.00
Concimazione	B1 - B3 - E1	66.98	90.52	23.53
Difesa	E2	2884.00	3217.46	333.46
Irrigazione		155.85	155.85	0.00
Raccolta		1607.04	1607.04	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	E2 - B1 - B3	0.00	373.37	373.37
Costi diretti di gestione della misura	B1 - G1 - E1 - E3	53.15	436.00	382.85
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		5976.65	7089.87	1113.22
Margine lordo		1490.76	377.55	-1113.22
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				-55.66
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				1168.88
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				114.86
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				1054.03

13 Allegato 2 Calcolo dei costi di partecipazione per ogni coltura (azione 2, Produzioni Vegetali)

Nel presente allegato sono riportati i costi di partecipazione per ogni coltura considerata. Il calcolo del margine lordo colturale deriva dalla differenza tra la Produzione Lorda Vendibile (PLV) e i costi sia diretti sia costi indiretti imputabili alla coltura e alla gestione. La PLV è determinata dalla somma dei prodotti e dei sottoprodotti qualora siano vendibili.. I costi concernenti le operazioni colturali sono gli esborsi effettuati per le lavorazioni del terreno, per le operazioni colturali di semina, difesa, concimazione irrigazione e raccolta. Invece nella categoria altri costi rientrano gli esborsi effettuati per l'assicurazione, costi di vendita, costi finanziari e costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi.

Nella prima colonna sono riportati gli impegni pertinenti collegati all'implementazione dell'impegno. Nella seconda colonna sono riportati i costi della baseline riferiti alla coltura oggetto

di valutazione, mentre nella terza colonna sono riportati i costi della stessa coltura ma riferita alla tecnica integrata.

Tabella 52 – Costo di partecipazione per medica

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Biologico (b)	Diff. Integrato-Baseline (c-b) (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	A - B	85.08	74.02	-11.06
Prezzo prodotto	A - B	11.00	11.88	0.88
Quantità sottoprodotto		0.98	0.98	0.00
Prezzo sottoprodotto		2.81	2.81	0.00
PLV prodotto		936.10	879.56	-56.54
PLV sottoprodotto		2.76	2.76	0.00
PLV totale		938.86	882.32	-56.54
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	73.56	80.18	6.62
Semina		36.51	36.51	0.00
Concimazione	B	22.69	25.64	2.95
Difesa	A	31.19	31.19	0.00
Irrigazione		0.00	0.00	0.00
Raccolta		253.10	253.10	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B	0.00	22.06	22.06
Costi diretti di gestione della misura	C - D	19.90	115.00	95.10
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		436.95	563.68	126.73
Margine lordo		501.91	318.64	-183.27
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-9.16
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				192.43
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				28.53
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				163.90

Tabella 53 – Costo di partecipazione per grano

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Biologico (b)	Diff. Biologico- Baseline (c-b) (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	A - B	60.57	52.69	-7.87
Prezzo prodotto	A - B	12.82	14.10	1.28
Quantità sottoprodotto		4.43	4.43	0.00
Prezzo sottoprodotto		4.36	4.36	0.00
PLV prodotto		776.37	742.99	-33.38
PLV sottoprodotto		19.31	19.31	0.00
PLV totale		795.68	762.29	-33.38
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	240.65	262.31	21.66
Semina		80.76	80.76	0.00
Concimazione	B	113.06	127.76	14.70
Difesa	A	112.25	112.25	0.00
Irrigazione		0.00	0.00	0.00
Raccolta		196.24	196.24	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B	0.00	19.06	19.06
Costi diretti di gestione della misura	C - D	19.90	113.40	93.50
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		762.85	911.77	148.91
Margine lordo		32.82	-149.47	-182.30
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-9.11
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				191.41
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				28.05
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				163.36

Tabella 54 – Costo di partecipazione per mais

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Biologico (b)	Diff. Integrato- Baseline (c-b) (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	A - B - E	91.05	79.21	-11.84
Prezzo prodotto		12.41	13.65	1.24
Quantità sottoprodotto		2.52	2.52	0.00
Prezzo sottoprodotto		3.11	3.11	0.00
PLV prodotto		1129.59	1081.02	-48.57
PLV sottoprodotto		7.83	7.83	0.00
PLV totale		1137.42	1088.85	-48.57
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	271.33	295.75	24.42
Semina		220.34	220.34	0.00
Concimazione	B	162.07	183.14	21.07
Difesa		152.05	152.05	0.00
Irrigazione		0.00	0.00	0.00
Raccolta		411.55	411.55	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B - E	0.00	27.22	27.22
Costi diretti di gestione della misura	C - D - E	19.90	113.40	93.50
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		1237.24	1403.45	166.21
Margine lordo		-99.83	-314.61	-214.78
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				-10.74
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				225.52
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				28.05
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				197.47

Tabella 55 – Costo di partecipazione per orzo

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Biologico (b)	Diff. Integrato- Baseline (c-b) (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	A - B - E	47.91	41.68	-6.23
Prezzo prodotto		12.80	14.08	1.28
Quantità sottoprodotto		4.86	4.86	0.00
Prezzo sottoprodotto		4.14	4.14	0.00
PLV prodotto		613.28	586.91	-26.37
PLV sottoprodotto		20.12	20.12	0.00
PLV totale		633.40	607.03	-26.37
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	203.96	222.32	18.36
Semina		91.03	91.03	0.00
Concimazione	B	119.78	135.35	15.57
Difesa		9.58	9.58	0.00
Irrigazione		0.00	0.00	0.00
Raccolta		167.00	167.00	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B - E	0.00	15.18	15.18
Costi diretti di gestione della misura	C - D - E	19.90	113.40	93.50
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		611.26	753.86	142.60
Margine lordo		22.14	-146.83	-168.97
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-8.45
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				177.42
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				28.05
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				149.37

Tabella 56 – Costo di partecipazione per sorgo

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Biologico (b)	Diff. Integrato- Baseline (c-b) (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	A - B - E	85.99	74.81	-11.18
Prezzo prodotto		9.58	10.54	0.96
Quantità sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
Prezzo sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV prodotto		823.97	788.54	-35.43
PLV sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV totale		823.97	788.54	-35.43
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	350.00	381.50	31.50
Semina		159.00	159.00	0.00
Concimazione	B	190.00	214.70	24.70
Difesa		53.00	53.00	0.00
Irrigazione		0.00	0.00	0.00
Raccolta		273.00	273.00	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B - E	0.00	19.71	19.71
Costi diretti di gestione della misura	C - D - E	19.90	113.40	93.50
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		1044.90	1214.31	169.41
Margine lordo		-220.93	-425.77	-204.84
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-10.24
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				215.09
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				28.05
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				187.04

Tabella 57 – Costo di partecipazione per bietola

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Biologico (b)	Diff. Integrato- Baseline (c-b) (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	A - B - E	471.94	410.59	-61.35
Prezzo prodotto		5.00	5.25	0.25
Quantità sottoprodotto		3.15	3.15	0.00
Prezzo sottoprodotto		3.70	3.70	0.00
PLV prodotto		2360.93	2156.71	-204.22
PLV sottoprodotto		11.67	11.67	0.00
PLV totale		2372.60	2168.38	-204.22
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	398.14	433.98	35.83
Semina		228.25	228.25	0.00
Concimazione	B	130.43	147.38	16.96
Difesa		308.05	308.05	0.00
Irrigazione		0.00	0.00	0.00
Raccolta		333.79	333.79	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B - E	0.00	108.42	108.42
Costi diretti di gestione della misura	C - D - E	19.90	120.60	100.70
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		1418.55	1680.46	261.91
Margine lordo		954.05	487.92	-466.13
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-23.31
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				489.43
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				30.21
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				459.22

Tabella 58 – Costo di partecipazione per pomodoro

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Biologico (b)	Diff. Integrato- Baseline (c-b) (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	A - B - E	619.03	538.56	-80.47
Prezzo prodotto		5.45	6.26	0.82
Quantità sottoprodotto		5.33	5.33	0.00
Prezzo sottoprodotto		3.55	3.55	0.00
PLV prodotto		3371.78	3373.47	1.69
PLV sottoprodotto		18.93	18.93	0.00
PLV totale		3390.72	3392.40	1.69
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	150.00	163.50	13.50
Semina		1002.00	1002.00	0.00
Concimazione	B	327.00	369.51	42.51
Difesa		440.00	440.00	0.00
Irrigazione		71.00	71.00	0.00
Raccolta		1000.00	1000.00	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B - E	0.00	169.62	169.62
Costi diretti di gestione della misura	C - D - E	33.90	222.40	188.50
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		3023.90	3438.03	414.13
Margine lordo		366.82	-45.63	-412.44
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-20.62
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				433.07
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				56.55
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				376.52

Tabella 59 – Costo di partecipazione per patata

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Biologico (b)	Diff. Integrato- Baseline (c-b) (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	A - B - E	263.97	229.66	-34.32
Prezzo prodotto		19.31	22.21	2.90
Quantità sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
Prezzo sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV prodotto		5098.37	5100.92	2.55
PLV sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV totale		5098.37	5100.92	2.55
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	326.00	355.34	29.34
Semina		762.00	762.00	0.00
Concimazione	B	402.00	454.26	52.26
Difesa		506.00	506.00	0.00
Irrigazione		70.00	70.00	0.00
Raccolta		975.00	975.00	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B - E	0.00	255.05	255.05
Costi diretti di gestione della misura	C - D - E	33.90	222.40	188.50
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		3074.90	3600.05	525.15
Margine lordo		2023.47	1500.87	-522.60
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-26.13
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				548.73
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				56.55
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				492.18

Tabella 60 – Costo di partecipazione per melone

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Biologico (b)	Diff. Integrato- Baseline (c-b) (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	A - B - E	231.22	201.16	-30.06
Prezzo prodotto		35.64	40.99	5.35
Quantità sottoprodotto		20.48	20.48	0.00
Prezzo sottoprodotto		0.73	0.73	0.00
PLV prodotto		8241.74	8245.86	4.12
PLV sottoprodotto		14.96	14.96	0.00
PLV totale		8256.70	8260.82	4.12
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	331.00	360.79	29.79
Semina		749.00	749.00	0.00
Concimazione	B	386.00	436.18	50.18
Difesa		498.00	498.00	0.00
Irrigazione		71.00	71.00	0.00
Raccolta		975.00	975.00	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B - E	0.00	413.04	413.04
Costi diretti di gestione della misura	C - D - E	33.90	222.40	188.50
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		3043.90	3725.41	681.51
Margine lordo		5212.80	4535.41	-677.39
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-33.87
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				711.26
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				56.55
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				654.71

Tabella 61 – Costo di partecipazione per fagiolino

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Biologico (b)	Diff. Integrato- Baseline (c-b) (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	A - B - E	115.83	100.78	-15.06
Prezzo prodotto		60.03	69.04	9.00
Quantità sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
Prezzo sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV prodotto		6953.67	6957.14	3.48
PLV sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV totale		6953.67	6957.14	3.48
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	399.00	434.91	35.91
Semina		364.00	364.00	0.00
Concimazione	B	303.00	342.39	39.39
Difesa		706.00	706.00	0.00
Irrigazione		100.00	100.00	0.00
Raccolta		157.00	157.00	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B - E	0.00	347.86	347.86
Costi diretti di gestione della misura	C - D - E	33.90	222.40	188.50
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		2062.90	2674.56	611.66
Margine lordo		4890.77	4282.59	-608.18
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-30.41
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				638.59
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				56.55
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				582.04

Tabella 62 – Costo di partecipazione per olivo

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Biologico (b)	Diff. Integrato- Baseline (c-b) (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	A - B - E	32.07	27.90	-4.17
Prezzo prodotto		53.87	53.87	0.00
Quantità sottoprodotto		0.10	0.10	0.00
Prezzo sottoprodotto		962.33	962.33	0.00
PLV prodotto		1727.50	1502.93	-224.58
PLV sottoprodotto		96.23	96.23	0.00
PLV totale		1823.73	1599.16	-224.58
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	88.00	65.12	-22.88
Potatura		500.00	500.00	0.00
Concimazione	B	46.00	73.60	27.60
Difesa	A	92.00	101.20	9.20
Irrigazione		0.00	0.00	0.00
Raccolta		1000.00	1000.00	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B - E	0.00	79.96	79.96
Costi diretti di gestione della misura	C - D - E	42.65	287.40	244.75
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		1768.65	2107.28	338.63
Margine lordo		55.08	-508.12	-563.20
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-28.16
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				591.36
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				73.43
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				517.94

Tabella 63 – Costo di partecipazione per castagno

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Biologico (b)	Diff. Integrato- Baseline (c-b) (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	A - B - E	10.00	8.70	-1.30
Prezzo prodotto		250.00	250.00	0.00
Quantità sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
Prezzo sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV prodotto		2500.00	2175.00	-325.00
PLV sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV totale		2500.00	2175.00	-325.00
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	836.00	618.64	-217.36
Potatura		500.00	500.00	0.00
Concimazione	B	200.00	320.00	120.00
Difesa	A	100.00	110.00	10.00
Irrigazione		0.00	0.00	0.00
Raccolta		0.00	0.00	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B - E	0.00	108.75	108.75
Costi diretti di gestione della misura	C - D - E	42.65	287.40	244.75
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		1678.65	1944.79	266.14
Margine lordo		821.35	230.21	-591.14
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				-29.56
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				620.70
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				73.43
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				547.27

Tabella 64 – Costo di partecipazione per vite

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Biologico (b)	Diff. Integrato- Baseline (c-b) (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	A - B - E	151.35	131.68	-19.68
Prezzo prodotto		30.02	33.03	3.00
Quantità sottoprodotto		1.15	1.15	0.00
Prezzo sottoprodotto		136.47	136.47	0.00
PLV prodotto		4544.34	4348.94	-195.41
PLV sottoprodotto		156.96	156.96	0.00
PLV totale		4701.31	4505.90	-195.41
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	589.67	436.36	-153.32
Potatura		522.47	522.47	0.00
Concimazione	B	266.38	426.21	159.83
Difesa	A	1340.39	1474.43	134.04
Irrigazione		0.00	0.00	0.00
Raccolta		1462.07	1462.07	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B - E	0.00	225.29	225.29
Costi diretti di gestione della misura	C - D - E	42.65	293.40	250.75
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		4223.64	4840.24	616.60
Margine lordo		477.67	-334.34	-812.00
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-40.60
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				852.60
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				75.23
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				777.38

Tabella 65 – Costo di partecipazione per susino

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Biologico (b)	Diff. Integrato- Baseline (c-b) (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	A - B - E	122.83	106.87	-15.97
Prezzo prodotto		51.03	56.13	5.10
Quantità sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
Prezzo sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV prodotto		6268.34	5998.81	-269.54
PLV sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV totale		6268.34	5998.81	-269.54
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	396.37	293.32	-103.06
Potatura e Diradamento		972.27	972.27	0.00
Concimazione	B	58.11	92.98	34.87
Difesa	A	714.80	786.28	71.48
Irrigazione		365.19	365.19	0.00
Raccolta		1983.29	1983.29	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B - E	0.00	299.94	299.94
Costi diretti di gestione della misura	C - D - E	42.65	293.40	250.75
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		4532.68	5086.66	553.98
Margine lordo		1735.66	912.15	-823.52
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-41.18
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				864.69
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				75.23
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				789.47

Tabella 66 – Costo di partecipazione per albicocco

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Biologico (b)	Diff. Integrato- Baseline (c-b) (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	A - B - E	105.12	91.45	-13.67
Prezzo prodotto		49.32	54.26	4.93
Quantità sottoprodotto		0.05	0.05	0.00
Prezzo sottoprodotto		519.40	519.40	0.00
PLV prodotto		5184.89	4961.94	-222.95
PLV sottoprodotto		25.71	25.71	0.00
PLV totale		5210.60	4987.65	-222.95
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	486.87	360.28	-126.59
Potatura e Diradamento		1769.87	1769.87	0.00
Concimazione	B	48.13	77.01	28.88
Difesa	A	448.69	493.56	44.87
Irrigazione		351.32	351.32	0.00
Raccolta		1878.31	1878.31	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B - E	0.00	249.38	249.38
Costi diretti di gestione della misura	C - D - E	42.65	293.40	250.75
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		5025.83	5473.13	447.30
Margine lordo		184.77	-485.48	-670.25
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-33.51
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				703.76
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				75.23
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				628.53

Tabella 67 – Costo di partecipazione per actinidia

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Biologico (b)	Diff. Integrato- Baseline (c-b) (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	A - B - E	172.11	149.74	-22.37
Prezzo prodotto		38.23	42.05	3.82
Quantità sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
Prezzo sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV prodotto		6579.18	6296.27	-282.90
PLV sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV totale		6579.18	6296.27	-282.90
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	386.13	285.73	-100.39
Potatura e Diradamento		2481.39	2481.39	0.00
Concimazione	B	743.15	1189.03	445.89
Difesa	A	490.06	539.07	49.01
Irrigazione		874.62	874.62	0.00
Raccolta		1716.47	1716.47	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B - E	0.00	314.81	314.81
Costi diretti di gestione della misura	C - D - E	42.65	293.40	250.75
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		6734.47	7694.54	960.06
Margine lordo		-155.29	-1398.26	-1242.97
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				-62.15
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				1305.12
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				75.23
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				1229.89

Tabella 68 – Costo di partecipazione per pesco

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Biologico (b)	Diff. Biologico- Baseline (c-b) (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	A - B	171.90	128.92	-42.97
Prezzo prodotto	A - B	30.50	37.21	6.71
Quantità sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
Prezzo sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV prodotto		5243.45	4797.76	-445.69
PLV sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV totale		5243.45	4797.76	-445.69
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	521.21	385.70	-135.52
Potatura e Diradamento		2481.44	2481.44	0.00
Concimazione	B	60.98	97.57	36.59
Difesa	A	1023.19	1125.51	102.32
Irrigazione		577.69	577.69	0.00
Raccolta		2372.78	2372.78	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B	0.00	239.89	239.89
Costi diretti di gestione della misura	C - D	42.65	432.90	390.25
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		7079.95	7713.48	633.53
Margine lordo		-1836.50	-2915.72	-1079.22
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-53.96
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				1133.19
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				117.08
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				1016.11

Tabella 69 – Costo di partecipazione per pero

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Biologico (b)	Diff. Integrato- Baseline (c-b) (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	A - B - E	268.53	201.40	-67.13
Prezzo prodotto		32.16	43.73	11.58
Quantità sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
Prezzo sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV prodotto		8634.57	8807.26	172.69
PLV sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV totale		8634.57	8807.26	172.69
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	887.10	656.45	-230.65
Potatura e Diradamento		2423.46	2423.46	0.00
Concimazione	B	144.81	231.70	86.89
Difesa	A	2659.00	2924.90	265.90
Irrigazione		614.73	614.73	0.00
Raccolta		3051.62	3051.62	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B - E	0.00	440.36	440.36
Costi diretti di gestione della misura	C - D - E	42.65	432.90	390.25
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		9823.37	10776.12	952.76
Margine lordo		-1188.80	-1968.86	-780.06
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-39.00
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				819.07
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				117.08
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				701.99

Tabella 70 – Costo di partecipazione per melo

	Riferimento alla baseline	Baseline (a)	Biologico (b)	Diff. Integrato- Baseline (c-b) (costo di ottemperanza)
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE				
Quantità prodotto	A - B - E	209.80	157.35	-52.45
Prezzo prodotto		35.59	46.27	10.68
Quantità sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
Prezzo sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV prodotto		7467.41	7280.73	-186.69
PLV sottoprodotto		0.00	0.00	0.00
PLV totale		7467.41	7280.73	-186.69
OPERAZIONI COLTURALI				
Lavorazioni terreno	A	155.85	115.33	-40.52
Potatura e Diradamento		1053.78	1053.78	0.00
Concimazione	B	15.58	24.94	9.35
Difesa	A	2884.00	3172.40	288.40
Irrigazione		155.85	155.85	0.00
Raccolta		1607.04	1607.04	0.00
ALTRI COSTI (variazione)				
Assicurazioni	A - B - E	0.00	364.04	364.04
Costi diretti di gestione della misura	C - D - E	42.65	432.90	390.25
Altri costi operativi congiunti		0.00	0.00	0.00
Costi di vendita		0.00	0.00	0.00
Costi generali di gestione		0.00	0.00	0.00
Costi finanziari		0.00	0.00	0.00
Costi per la sottoccupazione di manodopera o altri fattori produttivi		0.00	0.00	0.00
TOTALE COSTI		5914.75	6926.26	1011.52
Margine lordo		1552.66	354.46	-1198.20
COSTI DI TRANSAZIONE LEGATI ALLA MISURA				
				-59.91
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI INTRODUZIONE				
				1258.11
RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE TRA INTRODUZIONE E MANTENIMENTO				
				117.08
COSTO TOTALE DI OTTEMPERANZA IN FASE DI MANTENIMENTO				
				1141.04

**14 Allegato 3 Misura 214 – PAGAMENTI
AGROAMBIENTALI Descrizione dei requisiti minimi
di baseline pertinenti di cui al punto 5.3.2.1.4
dell’Allegato II del Reg. (CE) 1974/05.**

AZIONE 1 – Misura 214 PRODUZIONE INTEGRATA		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell’Azione 1		
Riferimento per il calcolo degli aiuti	Impegno agroambientale dell'azione preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) Norme di Buona Conduzione Agronomica e Ambientale (BCAA) del terreno	Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti
E.1 - G.1	Registrazione degli interventi fitosanitari, e dei relativi parametri di giustificazione (presenza, livello infezioni e infestazioni, catture trappole)	Registrazione dei trattamenti (Quaderno di campagna) che prevede solo la registrazione degli interventi fitosanitari	idem	
E.1 - G.1	Rilievo dei parametri di giustificazione dei trattamenti (presenza, livello infezioni e infestazioni, catture trappole)	Uso di tutti i prodotti autorizzati a norma Direttiva 91/414/CEE senza specifici parametri di giustificazione degli interventi		
E.3	Controllo e taratura delle attrezzature per la irrorazione ai sensi Del. GR 1202/99 ogni 5 anni per le attrezzature aziendali e di 2 anni per quelle dei contoterzisti eseguito da officine accreditate		Verifica dell’attrezzatura per l’irrorazione: attestato di revisione almeno ogni 5 anni eseguita da officine specializzate/tecnico	
E.2	Uso dei soli prodotti fitosanitari selezionati in base a Decisione CE 96/3864 del 30/12/98 previa giustificazione e con le ulteriori restrizioni in termini di nr. trattamenti come indicato nella scheda di azione	Uso di tutti i prodotti autorizzati a norma Direttiva 91/414/CEE senza restrizioni e giustificazione		

AZIONE 1 – Misura 214 PRODUZIONE INTEGRATA		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell’Azione 1		
Riferimento per il calcolo degli aiuti	Impegno agroambientale dell'azione preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) Norme di Buona Conduzione Agronomica e Ambientale (BCAA) del terreno	Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti
Riferimento per il calcolo degli aiuti	Impegno agroambientali dell'azione preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) Norme di Buona Conduzione Agronomica e Ambientale (BCAA) del terreno		Il metodo di determinazione e delle dosi di elementi nutritivi previsti dal Programma d'azione regionale per le ZVN (Delibera di Assemblea Legislativa n.96/07 , in applicazione di attuazione del DM MiPAAF 7 aprile 2006) non vincola al campionamen to e all' analisi dei terreni
B.1	Campionamento e analisi chimico-fisiche per determinare le dotazioni in elementi nutritivi del terreno, secondo la metodologia individuata nei DPI (Disciplinari di Produzione Integrata)	Non è previsto l'obbligo di campionare ed analizzare i terreni (Rif. Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MiPAAF 7 aprile 2007)		Per gli agricoltori che distribuiscono fertilizzanti in ZVN obbligo di registrazione di tutti gli interventi di concimazione (L.R.50795; Del. A.L. n. 96 del 16/01/2007 di attuazione del DM MiPAAF 7 aprile 2006)
B.1 - G.1	Compilazione di un piano annuale di fertilizzazione preventivo e vincolante, per ciascuna coltura e area omogenea aziendale, con registrazione delle utilizzazioni	E' prevista la redazione di un Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici solo per alcune tipologie di aziende in ZVN (Rif. Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MiPAAF 7 aprile 2007)		

AZIONE 1 – Misura 214 PRODUZIONE INTEGRATA		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell’Azione 1		
Riferimento per il calcolo degli aiuti	Impegno agroambientale dell'azione preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) Norme di Buona Conduzione Agronomica e Ambientale (BCAA) del terreno	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti
B.1	Azoto: per le erbacee e le orticole da pieno campo la dose di N assorbito è ridotta da quote per: N presente nel terreno, N mineralizzato dalla S.O., N da residui, N da fert. organica degli anni precedenti. Per le altre colture sono fissati limiti massimi specifici	E' prevista la redazione di un Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per alcune tipologie di aziende in ZVN (Rif. Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MiPAAF 7 aprile 2007)		
B.2 - B.3	Modalità di impiego dei fertilizzanti: -divieto di distribuire P e K in copertura, N solo in presenza della coltura e con dosi massime di 100 kg/ha (60 kg/ha per le arboree) per intervento; - per gli ammendanti organici e gli effluenti zootecnici sono ammesse distribuzioni soltanto a media e alta efficienza nell'assorbimento dell'azoto	-Le modalità di impiego di fosforo e potassio non sono contemplate. -Sono individuati gradi di efficienza relativi ai periodi di distribuzione per coltura o gruppi culturali (Rif. Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MiPAAF 7 aprile 2007)		Il Piano d'azione regionale per le Zone Vulnerabili ai Nitrati individua i gradi di efficienza attinenti al territorio regionale (LR 50/95; Del. A.L. n. 96 del 16/01/2007 di attuazione del DM MiPAAF 7 aprile 2006: Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati)

AZIONE 1 – Misura 214 PRODUZIONE INTEGRATA + DIFESA INTEGRATA AVANZATA		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell’Azione 1		
Riferimento per il calcolo degli aiuti	Impegno agroambientale dell'azione preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) Norme di Buona Condizione Agronomica e Ambientale (BCAA) del terreno	Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti
H	Riduzione o eliminazione degli esteri fosforici con impiego della confusione sessuale, virus della granulosa e <i>Bacillus thuringensis</i>	La misura si applica esclusivamente in aziende già sottoposte agli impegni della Azione 1; la baseline di riferimento per il calcolo degli aiuti è quindi definita dagli impegni della azione 1 e l’aiuto si determina solo come differenziale fra costi della difesa integrata ordinaria e costi della difesa integrata avanzata.		

AZIONE 2– Misura 214 PRODUZIONI BIOLOGICHE VEGETALI		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell’Azione 2 – Produzioni vegetali		
Riferimento per il calcolo degli aiuti	Impegno agroambientale dell'azione preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) Norme di Buona Conduzione Agronomica e Ambientale (BCAA) del terreno	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti
A Descrizione azione	Uso dei soli prodotti fitosanitari previsti in Allegato II B del Reg. CE 2092/91	Uso dei soli prodotti autorizzati a norma Direttiva 91/414/CEE		
B Descrizione azione	Uso dei soli fertilizzanti previsti in Allegato II A del Reg. CE 2092/91)	E' prevista la redazione di un Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende in ZVN (Rif. Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MiPAAF 7 aprile 2007)		Per gli agricoltori che distribuiscono fertilizzanti in ZVN obbligo di registrazione di tutti gli interventi di concimazione (L.R.50/95; Del. A.L. n. 96 del 16/01/2007 di attuazione del DM MiPAAF 7 aprile 2006)
C Descrizione azione	Registrazione delle operazioni colturali eseguite (inclusi interventi fitosanitari ed agronomici) e di acquisti e vendite ai sensi del Dlgs 220/95	Registrazione dei trattamenti (Quaderno di campagna) E' prevista la redazione di un Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende in ZVN (Rif. Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MiPAAF 7 aprile 2007)		Per gli agricoltori che distribuiscono fertilizzanti in ZVN obbligo di registrazione di tutti gli interventi di concimazione (L.R.50/95; Del. A.L. n. 96 del 16/01/2007 di attuazione del DM MiPAAF 7 aprile 2006)
D Vedi E.3) Az. 1 (produzione integrata)	Controllo e taratura delle attrezzature per la irrorazione ai sensi Del. GR 1202/99 ogni 5 anni per le attrezzature aziendali e di 2 anni per quelle dei contoterzisti eseguito da officine accreditate		Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione: attestato di revisione almeno ogni 5 anni eseguita da officine specializzate/tecnico	

AZIONE 2- Misura 214 PRODUZIONI ANIMALI		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'Azione 2 - Produzioni animali		
Riferimento per il calcolo degli aiuti	Impegno agroambientale dell'azione preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) Norme di Buona Condizione Agronomica e Ambientale (BCAA) del terreno	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti	Norme ulteriori dettate dalla legislazione vigente
A Descrizione azione	Impiego di foraggi e alimenti certificati come biologici ai sensi alimenti del Reg. CEE 2092/91	Regg. CE 178/02 e 183/05 (Atto B11 Condizionalità)		Legge n. 281/63 (per alcuni aspetti non coperti da Reg. 183/05)
B Descrizione azione	Interventi di profilassi e cura veterinaria conformi al Reg CEE 2092/91 modificato dal Reg. CE 1804/99			Dlgs 193/06 di attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari
C Descrizione azione	Registrazione degli interventi di cura veterinaria, alimentazione, acquisti, vendite altre registrazione specifiche per il settore zootecnico biologico ai sensi del Dlgs 220/95 e DM 4/8/2000	Regg. CE 178/02 e 183/05 (Atto B11 Condizionalità)		Dlgs 193/06 di attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari
D Descrizione azione	Densità massima di allevamento limitatamente alle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati conformi al Reg CEE 2092/91 modificato dal Reg. CE 1804/99 e della Del GR n.794/03	Direttiva 91/676/CEE Atto A4 condizionalità		

AZIONE 3– Misura 214 COPERTURA VEGETALE PER CONTENERE IL TRASFERIMENTO DI INQUINANTI DAL SUOLO ALLE ACQUE		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell’Azione 3
Riferimento per il calcolo degli aiuti	Impegno agroambientale dell'azione preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) Norme di Buona conduzione agronomica e ambientale (BCAA) del terreno
A	Mantenere una idonea copertura vegetale almeno fino alla fine del mese di febbraio, mediante semina entro il 30 settembre di ciascun anno d'impegno: <ul style="list-style-type: none"> – di un erbaio intercalare di colture graminacee; – oppure di un miscuglio di graminacee ed altre specie; – oppure di una coltura da sovescio. 	Ai fini di contenere la percolazione di nitrati, il DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" prevede in terreni a seminativo -l'inerbimento delle aree limitrofe ai corpi idrici vietate alla distribuzione degli effluenti; -nei seminativi, la distribuzione di effluenti su residui colturali.
B	Non effettuare, nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e febbraio: <ul style="list-style-type: none"> – la concimazione azotata chimica o organica con liquami; – il pascolo; – i trattamenti fitosanitari; – i diserbanti chimici, fatta eccezione per l'impiego di glyphosate, glufosinate ammonio, per il disseccamento al termine del periodo di copertura, per la preparazione del terreno per la coltura successiva. 	Rif. Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MiPAAF 7 aprile 2007 che prevede l'uso di tutti i prodotti autorizzati a norma Direttiva 91/414/CEE
C	Sulle superfici oggetto dell'aiuto, il beneficiario si impegna a: <ul style="list-style-type: none"> – mantenere una idonea copertura vegetale permanente, sia sulla fila che nell'interfila delle colture, ricorrendo a semine di miscugli idonei di specie prative. La copertura può essere ottenuta anche attraverso l'inerbimento spontaneo, a condizione che sia garantita la copertura completa del suolo; – non effettuare nel periodo di impegno alcun diserbo chimico. 	Ai fini di contenere la percolazione di nitrati, il DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" prevede norme unicamente su seminativi. Rif. Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MiPAAF 7 aprile 2007 che prevede l'uso di tutti i prodotti autorizzati a norma Direttiva 91/414/CEE

AZIONE 4– Misura 214 INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'Azione 4	
Riferimento per il calcolo degli aiuti	Impegno agroambientale dell'azione preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) E norme di Buona conduzione agronomica e ambientale (BCAA) del terreno	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti
A	<ul style="list-style-type: none"> - Introduzione di effluenti palabili di allevamento nella fertilizzazione dei terreni - e gestione dei terreni dell'azienda adottando i criteri di calcolo delle dosi di effluenti zootecnici palabili secondo la normativa in vigore per l'attuazione della Direttiva nitrati (L. 50/95, Del. A.L. 96/2007) 	La Norma 2.1, inerente la sostanza organica nel suolo, prevede unicamente il divieto di bruciatura delle stoppie e dei residui colturali	E' prevista la redazione di un Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici per certe tipologie di aziende in ZVN.
B	<p>Inoltre, il beneficiario si impegna a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limitare l'impiego di concimi minerali alla quantità corrispondente al 30% dell'azoto necessario alla coltura; - limitare la profondità di lavorazione del terreno a 0,30 m di profondità; - interrare tutti i residui colturali; - non utilizzare fanghi di depurazione, come definiti dal D.lgs.99/92, ad esclusione di quelli prodotti dalla depurazione di effluenti zootecnici. 	<p>Definito il fabbisogno di azoto della coltura, non sono previste quote d'impiego di concimi minerali</p> <p>(Rif. Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MiPAAF 7 aprile 2006)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'apporto di matrici di origine zootecnica deve essere determinato con il metodo di bilancio dell'azoto previsto dal Programma d'azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (Delibera di Assemblea Legislativa n.96/2007, che recepisce il DM 7 aprile 2006); - Le aziende in ZVN possono utilizzare concimi minerali entro limiti pari a fabbisogni stabiliti per coltura (Delibera di Assemblea Legislativa n.96/2007, che recepisce il DM 7 aprile 2006);

AZIONE 4– Misura 214 INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell’Azione 4	
Riferimento per il calcolo degli aiuti	Impegno agroambientale dell'azione preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) E norme di Buona conduzione agronomica e ambientale (BCAA) del terreno	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti
C	Apportare al terreno, nell'arco di 5 anni, una quantità media di 2,5 tonnellate di sostanza secca/ettaro di ammendante organico	La Norma 2.1, inerente la sostanza organica nel suolo, prevede unicamente il divieto di bruciatura delle stoppie e dei residui colturali	L'impiego obbligatorio degli ammendanti non è contemplato da norme cogenti (Delibera di Assemblea Legislativa n.96/2007, che recepisce il DM 7 aprile 2006);
D	Rispettare i limiti di apporto stabiliti dai Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) in rapporto alla concentrazione di materia organica nei suoli; interrare tutti i residui colturali; limitare la profondità di lavorazione a 0,30 m di profondità; non effettuare distribuzioni di fanghi di depurazione, come definiti dal D.lgs.99/92.	I criteri di impiego degli ammendanti e di gestione dei terreni sono espressi unicamente per le ZVN (Rif. Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; DM MiPAAF 7 aprile 2006)	L'impiego degli ammendanti deve rispettare le norme fissate (Delibera di Assemblea Legislativa n.96/2007, che recepisce il DM 7 aprile 2006).

Azione 8– Misura 214 REGIME SODIVO E PRATICOLTURA ESTENSIVA		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell’Azione 8
Riferimento per il calcolo degli aiuti	Impegno agroambientale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) E norme di Buona conduzione agronomica e ambientale (BCAA) del terreno
A	Impegno di Conversione da seminativi a prato/pascolo e successivo mantenimento per 5 anni	Buona conduzione agronomica ambientale - norma 4.1 – Protezione del pascolo permanente il “divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 796/04” e il “divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all’interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione” di cui al DECRETO 21 dicembre 2006 recante “Disciplina del regime di condizionalita' della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005. (Decreto n. 12541)”
B	Impegno di mantenimento per 5 anni delle superfici investite nel quinquennio precedente a prato/pascolo	Buona conduzione agronomica ambientale - norma 4.1 – Protezione del pascolo permanente il “divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 796/04” e il “divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all’interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione” di cui al DECRETO 21 dicembre 2006 recante “Disciplina del regime di condizionalita' della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005. (Decreto n. 12541)”
C	Impegno di esclusione totale dell’impiego di fitofarmaci e diserbanti	Criteri di Gestione Obbligatoria di cui al DECRETO 21 dicembre 2006 - Atto B9 -Direttiva 91/414/CEE del consiglio concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Uso dei soli prodotti autorizzati a norma Direttiva 91/414/CEE

Azione 8– Misura 214 REGIME SODIVO E PRATICOLTURA ESTENSIVA		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell’Azione 8
Riferimento per il calcolo degli aiuti	Impegno agroambientale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) e norme di Buona conduzione agronomica e ambientale (BCAA) del terreno
D	Impegno di non superare nei pascoli, qualora sia presente, un carico di bestiame pascolante di 1 UBA/Ha,	Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, così come recepito dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna n. 96 del 16/01/2007 che, disciplinando la quantità massima di azoto apportabile alle superfici dentro e fuori le zone vulnerabili, definisce nell'allegato 1 anche il carico animale massimo ammissibile per le superfici agricole della Regione. Nelle aree vulnerabili il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha, corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro. Al di fuori delle aree vulnerabili il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 4 UBA/Ha, corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro.
E	Impegno di effettuare almeno uno sfalcio all'anno, qualora le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate, con l'obbligo di asportare o accumulare adeguatamente il prodotto dello sfalcio.	norma 4.1 – Protezione del pascolo permanente che prevede anche l'esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque, oltre il “divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente” . Pertanto non è fatto obbligo di nessuna operazione finalizzata alla gestione attiva (sfalcio, triciatura, pascolo) della copertura vegetale.
G	Esclusivamente per la tipologia di applicazione B2D Impegno ad eseguire, entro il 30 settembre del primo anno di impegno, la ripulitura dalle specie arbustive e/o arboree infestanti nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dagli Enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000.	norma 4.1 – Protezione del pascolo permanente che prevede anche l'esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque, oltre il “divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente” . Pertanto non è fatto obbligo di alcuna operazione finalizzata al recupero dei pascoli abbandonati di montagna.

Azione 9– Misura 214 CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMINATURALI E DEL PAESAGGIO AGRARIO		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell’Azione 9
Riferimento per il calcolo degli aiuti	Impegno agroambientale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) e norme di Buona conduzione agronomica e ambientale (BCAA) del terreno
A	Impegno di mantenimento di piantate e di alberi isolati o in filare	<p>Criteria di Gestione Obbligatoria Atto A1 DIRETTIVA 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Delibera di Giunta numero 223 del 26/2/2007 - dispone nelle Zone di protezione Speciale di cui all Direttiva 79/409/CEE che è vietata "l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, maceri, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti"</p>
B	Impegno di mantenimento di siepi e/o boschetti	
C	Impegno di mantenimento di stagni, laghetti e bacini di fitodepurazione	
D	Impegno di mantenimento di maceri, risorgive e fontanili	
E	Impegno di mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno (salvo causa di forza maggiore) nei maceri, laghetti, stagni, risorgive,	
F	Impegno a non immettere inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere (rimuovendoli qualora presenti) nei maceri, laghetti, stagni, risorgive,	
G	Impegno a conservare (con esclusione di qualsiasi rimozione e utilizzazione degli alberi e/o arbusti) specie arboree o arbustive appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati e nel caso di gli alberi da frutto esclusivamente quelli appartenenti alle cultivar fruttifere di ecotipi locali minacciate di estinzione	

Azione 9– Misura 214 CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMINATURALI E DEL PAESAGGIO AGRARIO		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell’Azione 9
Riferimento per il calcolo degli aiuti	Impegno agroambientale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) e norme di Buona conduzione agronomica e ambientale (BCAA) del terreno
H	Impegno a conservare specie arboree con esclusione dei pioppi ibridi euroamericani	<p>Criteria di Gestione Obbligatoria Atto A1 DIRETTIVA 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Delibera di Giunta numero 223 del 26/2/2007 - dispone nelle Zone di protezione Speciale di cui all Direttiva 79/409/CEE che è vietata "l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, maceri, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti"</p>
I	Impegno a conservare e far sviluppare specie erbacee acquatiche idrofite ed elofite nei bacini per la fitodepurazione	
J	Impegno mantenimento, di una fascia di rispetto circostante le sponde, estesa almeno cinque metri e rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva per la salvaguardia dei laghetti, stagni, maceri, risorgive, bacini di fitodepurazione	
K	Impegno mantenimento di una fascia di rispetto inerbita corrispondente almeno alla superficie di proiezione ortogonale della chioma sul terreno e comunque compresa tra 2 e 5 metri per ogni lato esterno, per la salvaguardia di piantate, siepi, alberi isolati o in filare, boschetti già esistenti	
L	Impegno di gestione delle fasce di rispetto con esclusione dell'uso di concimi	
M	Impegno di gestione delle fasce di rispetto con esclusione dell'uso di fitofarmaci e diserbanti	

Azione 9– Misura 214 CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMINATURALI E DEL PAESAGGIO AGRARIO		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell’Azione 9
Riferimento per il calcolo degli aiuti	Impegno agroambientale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) e norme di Buona conduzione agronomica e ambientale (BCAA) del terreno
N	Impegno di gestione delle fasce di rispetto con il controllo della vegetazione erbacea manuale e/o meccanica	<p> Criteri di Gestione Obbligatoria Atto A1 DIRETTIVA 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Delibera di Giunta numero 223 del 26/2/2007 - dispone nelle Zone di protezione Speciale di cui all Direttiva 79/409/CEE che è vietata "l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, maceri, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti" </p>

Azione 10– Misura 214 RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER SCOPI AMBIENTALI		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell’Azione 10
Riferimento per il calcolo degli aiuti	Impegno agroambientale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) e norme di Buona conduzione agronomica e ambientale (BCAA) del terreno
A	Impegno di mantenimento e gestione della tipologia ambientale "zone umide" sul seminativo ritirato dalla produzione	Buona conduzione agronomica e Ambientale - norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
B	Impegno di mantenimento di un adeguato livello d'acqua per tutto l'anno nelle zone sommerse	Buona conduzione agronomica e Ambientale - norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
C	Impegno di mantenimento in sommersione di almeno i 3/4 della superficie ritirata	Buona conduzione agronomica e Ambientale - norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
D	Impegno di mantenimento dell’eventuale superficie non soggetta a sommersione (al massimo 1/4 di quella ritirata), con inerbimento. La superficie inerbata può essere piantumata con alberi e/o arbusti che devono essere autoctoni.	Buona conduzione agronomica e Ambientale - norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
E	Impegno di mantenimento e gestione della tipologia ambientale "prati umidi" sul seminativo ritirato dalla produzione con	Buona conduzione agronomica e Ambientale - norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
F	Impegno di mantenimento di uno strato di acqua per almeno 6 mesi all'anno, indicativamente da ottobre a marzo,	Buona conduzione agronomica e Ambientale - norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
G	Impegno di mantenimento in sommersione di almeno il 50% della superficie interessata al ritiro.	Buona conduzione agronomica e Ambientale - norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
H	Impegno di mantenimento in sommersione di almeno il 10% della superficie interessata al ritiro anche nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, per consentire la riproduzione dell'avifauna acquatica	Buona conduzione agronomica e Ambientale - norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.

Azione 10– Misura 214 RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER SCOPI AMBIENTALI		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell’Azione 10
Riferimento per il calcolo degli aiuti	Impegno agroambientale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) e norme di Buona conduzione agronomica e ambientale (BCAA) del terreno
I	Impegno di mantenimento e gestione della tipologia ambientale "complessi macchia-radura" sul seminativo ritirato dalla produzione	Buona conduzione agronomica e Ambientale - norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
L	Impegno di mantenimento di formazioni polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive	Buona conduzione agronomica e Ambientale - norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
M	Impegno ad assicurare la presenza di almeno 220 e non più di 360 piante per ciascun ettaro ritirato,	Buona conduzione agronomica e Ambientale - norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
N	Impegno di mantenimento di superficie a radura a prato permanente.	Buona conduzione agronomica e Ambientale - norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
O	Impegno di mantenimento e gestione, su seminativi ritirati dalla produzione, di ambienti naturali variamente strutturati, con prati permanenti alternati ad elementi naturali quali arbusti isolati o in gruppi o in formazione lineare, alberi isolati, in gruppi o in filare, stagni o laghetti	Buona conduzione agronomica e Ambientale - norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
P	Impegno di mantenimento e gestione, su seminativi ritirati dalla produzione, di aree a prato permanente, eventualmente arbustato o alberato, esclusivamente nelle zone di rispetto dei fontanili e dei pozzi di derivazione delle acque ad uso civile e nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua.	Buona conduzione agronomica e Ambientale - norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
Q	Impegno di non utilizzare fitofarmaci e/o diserbanti sulle superfici ritirate	Buona conduzione agronomica e Ambientale - norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.

Azione 10– Misura 214 RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER SCOPI AMBIENTALI		Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell’Azione 10
Riferimento per il calcolo degli aiuti	Impegno agroambientale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Condizionalità: Condizioni di Gestione Obbligatorie (CGO) e norme di Buona conduzione agronomica e ambientale (BCAA) del terreno
R	Impegno di non spandere concimi chimici, organici o liquami e o fanghi in generale sulle superfici ritirate	Buona conduzione agronomica e Ambientale - norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
S	Impegno di non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame sulle superfici ritirate	Buona conduzione agronomica e Ambientale - norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
T	Impegno di non effettuare la pratica dell'acquacoltura nelle aree sommerse	Buona conduzione agronomica e Ambientale - norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
U	Impegno di non commercializzare le produzioni ottenute dalle superfici oggetto di intervento	Buona conduzione agronomica e Ambientale - norma 4.2. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.

15 Allegato 4 MISURA 215 – PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI - Descrizione dei requisiti minimi di baseline pertinenti di cui al punto 5.3.2.1.5 dell’Allegato II del Reg. (CE) 1974/05.

BOVINO DA CARNE – AREA DI MIGLIORAMENTO Management aziendale e personale

Management aziendale e personale	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Management aziendale e personale		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
1.1) Processo di adattamento alle innovazioni introdotte , acquisizione e trasferimento Know-out	©1.1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali - - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001		©1.1) A tale scopo è richiesta: a) la partecipazione a qualificati corsi di formazione professionale in materia di benessere animale: almeno un corso già frequentato al momento della presentazione della domanda; b) la partecipazione ad almeno un corso qualificato di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio nel periodo dell’impegno. La partecipazione ai suddetti corsi dovrà essere dimostrata attraverso il rilascio di uno specifico attestato.

<p>2.1) Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati sugli impianti automatici e ricorso ad assistenza specializzata: riportare su apposito registro la data, il tipo di controllo/manutenzione effettuato e le eventuali parti dell'impianto sostituite o riparate. I controlli di routine degli impianti devono essere svolti ad intervalli non superiori a 4 mesi.</p>	<p>@ 2.1) Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001, @ 2.1) Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno e sottoposto periodicamente alla manutenzione ordinaria - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006</p>		<p>@ 2.1) Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali (impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di mungitura, di pulizia e allontanamento effluenti), devono essere controllati, al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti, e sottoposti a manutenzioni periodiche (non è necessario il ricorso ad assistenza specializzata). I controlli degli impianti devono essere effettuati almeno una volta all'anno e devono essere documentati.</p>
---	---	--	---

BOVINO DA CARNE – AREA DI MIGLIORAMENTO Sistemi di allevamento e stabulazione

Sistemi di allevamento e stabulazione	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Sistemi di allevamento e stabulazione		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Passaggio dall'allevamento confinato (regime stallino) all'allevamento all'aperto. Si precisa che in tali casi, ed in relazione ai diversi periodi dell'anno indicati per lo sfruttamento delle superfici a pascolo, gli animali devono essere mantenuti all'aperto, fatto salvo particolari condizioni pedoclimatiche che ne limitano l'accesso. Se il miglioramento avviene attraverso la realizzazione di paddock aventi superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella tabella 8, si applica direttamente l'impegno previsto al punto 3.3.</p>	<p>@1.1 Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere. Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@1.1 Gli animali possono essere allevati in regime stallino.</p>

<p>1.1) Passaggio dall'allevamento confinato (regime stallino) all'allevamento misto (allevamento al pascolo nel periodo primaverile-estivo, allevamento in stalla per il rimanente periodo). Si precisa che in tali casi, ed in relazione ai diversi periodi dell'anno indicati per lo sfruttamento delle superfici a pascolo, gli animali devono essere mantenuti all'aperto, fatto salvo particolari condizioni pedoclimatiche che ne limitano l'accesso. Se il miglioramento avviene attraverso la realizzazione di paddock aventi superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella tabella 8, si applica direttamente l'impegno previsto al punto 3.3.</p>	<p>@1.1 Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere. - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@1.1 Gli animali possono essere allevati in regime stallino.</p>
<p>2.1) Passaggio dalla stabulazione fissa alla stabulazione libera nelle soluzioni con cuccette o con zona di riposo a lettiera di paglia</p>	<p>@2.1) La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorchè continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.- Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@2.1) E' ammessa la stabulazione a posta fissa</p>

<p>2.2) Passaggio dalla stabulazione in gruppo su fessurato alla stabulazione in gruppo su lettiera per i vitelli dopo le 8 settimane di età.</p>	<p>@2.2 Dopo le 8 settimane d'età è obbligatoria la stabulazione in gruppo dei vitelli (con la sola eccezione dell'isolamento sanitario), anche su pavimento fessurato.- Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004</p>		
<p>2.3) Nella linea vacca-vitello predisposizione di una specifica area all'interno del box accessibile ai soli vitelli, con zona di riposo e zona di alimentazione.</p>			<p>@2.3 Nella linea vacca-vitello è ammessa la stabulazione congiunta delle madri e dei vitelli all'interno dello stesso box.</p>
<p>3.1) Stabulazione collettiva su lettiera per i vitelli nella fase da 0 a 8 settimane di età,</p>	<p>@3.1) I vitelli fino a 8 settimane di età possono essere allevati in stabulazione individuale. Per i vitelli fino a 2 settimane di età è obbligatorio l'impiego di lettiera. - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004</p>		
<p>3.1) Aumento di almeno il 5% delle dimensioni dei box individuali rispetto ai minimi fissati dalle BPZ.(vitelli 0-8 settimane)</p>	<p>@3.1) La Larghezza del recinto individuale in cui possono essere isolati gli animali deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, mentre la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004</p>		<p>@3.1) I box individuali devono rispettare le dimensioni minime di 0,9 m per la larghezza e di 1,4 m per la lunghezza (riferimento a vitelli di razze di grande mole).</p>

<p>3.2) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi indicati nella tabella 1.</p>	<p>@3.2) La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001, @3.2) La superficie minima di stabulazione per il vitello di peso vivo < a 150 Kg è pari a mq 1,5, per vitelli di peso vivo > 150Kg e < 220 Kg è pari a 1,7 mq, e per vitelli di peso vivo > 220 Kg è pari a 1,8 mq. - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004</p>		<p>@3.2) La superficie minima di stabulazione (libera) per le diverse categorie di bovini è riportata in tabella 1 dell'Allegato Bovino da carne.</p>
<p>3.3) Predisposizione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta, con superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella tabella 8; inoltre, nei paddock devono essere previste porzioni ombreggiate verso i lati Sud e Ovest, a mezzo di piante ad alto fusto o reti ombreggianti o grazie all'ombra creata dagli stessi edifici.</p>	<p>@3.3) Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@3.3) Nel caso di allevamento all'aperto, i parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di esercizio (paddocks) sono riportati in tabella 8 all'Allegato Bovini da carne. In tali aree si devono prevedere specifiche attrezzature per il riparo dei bovini dal sole, dal vento, dalle intemperie, dai predatori e dai rischi di malattie; a tale scopo devono essere previste tettoie tamponate su tre lati e pavimento ricoperto di lettiera per il riposo e tettoie per l'alimentazione.</p>

BOVINO DA CARNE – AREA DI MIGLIORAMENTO Controllo ambientale

Controllo ambientale	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Controllo ambientale		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Predisposizione di una fessura di colmo o di camini nei tetti a due falde + realizzazione di superfici di entrata e di uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla pari o superiori all'85% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella tabella 5 + predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico in grado di ridurre le superfici di entrata e di uscita dell'aria, al fine di ridurre la portata di ventilazione nei periodi invernali o di mezza stagione.</p>	<p>@1.1 La circolazione dell'aria , la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006 , Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@1.1 Allo scopo è possibile adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale. Essendo il controllo ambientale materia particolarmente complessa, ci si limita a valutare in modo indiretto la capacità potenziale della stalla di garantire la massima ventilazione estiva; i riferimenti tecnici per la ventilazione estiva sono riportati nella tabella 4 dell'Allegato Bovini da carne. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno della stalla; in particolare, per quanto riguarda le superfici di entrata e di uscita dell'aria, le aperture reali devono essere almeno pari al 79% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella tabella 5 del medesimo Allegato.</p>
<p>@1.2 Installazione di impianti di ventilazione artificiale per l'allevamento dei vitelli</p>	<p>@1.2 Se la salute ed il benessere dei vitelli dipendono da un impianto di ventilazione artificiale devono essere previsti un sistema di allarme ed un impianto di riserva - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006</p>		<p>@1.2 In presenza di ventilazione artificiale (solo settore vitelli) si devono prevedere sistemi di emergenza in grado di ventilare temporaneamente la stalla in caso di guasto all'impianto di ventilazione o di interruzione della fornitura di energia elettrica. Tali eventi debbono comunque essere segnalati con un opportuno sistema d'allarme controllato regolarmente.</p>
<p>2.1) Realizzazione di isolamento termico della copertura della stalla o installazione di un nuovo tetto coibentato, allo scopo di limitare l'ingresso di calore radiante estivo nell'ambiente d'allevamento +</p>	<p>@2.1) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - Atto C 16: Nota esplicativa</p>		<p>@2.1) Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.</p>

<p>predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo della stalla rivolto a Ovest o Sudovest (se presente).</p>	<p>Min. Salute del 25 luglio 2006 , Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001, @2.2 L'isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli , la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006</p>		
<p>2.2) Installazione di impianti di raffrescamento nell'allevamento del vitellone da ingrasso o nella linea vacca-vitello (ciclo aperto o chiuso). I sistemi consigliabili per le stalle a stabulazione libera sono quelli che prevedono la ventilazione forzata di soccorso.</p>	<p>@2.2 La circolazione dell'aria , la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006 , Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@2.2 Al fine di limitare lo stress termico gli animali devono essere protetti dall'eccessivo riscaldamento dei ricoveri nel periodo estivo.</p>

BOVINO DA CARNE – AREA DI MIGLIORAMENTO Alimentazione e acqua di bevanda

Alimentazione e acqua di bevanda	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Alimentazione e acqua di bevanda		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Rifacimento di mangiatoie deteriorate, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili, quali piastrelle di ceramica o granito, acciaio inox, vernici epossidiche o calcestruzzi resinosi + adeguamento del fronte mangiatoia al numero e tipo di capi allevati, con superamento di almeno il 5% dei parametri minimi indicati in tabella 6.</p>	<p>@1.1) Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da riavvicinamento tra gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001, @1.1) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature con le quali i vitelli possono venire in contatto, nonché le attrezzature per la somministrazione di acqua e mangimi devono essere facilmente lavabili e disinfettabili e non risultare nocivi per gli animali - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006</p>		<p>@1.1) Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione dei bovini devono essere costruite con materiali idonei e adeguatamente dimensionate. Sono ammesse mangiatoie costruite in calcestruzzo o laterizio. La rastrelliera della mangiatoia deve avere uno sviluppo complessivo parametrato al numero di capi e al tipo di alimentazione adottato. Le principali caratteristiche dimensionali minime della rastrelliera e il numero di posti da prevedere sono riportati nella tabella 6 dell'Allegato Bovini da carne.</p>

<p>2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata in stalla libera, con sostituzione di abbeveratoi a tazza con abbeveratoi a vasca a livello costante in numero tale da scendere al disotto di almeno il 10% dei parametri massimi riportati in tabella 7, oppure aumento del numero di abbeveratoi per scendere al disotto di almeno il 10% dei parametri massimi riportati nella stessa tabella 7 + predisposizione di almeno 2 abbeveratoi per gruppo (per gruppo è da intendersi l'insieme dei soggetti allevati nel medesimo box o nel medesimo recinto).</p>	<p>@2.1) Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da riivalità tra gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001, @2.1) Relativamente ai dispositivi per la somministrazione di acqua d'abbeverata si sottolinea che l'acqua fresca in quantità sufficiente deve essere disponibile in ogni momento anche per tutti i vitelli di età superiore alle 2 settimane di vita quando vi siano condizioni atmosferiche di calore intenso. Sebbene la normativa preveda di la possibilità di poter soddisfare il fabbisogno di liquidi dei vitelli di età superiore alle 2 settimane somministrando altre bevande nelle normali condizioni di allevamento, considerando che nei nostri climi si verificano sovente periodi di intenso calore, si ritiene opportuno attrezzare l'allevamento con idonei dispositivi per la somministrazione esclusiva di acqua da bere, diversi dai sistemi di abbeverata in cui vengono alternativamente distribuiti acqua ed alimenti, ritenuti non adeguati - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006 .</p>		<p>@2.1) Per i bovini in stabulazione libera sono ammessi gli abbeveratoi a tazzetta, ma sono da preferirsi gli abbeveratoi a vasca con acqua a livello costante, collocati possibilmente in zona di alimentazione e non sporgenti rispetto al transito degli animali. Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza della stalla o del singolo box e al tipo di alimentazione adottato; in tabella 7 Allegato bovini da carne sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per unità di abbeveratoio.</p>
---	---	--	---

<p>2.2) Nel caso di acqua non di rete, esecuzione delle analisi di laboratorio almeno con cadenza annuale, al fine di verificarne la qualità e la potabilità + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione/disinfezione meccanica o chimica per il miglioramento della qualità dell'acqua di bevanda (riduzione della concentrazione di calcio, ferro, cloro, nitrati, solidi sospesi, microrganismi patogeni, ecc.) + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e di rete)</p>	<p>@2.2) Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi. - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@2.2) L' acqua somministrata agli animali deve essere potabile e di buona qualità. L'approvvigionamento dell'acqua può essere da pozzo o di rete.</p>
--	---	--	--

BOVINO DA CARNE – AREA DI MIGLIORAMENTO Igiene sanità e comportamento

Igiene sanità e comportamento	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Igiene sanità e comportamento		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte, in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivo o con box individuali su lettiera. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 3% del numero di vacche allevate. In questa zona deve essere possibile l'eventuale mungitura delle bovine; inoltre, gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita.</p>	<p>@1.1) Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001, @1.1) (Per i vitelli) deve essere previsto un locale o recinto infermeria chiaramente identificato, ma non necessariamente fisso, nel quale devono essere presenti in permanenza una lettiera asciutta ed acqua fresca in quantità sufficiente per gli animali ivi ospitati - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006</p>		<p>@1.1) Gli animali malati o feriti devono essere prontamente curati e, se necessario, isolati in appositi locali/recinti dotati preferibilmente di lettiera, anche se non separati dalle restanti aree di stabulazione.</p>

<p>1.2) Adozione di un piano per il controllo delle mastiti + piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata.</p>	<p>@1.2) Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richiede un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenza. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001, @1.2) All'atto dell'ispezione in allevamento...il veterinario ufficiale verifica....la presenza di un protocollo/piano di lotta ai sinantropi, in particolare roditori e mosche. - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006 ,</p>		<p>@1.2) Al fine di prevenire la diffusione di patologie alla mammella (mastite), è sufficiente provvedere al controllo e alla manutenzione dell'impianto di mungitura almeno una volta l'anno. Ad eccezione dei vitelli, in generale, non è obbligatorio prevedere piani di controllo specifici contro le mosche o i roditori, nè piani programmati di assistenza veterinaria per la cura e la prevenzione delle malattie.</p>
--	---	--	---

BOVINO DA LATTE – AREA DI MIGLIORAMENTO Management aziendale e personale

Management aziendale e personale	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Management aziendale e personale		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
1.1) Processo di adattamento alle innovazioni introdotte , acquisizione e trasferimento Know-out	<p>®1.1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>®1.1) A tale scopo è richiesta: a) la partecipazione a qualificati corsi di formazione professionale in materia di benessere animale: almeno un corso già frequentato al momento della presentazione della domanda; b) la partecipazione ad almeno un corso qualificato di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio nel periodo dell'impegno. La partecipazione ai suddetti corsi dovrà essere dimostrata attraverso il rilascio di uno specifico attestato.</p>
2.1) Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati sugli impianti automatici e ricorso ad assistenza specializzata: riportare su apposito registro la data, il tipo di controllo/manutenzione effettuato e le eventuali parti dell'impianto sostituite o riparate. I controlli di routine degli impianti devono essere svolti ad intervalli non superiori a 4 mesi.	<p>® 2.1) Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001, ® 2.1) Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno e sottoposto periodicamente alla manutenzione ordinaria - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006</p>		<p>® 2.1) Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali (impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di mungitura, di pulizia e allontanamento effluenti), devono essere controllati, al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti, e sottoposti a manutenzioni periodiche (non è necessario il ricorso ad assistenza specializzata). I controlli degli impianti devono essere effettuati almeno una volta all'anno e devono essere documentati.</p>

BOVINO DA LATTE – AREA DI MIGLIORAMENTO Sistemi di allevamento e stabulazione

Sistemi di allevamento e stabulazione	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Sistemi di allevamento e stabulazione		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Passaggio dall'allevamento confinato (regime stallino) all'allevamento all'aperto. Si precisa che in tali casi, ed in relazione ai diversi periodi dell'anno indicati per lo sfruttamento delle superfici a pascolo, gli animali devono essere mantenuti all'aperto, fatto salvo particolari condizioni pedoclimatiche che ne limitano l'accesso. Se il miglioramento avviene attraverso la realizzazione di paddock aventi superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella tabella 8, si applica direttamente l'impegno previsto al punto 3.3.</p>	<p>@1.1 Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere. Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@1.1 Gli animali possono essere allevati in regime stallino.</p>

<p>1.1) Passaggio dall'allevamento confinato (regime stallino) all'allevamento misto (allevamento al pascolo nel periodo primaverile-estivo, allevamento in stalla per il rimanente periodo). Si precisa che in tali casi, ed in relazione ai diversi periodi dell'anno indicati per lo sfruttamento delle superfici a pascolo, gli animali devono essere mantenuti all'aperto, fatto salvo particolari condizioni pedoclimatiche che ne limitano l'accesso. Se il miglioramento avviene attraverso la realizzazione di paddock aventi superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella tabella 8, si applica direttamente l'impegno previsto al punto 3.3.</p>	<p>@1.1 Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere. - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@1.1 Gli animali possono essere allevati in regime stallino.</p>
<p>2.1) Passaggio dalla stabulazione fissa alla stabulazione libera nelle soluzioni con cuccette o con zona di riposo a lettiera di paglia</p>	<p>@2.1) La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorchè continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.- Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@2.1) E' ammessa la stabulazione a posta fissa</p>

<p>2.2) Passaggio dalla stabulazione in gruppo su fessurato alla stabulazione in gruppo su lettiera per i vitelli dopo le 8 settimane di età.</p>	<p>@2.2 Dopo le 8 settimane d'età è obbligatoria la stabulazione in gruppo dei vitelli (con la sola eccezione dell'isolamento sanitario), anche su pavimento fessurato.- Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004</p>		
<p>3.1) Stabulazione collettiva su lettiera per i vitelli nella fase da 0 a 8 settimane di età,</p>	<p>@3.1) I vitelli fino a 8 settimane di età possono essere allevati in stabulazione individuale. Per i vitelli fino a 2 settimane di età è obbligatorio l'impiego di lettiera. - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004</p>		
<p>3.1) Aumento di almeno il 5% delle dimensioni dei box individuali rispetto ai minimi fissati dalle BPZ.(vitelli 0-8 settimane)</p>	<p>@3.1) La Larghezza del recinto individuale in cui possono essere isolati gli animali deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, mentre la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004</p>		<p>@3.1) I box individuali devono rispettare le dimensioni minime di 0,85 m per la larghezza e di 1,35 m per la lunghezza (riferimento a vitelli di razza Frisone).</p>

<p>3.2) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi indicati nella tabella 1.</p>	<p>@3.2) La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001, @3.2) La superficie minima di stabulazione per il vitello di peso vivo < a 150 Kg è pari a mq 1,5, per vitelli di peso vivo > 150Kg e < 220 Kg è pari a 1,7 mq, e per vitelli di peso vivo > 220 Kg è pari a 1,8 mq. - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004</p>		<p>@3.2) La superficie minima di stabulazione (libera) per le diverse categorie di bovini è riportata in tabella 1 dell'Allegato Bovino da latte.</p>
<p>3.3) Predisposizione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta, con superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella tabella 8; inoltre, nei paddock devono essere previste porzioni ombreggiate verso i lati Sud e Ovest, a mezzo di piante ad alto fusto o reti ombreggianti o grazie all'ombra creata dagli stessi edifici.</p>	<p>@3.3) Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@3.3) Nel caso di allevamento all'aperto, i parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di esercizio (paddocks) sono riportati in tabella 8 all'Allegato Bobini da latte. In tali aree si devono prevedere specifiche attrezzature per il riparo dei bovini dal sole, dal vento, dalle intemperie, dai predatori e dai rischi di malattie; a tale scopo devono essere previste tettoie tamponate su tre lati e pavimento ricoperto di lettiera per il riposo e tettoie per l'alimentazione.</p>

BOVINO DA LATTE – AREA DI MIGLIORAMENTO Controllo ambientale

Controllo ambientale	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Controllo ambientale		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Predisposizione di una fessura di colmo o di camini nei tetti a due falde + realizzazione di superfici di entrata e di uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla pari o superiori all'85% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella tabella 5 + predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico in grado di ridurre le superfici di entrata e di uscita dell'aria, al fine di ridurre la portata di ventilazione nei periodi invernali o di mezza stagione.</p>	<p>@1.1 La circolazione dell'aria , la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006 , Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@1.1 Allo scopo è possibile adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale. Essendo il controllo ambientale materia particolarmente complessa, ci si limita a valutare in modo indiretto la capacità potenziale della stalla di garantire la massima ventilazione estiva; i riferimenti tecnici per la ventilazione estiva sono riportati nella tabella 4 dell'Allegato Bovini da latte. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno della stalla; in particolare, per quanto riguarda le superfici di entrata e di uscita dell'aria, le aperture reali devono essere almeno pari al 79% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella tabella 5 del medesimo Allegato.</p>
<p>@1.2 Installazione di impianti di ventilazione artificiale per l'allevamento dei vitelli</p>	<p>@1.2 Se la salute ed il benessere dei vitelli dipendono da un impianto di ventilazione artificiale devono essere previsti un sistema di allarme ed un impianto di riserva - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006</p>		<p>@1.2 In presenza di ventilazione artificiale (solo settore vitelli) si devono prevedere sistemi di emergenza in grado di ventilare temporaneamente la stalla in caso di guasto all'impianto di ventilazione o di interruzione della fornitura di energia elettrica. Tali eventi debbono comunque essere segnalati con un opportuno sistema d'allarme controllato regolarmente.</p>

<p>2.1) Installazione di impianti di raffrescamento per le vacche da latte. I sistemi consigliabili per le stalle a stabulazione libera sono quelli che prevedono ventilazione forzata in zona di alimentazione in abbinamento con impianto di aspersione degli animali (doccia) e ventilazione forzata di soccorso nella zona di attesa della mungitura.</p>	<p>@2.1 La circolazione dell'aria , la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006 , Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@2.1 Al fine di limitare lo stress termico gli animali devono essere protetti dall'eccessivo riscaldamento dei ricoveri nel periodo estivo.</p>
<p>2.2) Realizzazione di isolamento termico della copertura della stalla o installazione di un nuovo tetto coibentato, allo scopo di limitare l'ingresso di calore radiante estivo nell'ambiente d'allevamento + predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo della stalla rivolto a Ovest o Sudovest (se presente).</p>	<p>@2.2) La circolazione dell'aria , la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006 , Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001, @2.2 L'isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli , la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006</p>		<p>@2.2) Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.</p>

BOVINO DA LATTE – AREA DI MIGLIORAMENTO Alimentazione e acqua di bevanda

Alimentazione e acqua di bevanda	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Alimentazione e acqua di bevanda		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Rifacimento di mangiatoie deteriorate, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili, quali piastrelle di ceramica o granito, acciaio inox, vernici epossidiche o calcestruzzi resinosi + adeguamento del fronte mangiatoia al numero e tipo di capi allevati, con superamento di almeno il 5% dei parametri minimi indicati in tabella 6.</p>	<p>Ⓜ1.1) Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da riavvicinamento tra gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001, Ⓜ1.1) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature con le quali i vitelli possono venire in contatto, nonché le attrezzature per la somministrazione di acqua e mangimi devono essere facilmente lavabili e disinfettabili e non risultare nocivi per gli animali - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006</p>		<p>Ⓜ1.1) Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione dei bovini devono essere costruite con materiali idonei e adeguatamente dimensionate. Sono ammesse mangiatoie costruite in calcestruzzo o laterizio. La rastrelliera della mangiatoia deve avere uno sviluppo complessivo parametrato al numero di capi e al tipo di alimentazione adottato. Le principali caratteristiche dimensionali minime della rastrelliera e il numero di posti da prevedere sono riportati nella tabella 6 dell'Allegato Bovini da latte.</p>

<p>2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata in stalla libera, con sostituzione di abbeveratoi a tazza con abbeveratoi a vasca a livello costante in numero tale da scendere al disotto di almeno il 10% dei parametri massimi riportati in tabella 7, oppure aumento del numero di abbeveratoi per scendere al disotto di almeno il 10% dei parametri massimi riportati nella stessa tabella 7 + predisposizione di almeno 2 abbeveratoi per gruppo (per gruppo è da intendersi l'insieme dei soggetti allevati nel medesimo box o nel medesimo recinto).</p>	<p>@2.1) Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da riivalità tra gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001, @2.1) Relativamente ai dispositivi per la somministrazione di acqua d'abbeverata si sottolinea che l'acqua fresca in quantità sufficiente deve essere disponibile in ogni momento anche per tutti i vitelli di età superiore alle 2 settimane di vita quando vi siano condizioni atmosferiche di calore intenso. Sebbene la normativa preveda di la possibilità di poter soddisfare il fabbisogno di liquidi dei vitelli di età superiore alle 2 settimane somministrando altre bevande nelle normali condizioni di allevamento, considerando che nei nostri climi si verificano sovente periodi di intenso calore, si ritiene opportuno attrezzare l'allevamento con idonei dispositivi per la somministrazione esclusiva di acqua da bere, diversi dai sistemi di abbeverata in cui vengono alternativamente distribuiti acqua ed alimenti, ritenuti non adeguati - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006 .</p>		<p>@2.1) Per le bovine da latte in stabulazione libera sono ammessi gli abbeveratoi a tazzetta, ma sono da preferirsi gli abbeveratoi a vasca con acqua a livello costante, collocati possibilmente in zona di alimentazione e non sporgenti rispetto al transito degli animali. Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza della stalla o del singolo box e al tipo di alimentazione adottato; in tabella 7 Allegato bovini da latte sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per unità di abbeveratoio.</p>
---	---	--	---

<p>2.2) Nel caso di acqua non di rete, esecuzione delle analisi di laboratorio almeno con cadenza annuale, al fine di verificarne la qualità e la potabilità + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione/disinfezione meccanica o chimica per il miglioramento della qualità dell'acqua di bevanda (riduzione della concentrazione di calcio, ferro, cloro, nitrati, solidi sospesi, microrganismi patogeni, ecc.) + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e di rete)</p>	<p>@2.2) Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi. - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@2.2) L' acqua somministrata agli animali deve essere potabile e di buona qualità. L' approvvigionamento dell'acqua può essere da pozzo o di rete.</p>
--	---	--	---

BOVINO DA LATTE – AREA DI MIGLIORAMENTO Igiene sanità e comportamento

Igiene sanità e comportamento	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Igiene sanità e comportamento		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte, in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivo o con box individuali su lettiera. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 3% del numero di vacche allevate. In questa zona deve essere possibile l'eventuale mungitura delle bovine; inoltre, gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita.</p>	<p>®1.1) Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001, ®1.1) (Per i vitelli) deve essere previsto un locale o recinto infermeria chiaramente identificato, ma non necessariamente fisso, nel quale devono essere presenti in permanenza una lettiera asciutta ed acqua fresca in quantità sufficiente per gli animali ivi ospitati - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006</p>		<p>®1.1) Gli animali malati o feriti devono essere prontamente curati e, se necessario, isolati in appositi locali/recinti dotati preferibilmente di lettiera, anche se non separati dalle restanti aree di stabulazione.</p>

<p>1.2) Adozione di un piano per il controllo delle mastiti + piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata.</p>	<p>①1.2) Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richiede un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenza. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001, ①1.2) All'atto dell'ispezione in allevamento...il veterinario ufficiale verifica....la presenza di un protocollo/piano di lotta ai sinantropi, in particolare roditori e mosche. - Atto C 16: Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006 ,</p>		<p>①1.2) Al fine di prevenire la diffusione di patologie alla mammella (mastite), è sufficiente provvedere al controllo e alla manutenzione dell'impianto di mungitura almeno una volta l'anno. Ad eccezione dei vitelli, in generale, non è obbligatorio prevedere piani di controllo specifici contro le mosche o i roditori, nè piani programmati di assistenza veterinaria per la cura e la prevenzione delle malattie.</p>
--	---	--	---

SUINO – AREA DI MIGLIORAMENTO Management aziendale e personale

Management aziendale e personale	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Management aziendale e personale		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Processo di adattamento alle innovazioni introdotte , acquisizione e trasferimento Know-out</p>	<p>®1.1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001, ®1.1) Qualsiasi persona che assuma, o comunque impieghi, personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'Allegato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore relativi, in particolare, al benessere degli animali, facendovi fronte con le risorse già stanziare nei propri bilanci - Atto C 17: D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Circolare Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004</p>		<p>®1.1) Gli addetti, in particolare, devono essere istruiti sulle disposizioni pratiche indicate nella normativa sul benessere dei suini. A tale scopo è richiesta: a) la partecipazione a qualificati corsi di formazione professionale in materia di benessere animale: almeno un corso già frequentato al momento della presentazione della domanda; b) la partecipazione ad almeno un corso qualificato di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio nel periodo dell'impegno. La partecipazione ai suddetti corsi dovrà essere dimostrata attraverso il rilascio di uno specifico attestato.</p>

<p>2.1) Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati sugli impianti automatici e ricorso ad assistenza specializzata: riportare su apposito registro la data, il tipo di controllo/manutenzione effettuato e le eventuali parti dell'impianto sostituite o riparate. I controlli di routine degli impianti devono essere svolti ad intervalli non superiori a 4 mesi.</p>	<p>@ 2.1) Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@ 2.1) Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali (impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di pulizia e allontanamento effluenti), devono essere controllati, al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti, e sottoposti a manutenzioni periodiche (non è necessario il ricorso ad assistenza specializzata). I controlli degli impianti devono essere effettuati almeno una volta all'anno e devono essere documentati.</p>
---	---	--	---

SUINO – AREA DI MIGLIORAMENTO Sistemi di allevamento e stabulazione

Sistemi di allevamento e stabulazione	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Sistemi di allevamento e stabulazione		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Passaggio dall'allevamento di tipo stallino o misto all'allevamento all'aperto. In tal caso, si devono prevedere specifiche attrezzature per il riparo dei suini dal sole, dal vento, dalle intemperie, dai predatori e dai rischi di malattie; a tale scopo si consiglia di prevedere specifiche capannine per la zona di riposo, zone ombreggiate, pozze d'acqua per le scrofe nel periodo estivo, tettoie o mangiatoie coperte per l'alimentazione e abbeveratoi protetti per l'abbeverata.</p>	<p>@1.1 Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere. Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@1.1 Gli animali possono essere allevati in regime stallino o con sistemi misti (allevamento all'aperto per una fase produttiva e allevamento in porcilaia per il rimanente periodo).</p>

<p>2.1) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi indicati nella tabella 1.</p>	<p>@2.1) La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001, @2.1 La superficie minima di stabulazione (superficie libera a disposizione del singolo soggetto) per le diverse categorie di suini è riportata in tabella 1 all'Allegato suini - Atto C 17: D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Circolare Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004</p>		
<p>3.1) Passaggio dalla stabulazione individuale delle scrofe/scrofette alla stabulazione in gruppo e/o impiego di lettiera in zona di riposo.</p>	<p>@3.1 Negli allevamenti con almeno 10 scrofe, le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso fra 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. Negli allevamenti con meno di 10 scrofe, scrofe e scrofette possono essere allevate in box individuale, purchè possano girarsi facilmente nel box stesso - Atto C 17: D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004</p>		

<p>3.2) Sostituzione dei box di maternità con scrofa in gabbia con box senza gabbia (scrofa libera) e con dispositivi antischacciamento (il box deve essere dotato di tubi o cancelli perimetrali di protezione per evitare lo schiacciamento accidentale dei lattonzoli da parte della madre). Il box deve avere caratteristiche costruttive e dimensioni tali da permettere ai lattonzoli di raggiungere senza difficoltà le mammelle della madre.</p>	<p>@3.2) (Nel box maternità) la zona posteriore alla scrofa deve essere libera per permettere il parto naturale e l'eventuale assistenza - Atto C 17: D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004</p>		<p>@3.2) I box destinati alle scrofe in maternità possono prevedere l'animale in gabbia. Il box deve avere caratteristiche costruttive e dimensioni tali da permettere ai lattonzoli di raggiungere senza difficoltà le mammelle della madre.</p>
<p>4.1) Interventi di miglioramento delle pavimentazioni, con passaggio dal pavimento fessurato al pavimento parzialmente fessurato o pieno, o con rifacimento di pavimenti pieni scivolosi o deteriorati.</p>	<p>@4.1 In generale, i pavimenti delle zone di stabulazione devono essere facilmente pulibili, non devono essere scivolosi o cedevoli e non devono presentare asperità che possano danneggiare i piedi dei suini. Nel caso dei pavimenti fessurati di calcestruzzo armato si devono rispettare le dimensioni illustrate in tabella 2 all'Allegato suini - Atto C 17: D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Circolare Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004</p>		

SUINO – AREA DI MIGLIORAMENTO Controllo ambientale

Controllo ambientale	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Controllo ambientale		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Predisposizione di una fessura di colmo o di camini nei tetti a due falde + realizzazione di superfici di entrata e di uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla pari o superiori all'85% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella tabella 4 + predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico in grado di ridurre le superfici di entrata e di uscita dell'aria, al fine di ridurre la portata di ventilazione nei periodi invernali o di mezza stagione.</p>	<p>@1.1 La circolazione dell'aria , la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@1.1 Allo scopo è possibile adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale. Essendo il controllo ambientale materia particolarmente complessa, ci si limita a valutare in modo indiretto la capacità potenziale della porcaia di garantire la massima ventilazione estiva; i riferimenti tecnici per la ventilazione estiva sono riportati nella tabella 3 dell'Allegato suini. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno del ricovero; in particolare, per quanto riguarda le superfici di entrata e di uscita dell'aria, le aperture reali devono essere almeno pari al 79% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella tabella 4 del medesimo Allegato.</p>
<p>2.1) Installazione di impianti di raffrescamento per le scrofe in maternità e in gestazione. I sistemi consigliabili sono quelli a ventilazione forzata sugli animali e quelli ad aspersione (docce per scrofe in gruppo, raffrescamento a goccia per scrofe in gabbia).</p>	<p>@2.1) La circolazione dell'aria , la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@2.1) Al fine di limitare lo stress termico, gli animali devono essere protetti dall'eccessivo riscaldamento dei ricoveri nel periodo estivo.</p>

<p>2.2) Realizzazione di isolamento termico della copertura della porcilaia o installazione di un nuovo tetto coibentato, allo scopo di limitare l'ingresso di calore radiante estivo nell'ambiente d'allevamento e l'uscita di calore dall'ambiente durante l'inverno + predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo del ricovero rivolto a Ovest o Sudovest (se presente).</p>	<p>@2.2) La circolazione dell'aria , la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@2.2) Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.</p>
--	---	--	---

SUINO – AREA DI MIGLIORAMENTO Alimentazione e acqua di bevanda

Alimentazione e acqua di bevanda	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Alimentazione e acqua di bevanda		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p><i>1.1) Rifacimento o sostituzione di mangiatoie e truogoli deteriorati, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili (PVC, acciaio inox, vernici epossidiche, calcestruzzi resinosi). Adeguamento del fronte truogolo al numero e tipo di capi allevati, con superamento di almeno il 5% dei parametri minimi indicati in tabella 5.</i></p>	<p>®1.1) Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>®1.1 Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione devono essere costruite con materiali idonei e adeguatamente dimensionate. Sono ammesse mangiatoie costruite in acciaio zincato, acciaio verniciato, calcestruzzo o laterizio I truogoli e le mangiatoie devono avere uno sviluppo complessivo parametrato al numero di capi e al tipo di alimentazione adottato. Le principali caratteristiche dimensionali minime di questi elementi sono riportate nella tabella 5 all'Allegato suini</p>

<p>2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata, con sostituzione/aggiunta di abbeveratoi in numero tale da scendere di almeno il 10% al disotto dei parametri massimi riportati in tabella 6 + predisposizione di almeno 2 abbeveratoi per gruppo (per gruppo è da intendersi l'insieme dei soggetti allevati nel medesimo box o nel medesimo recinto).</p>	<p>@2.1) Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da riivalità tra gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001, @2.1) Ogni suino, a partire dalla seconda settimana di età, deve poter disporre in permanenza di acqua di abbeverata, fresca ed in quantità sufficiente - Atto C 17: D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Circolare Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004</p>		<p>@2.1 Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza del singolo box e al tipo di alimentazione adottato; in tabella 6 all'Allegato suini sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per unità di abbeveratoio.</p>
<p>2.2) Nel caso di acqua non di rete, esecuzione delle analisi di laboratorio almeno con cadenza annuale, al fine di verificarne la qualità e la potabilità + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione/disinfezione meccanica o chimica per il miglioramento della qualità dell'acqua di bevanda (riduzione della concentrazione di calcio, ferro, cloro, nitrati, solidi sospesi, microrganismi patogeni, ecc.) + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e di rete)</p>	<p>@2.2) Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi. - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001, @2.2) Ogni suino, a partire dalla seconda settimana di età, deve poter disporre in permanenza di acqua di abbeverata, fresca ed in quantità sufficiente - Atto C 17: D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004</p>		<p>@2.2) L' acqua somministrata agli animali deve essere potabile e di buona qualità. L'approvvigionamento dell'acqua può essere da pozzo o di rete.</p>

SUINO – AREA DI MIGLIORAMENTO Igiene sanità e comportamento

Igiene sanità e comportamento	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Igiene sanità e comportamento		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
1.1) Ristrutturazione delle porcaie con passaggio dal pavimento pieno al pavimento parzialmente fessurato, con fosse sotto fessurato adatte all'allontanamento rapido dei liquami (raschiatori meccanici, ricircolo dei liquami, sistemi con tubazioni), oppure adeguamento delle fosse già presenti con sistemi per l'allontanamento rapido.	<p>®1.1 Tutti i suini devono avere accesso ad una zona prosciugata (adeguatamente drenata) e mantenuta pulita, in cui possano stare distesi contemporaneamente e riposare assumendo una postura naturale. Inoltre i suini devono potersi alzare con movimenti naturali - Atto C 17: D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Circolare Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004</p>		

<p>1.2) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei a rimanere nel gruppo, in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivi e box individuali. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 2% del numero di suini allevati. In questa zona gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita.</p>	<p>①1.2) Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001, ①1.2) Per i suini che devono essere allevati in gruppo è consentito l'isolamento in recinti individuali per periodi limitati, esclusivamente nei casi in cui i soggetti siano particolarmente aggressivi o malati o feriti - Atto C 17: D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Circolare Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004</p>		<p>①1.2 Gli animali malati o feriti devono essere prontamente curati e, se necessario, isolati in appositi locali dotati preferibilmente di lettiera, anche se non separati dalle restanti aree di stabulazione. Anche i suini particolarmente aggressivi o quelli troppo deboli devono essere isolati.</p>
<p>1.3) Adozione della tecnica del TPTV (tutto pieno tutto vuoto) nei settori di maternità, svezzamento e/o ingrasso, con esecuzione di un vuoto sanitario della durata media di almeno 4 giorni + adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori + adozione dell'assistenza veterinaria programmata.</p>	<p>①1.3) Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenza. - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>①1.3 In generale, nell'allevamento suino non è prevista l'adozione della tecnica TPTV (tutto pieno tutto vuoto). Inoltre, non è obbligatorio prevedere piani di controllo specifici contro le mosche o i roditori, nè piani programmati di assistenza veterinaria per la cura e la prevenzione delle malattie.</p>

GALLINE OVAIOLE – AREA DI MIGLIORAMENTO Management aziendale e personale

Management aziendale e personale	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Management aziendale e personale		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
1.1) Processo di adattamento alle innovazioni introdotte , acquisizione e trasferimento Know-out	<p>@1.1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@1.1) Gli addetti, in particolare, devono essere istruiti sulle disposizioni pratiche indicate nella normativa sul benessere delle galline ovaiole. A tale scopo è richiesta: a) la partecipazione a qualificati corsi di formazione professionale in materia di benessere animale: almeno un corso già frequentato al momento della presentazione della domanda; b) la partecipazione ad almeno un corso qualificato di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio nel periodo dell'impegno. La partecipazione ai suddetti corsi dovrà essere dimostrata attraverso il rilascio di uno specifico attestato.</p>
2.1) Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati sugli impianti automatici e ricorso ad assistenza specializzata: riportare su apposito registro la data, il tipo di controllo/manutenzione effettuato e le eventuali parti dell'impianto sostituite o riparate. I controlli di routine degli impianti devono essere svolti ad intervalli non superiori a 4 mesi.	<p>@ 2.1) Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>	<p>@ 2.1) La costruzione , l'installazione, la manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature devono essere tali da provocare il minimo rumore possibile. - D.Lgs. N. 267/2003</p>	<p>@ 2.1) Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali (impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di pulizia e allontanamento effluenti), devono essere controllati, al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti, e sottoposti a manutenzioni periodiche (non è necessario il ricorso ad assistenza specializzata). I controlli degli impianti devono essere effettuati almeno una volta all'anno e devono essere documentati.</p>

<p>2.2) Accurata registrazione per singolo ricovero dei seguenti dati: numero di galline introdotte, origine degli animali, data, quantità e tipo di alimento ricevuto, trattamenti medici e veterinari somministrati, numero di capi morti e causa del decesso, temperature giornaliere minime e massime rilevate all'interno del ricovero, numero giornaliero di uova raccolte.</p>	<p>® 2.2) Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero dei casi di mortalità constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni - Atto C 18 Allegato 4 della Circolare Min. Salute n. 10/2001</p>		
---	--	--	--

GALLINE OVAIOLE – AREA DI MIGLIORAMENTO Sistemi di allevamento e stabulazione

Sistemi di allevamento e stabulazione	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Sistemi di allevamento e stabulazione		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>®1.1) Passaggio dall'allevamento in gabbia ad un sistema alternativo</p>	<p>®1.1 Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere. Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>	<p>®1.1 Secondo le norme di commercializzazione delle uova[1] l'indicazione del tipo di allevamento nell'etichettatura può essere una delle seguenti: allevamento all'aperto[2], allevamento a terra[3] e allevamento in gabbie[4], oltre a quella di allevamento biologico ai sensi del regolamento (CEE) n. 1804/99 e successive modifiche. I sistemi di stabulazione classificati dalla direttiva 1999/74/CE sono i seguenti 3: sistemi alternativi, allevamento in gabbie non modificate e allevamento in gabbie modificate (obbligatorie dal 1 gennaio 2012). - [1] Regolamento (CEE) n. 1274/91 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione delle uova. [2] Allevamento che soddisfa almeno le condizioni di cui all'art. 4 della direttiva 1999/74/CE, in cui le galline hanno accesso continuo durante il giorno all'esterno, in parchetti con superficie di almeno 4m2/capo. [3] Allevamento che soddisfa almeno le condizioni di cui all'art. 4 della direttiva 1999/74/CE [4] Allevamento che soddisfa almeno le condizioni di cui all'art. 5 (limitatamente al periodo compreso fra 1/01/2003 e 31/12/2011) e all'art. 6 della direttiva 1999/74/CE.</p>	

<p>®1.1 Passaggio da un sistema alternativo misto ad uno completamente all'aperto. Nel caso di allevamento completamente all'aperto, si devono prevedere specifiche attrezzature per la deposizione delle uova e per il riparo delle galline dal sole, dal vento, dalle intemperie, dai predatori e dai rischi di malattie.</p>	<p>®1.1 Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere. - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>	<p><i>®1.1 Secondo le norme di commercializzazione delle uova[1] l'indicazione del tipo di allevamento nell'etichettatura può essere una delle seguenti: allevamento all'aperto[2], allevamento a terra[3] e allevamento in gabbie[4], oltre a quella di allevamento biologico ai sensi del regolamento (CEE) n. 1804/99 e successive modifiche. I sistemi di stabulazione classificati dalla direttiva 1999/74/CE sono i seguenti 3: sistemi alternativi, allevamento in gabbie non modificate e allevamento in gabbie modificate (obbligatorie dal 1 gennaio 2012). - [1] Regolamento (CEE) n. 1274/91 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione delle uova. [2] Allevamento che soddisfa almeno le condizioni di cui all'art. 4 della direttiva 1999/74/CE, in cui le galline hanno accesso continuo durante il giorno all'esterno, in parchetti con superficie di almeno 4m2/capo. [3] Allevamento che soddisfa almeno le condizioni di cui all'art. 4 della direttiva 1999/74/CE [4] Allevamento che soddisfa almeno le condizioni di cui all'art. 5 (limitatamente al periodo compreso fra 1/01/2003 e 31/12/2011) e all'art. 6 della direttiva 1999/74/CE.</i></p>	<p>®1.1 Gli animali possono essere allevati in ricovero o con sistemi misti (chiuso + aperto).</p>
---	--	--	--

<p>1.2) Passaggio dall'allevamento in gabbie non modificate (All.to II Decreto Min. Sal. 20 aprile 2006) all'allevamento in gabbie modificate (All.to III Decreto Min. Sal. 20 aprile 2006)</p>	<p>@1.2) Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere. Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>	<p>@1.2) Secondo le norme di commercializzazione delle uova[1] l'indicazione del tipo di allevamento nell'etichettatura può essere una delle seguenti: allevamento all'aperto[2], allevamento a terra[3] e allevamento in gabbie[4], oltre a quella di allevamento biologico ai sensi del regolamento (CEE) n. 1804/99 e successive modifiche. I sistemi di stabulazione classificati dalla direttiva 1999/74/CE sono i seguenti 3: sistemi alternativi, allevamento in gabbie non modificate e allevamento in gabbie modificate (obbligatorie dal 1 gennaio 2012). - [1] Regolamento (CEE) n. 1274/91 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione delle uova. [2] Allevamento che soddisfa almeno le condizioni di cui all'art. 4 della direttiva 1999/74/CE, in cui le galline hanno accesso continuo durante il giorno all'esterno, in parchetti con superficie di almeno 4m2/capo. [3] Allevamento che soddisfa almeno le condizioni di cui all'art. 4 della direttiva 1999/74/CE [4] Allevamento che soddisfa almeno le condizioni di cui all'art. 5 (limitatamente al periodo compreso fra 1/01/2003 e 31/12/2011) e all'art. 6 della direttiva 1999/74/CE.</p>	<p>@1.2) Gli animali possono essere allevati in ricovero o con sistemi misti (chiuso + aperto).</p>
<p>2.1) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi indicati nella tabella 1.</p>	<p>@2.1) La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>	<p>@2.1 La tabella 1 dell'Allegato galline ovaiole mostra la superficie minima di stabulazione (espressa in cm2/capo) per i diversi sistemi di stabulazione - Decreto Min.Salute 20 aprile 2006</p>	

<p>2.2) Per i sistemi alternativi, predisposizione di aree di esercizio esterne scoperte (parchetti), adeguatamente recintate e ricoperte di vegetazione per la maggior parte della loro superficie, con superfici unitarie maggiori di 1 m²/capo per allevamenti a terra e di 4 m²/capo per allevamenti all'aperto; nei parchetti devono essere previste porzioni ombreggiate verso i lati Sud e Ovest, a mezzo di piante ad alto fusto o reti ombreggianti o grazie all'ombra creata dagli stessi edifici.</p>	<p>@2.2) Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>	<p>@2.2) Nei sistemi alternativi che prevedono delle aree esterne di stabulazione, devono essere presenti aperture per l'uscita/entrata delle galline con altezza di almeno 0,35 m e larghezza di almeno 0,4 m, distribuite in modo uniforme lungo tutto lo sviluppo del ricovero. Per ogni 1.000 galline si devono prevedere almeno 2 m di sviluppo totale delle aperture. Gli spazi all'aperto devono: a) avere una superficie adeguata alla densità di galline ovaiole allevate e alla natura del suolo al fine di prevenire qualsiasi contaminazione; b) essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e di abbeveratoi appropriati - Allegato I Decreto Min. Sal. 20 aprile 2006</p>	
--	---	---	--

GALLINE OVAIOLE – AREA DI MIGLIORAMENTO Controllo ambientale

Controllo ambientale	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Controllo ambientale		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Predisposizione di una fessura di colmo o di camini nei tetti a due falde + realizzazione di superfici di entrata e di uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla pari o superiori all'85% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella tabella 3 + predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico in grado di ridurre le superfici di entrata e di uscita dell'aria, al fine di ridurre la portata di ventilazione nei periodi invernali o di mezza stagione.</p>	<p>@1.1 La circolazione dell'aria , la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@1.1 Allo scopo è possibile adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale. Essendo il controllo ambientale materia particolarmente complessa, ci si limita a valutare in modo indiretto la capacità potenziale del ricovero di garantire la massima ventilazione estiva; i riferimenti tecnici per la ventilazione estiva sono riportati nella tabella 2 dell'Allegato galline ovaiole. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno del ricovero; in particolare, per quanto riguarda le superfici di entrata e di uscita dell'aria, le aperture reali devono essere almeno pari al 79% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato.</p>
<p>2.1) Installazione di impianti di raffrescamento artificiali</p>	<p>@2.1) La circolazione dell'aria , la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@2.1) Al fine di limitare lo stress termico, gli animali devono essere protetti dall'eccessivo riscaldamento dei ricoveri nel periodo estivo.</p>

<p>2.2) Realizzazione di isolamento termico della copertura del ricovero o installazione di un nuovo tetto coibentato, allo scopo di limitare l'ingresso di calore radiante estivo nell'ambiente d'allevamento + predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo della stalla rivolto a Ovest o Sudovest (se presente).</p>	<p>@2.2) La circolazione dell'aria , la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@2.2) Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.</p>
--	---	--	---

GALLINE OVAIOLE – AREA DI MIGLIORAMENTO Alimentazione e acqua di bevanda

Alimentazione e acqua di bevanda	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Alimentazione e acqua di bevanda		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Sostituzione di mangiatoie deteriorate, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili, quali PVC e acciaio inox. Adeguamento del fronte mangiatoia al numero di capi allevati, con aumento di almeno il 5% dei valori rispetto ai parametri minimi indicati in tabella 4.</p>	<p>@1.1) Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>	<p>@1.1) Le mangiatoie devono avere uno sviluppo complessivo parametrato al numero di capi; in tabella 4 dell'Allegato galline ovaiole sono riportati i valori minimi di riferimento per le BPZ, cioè il fronte unitario per mangiatoie circolari e lineari - Decreto Min.Salute 20 aprile 2006</p>	<p>@1.1) Le attrezzature destinate all'alimentazione devono essere costruite con materiali idonei e adeguatamente dimensionate. Sono ammesse mangiatoie costruite in acciaio zincato, acciaio verniciato, calcestruzzo o laterizio.</p>
<p>2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata, con sostituzione di abbeveratoi a goccia o a tazzetta in numero tale da scendere di almeno il 10% al disotto dei parametri massimi riportati in tabella 5, oppure aumento del numero di abbeveratoi per scendere di almeno il 10% al disotto dei parametri massimi riportati nella stessa tabella 5.</p>	<p>@2.1) Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>	<p>@2.1) Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza del ricovero e al tipo di allevamento; in tabella 5 dell'Allegato galline ovaiole sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per unità di abbeveratoio - Decreto Min.Salute 20 aprile 2006</p>	<p>@2.1) Per le galline ovaiole sono ammessi gli abbeveratoi lineari o circolari ma sono da preferirsi gli abbeveratoi a goccia ("nipple"), completi di vaschetta di plastica sottostante che raccoglie le gocce cadute, e gli abbeveratoi a tazzetta.</p>

<p>2.2) Nel caso di acqua non di rete, esecuzione delle analisi di laboratorio almeno con cadenza annuale, al fine di verificarne la qualità e la potabilità + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione/disinfezione meccanica o chimica per il miglioramento della qualità dell'acqua di bevanda (riduzione della concentrazione di calcio, ferro, cloro, nitrati, solidi sospesi, microrganismi patogeni, ecc.) + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e di rete)</p>	<p>@2.2) Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi. - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@2.2) L' acqua somministrata agli animali deve essere potabile e di buona qualità. L'approvvigionamento dell'acqua può essere da pozzo o di rete.</p>
--	---	--	--

GALLINE OVAIOLE – AREA DI MIGLIORAMENTO Igiene sanità e comportamento

Igiene sanità e comportamento	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Igiene sanità e comportamento		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
1.1) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata.	©1.1) Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenza. - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001		©1.1) In generale, non è obbligatorio prevedere piani di controllo specifici contro le mosche o i roditori, nè piani programmati di assistenza veterinaria per la cura e la prevenzione delle malattie.

POLLO DA CARNE – AREA DI MIGLIORAMENTO Management aziendale e personale

Management aziendale e personale	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Management aziendale e personale		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
1.1) Processo di adattamento alle innovazioni introdotte , acquisizione e trasferimento Know-out	®1.1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001		®1.1) Gli addetti, in particolare, devono essere istruiti sulle disposizioni pratiche indicate nella proposta di normativa sul benessere dei polli da carne. A tale scopo è richiesta: a) la partecipazione a qualificati corsi di formazione professionale in materia di benessere animale: almeno un corso già frequentato al momento della presentazione della domanda; b) la partecipazione ad almeno un corso qualificato di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio nel periodo dell'impegno. La partecipazione ai suddetti corsi dovrà essere dimostrata attraverso il rilascio di uno specifico attestato.
2.1) Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati sugli impianti automatici e ricorso ad assistenza specializzata: riportare su apposito registro la data, il tipo di controllo/manutenzione effettuato e le eventuali parti dell'impianto sostituite o riparate. I controlli di routine degli impianti devono essere svolti ad intervalli non superiori a 4 mesi.	® 2.1) Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001		® 2.1) Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali (impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di pulizia e allontanamento effluenti), devono essere controllati, al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti, e sottoposti a manutenzioni periodiche (non è necessario il ricorso ad assistenza specializzata). I controlli degli impianti devono essere effettuati almeno una volta all'anno e devono essere documentati.

<p>2.2) Accurata registrazione per singolo ricovero dei seguenti dati: numero di polli introdotti, origine degli animali, data, quantità e tipo di alimento ricevuto, trattamenti medici e veterinari somministrati, numero di capi morti e causa del decesso, temperature giornaliere minime e massime rilevate all'interno del ricovero, peso medio prima della macellazione, numero di capi morti durante il trasporto al macello.</p>	<p>@ 2.2) Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero dei casi di mortalità constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni - Atto C 18 Allegato 1 della Circolare Min. Salute n. 10/2001</p>		
---	--	--	--

POLLO DA CARNE – AREA DI MIGLIORAMENTO Sistemi di allevamento e stabulazione

Sistemi di allevamento e stabulazione	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Sistemi di allevamento e stabulazione		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013

<p>1.1) Passaggio dall'allevamento intensivo al coperto ad altro sistema d'allevamento di tipo misto (estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà) o completamente all'aperto. In ogni caso (impegni 1.1 o 1.2) le aree di esercizio esterne scoperte (parchetti) devono essere adeguatamente recintate e ricoperte di vegetazione per la maggior parte della loro superficie; nei parchetti devono essere previste porzioni ombreggiate verso i lati Sud e Ovest, a mezzo di piante ad alto fusto o reti ombreggianti o grazie all'ombra creata dagli stessi edifici. Nel caso di allevamento completamente all'aperto, si devono prevedere specifiche attrezzature per il riparo dei polli dal sole, dal vento, dalle intemperie, dai predatori e dai rischi di malattie.</p>	<p>®1.1 Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere. Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>	<p><i>1.1) Secondo le norme di commercializzazione della carne di pollame [1] l'indicazione del tipo di allevamento nell'etichettatura può essere una delle seguenti: allevamento estensivo al coperto [2], allevamento all'aperto [3], allevamento rurale in libertà [5]. - [1] Regolamento (CEE) n. 1538/91 e successive modifiche, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame - [2] Densità d'allevamento non superiore a 15 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², e animali macellati non prima di 56 d di età - [3] Densità d'allevamento non superiore a 13 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 27,5 kg/m², animali macellati non prima di 56 d di età, possibilità di accesso, per almeno metà della durata del ciclo vitale, a parchetti all'aperto con superficie di almeno 1 m²/capo - [4] Densità d'allevamento non superiore a 12 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², animali macellati non prima di 81 d di età, possibilità di accesso costante, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto con superficie di almeno 2 m²/capo - [5] Densità d'allevamento non superiore a 12 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², animali macellati non prima di 81 d di età, possibilità di accesso costante, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto con superficie illimitata.</i></p>	<p>®1.1 Gli animali possono essere allevati in ricovero o con sistemi misti (chiuso + aperto). Allevamento di tipo intensivo, quindi può definirsi qualsiasi allevamento che non rispetta le condizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 1538/91 e successive modifiche (peso vivo degli animali superiore a 25 o 27,5 Kg/m²)</p>
---	---	--	---

<p>1.2) Passaggio dall'allevamento estensivo al coperto ad un sistema misto di allevamento. In ogni caso (impegni 1.1 o 1.2) le aree di esercizio esterne scoperte (parchetti) devono essere adeguatamente recintate e ricoperte di vegetazione per la maggior parte della loro superficie; nei parchetti devono essere previste porzioni ombreggiate verso i lati Sud e Ovest, a mezzo di piante ad alto fusto o reti ombreggianti o grazie all'ombra creata dagli stessi edifici.</p>	<p>@1.2 Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere. - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>	<p>1.2) Secondo le norme di commercializzazione della carne di pollame [1] l'indicazione del tipo di allevamento nell'etichettatura può essere una delle seguenti: allevamento estensivo al coperto [2], allevamento all'aperto [3], allevamento rurale all'aperto [4] e allevamento rurale in libertà [5]. - [1] Regolamento (CEE) n. 1538/91 e successive modifiche, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame - [2] Densità d'allevamento non superiore a 15 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², e animali macellati non prima di 56 d di età - [3] Densità d'allevamento non superiore a 13 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 27,5 kg/m², animali macellati non prima di 56 d di età, possibilità di accesso, per almeno metà della durata del ciclo vitale, a parchetti all'aperto con superficie di almeno 1 m²/capo - [4] Densità d'allevamento non superiore a 12 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², animali macellati non prima di 81 d di età, possibilità di accesso costante, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto con superficie di almeno 2 m²/capo - [5] Densità d'allevamento non superiore a 12 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², animali macellati non prima di 81 d di età, possibilità di accesso costante, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto con superficie illimitata.</p>	
---	--	---	--

<p>@1.2) Passaggio da un tipo di allevamento all'aperto ad altro sistema di allevamento sempre all'aperto (tipo misto). In ogni caso (impegni 1.1 o 1.2) le aree di esercizio esterne scoperte (parchetti) devono essere adeguatamente recintate e ricoperte di vegetazione per la maggior parte della loro superficie; nei parchetti devono essere previste porzioni ombreggiate verso i lati Sud e Ovest, a mezzo di piante ad alto fusto o reti ombreggianti o grazie all'ombra creata dagli stessi edifici.</p>	<p>@1.2) Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere. Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>	<p>1.2) Secondo le norme di commercializzazione della carne di pollame [1] l'indicazione del tipo di allevamento nell'etichettatura può essere una delle seguenti: allevamento estensivo al coperto [2], allevamento all'aperto [3], allevamento rurale all'aperto [4] e allevamento rurale in libertà [5]. - [1] Regolamento (CEE) n. 1538/91 e successive modifiche, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame - [2] Densità d'allevamento non superiore a 15 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², e animali macellati non prima di 56 d di età - [3] Densità d'allevamento non superiore a 13 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 27,5 kg/m², animali macellati non prima di 56 d di età, possibilità di accesso, per almeno metà della durata del ciclo vitale, a parchetti all'aperto con superficie di almeno 1 m²/capo - [4] Densità d'allevamento non superiore a 12 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², animali macellati non prima di 81 d di età, possibilità di accesso costante, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto con superficie di almeno 2 m²/capo - [5] Densità d'allevamento non superiore a 12 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², animali macellati non prima di 81 d di età, possibilità di accesso costante, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto con superficie illimitata.</p>	
---	---	---	--

<p>①1.2) Passaggio dal sistema misto ad uno completamente all'aperto. Nel caso di allevamento completamente all'aperto, si devono prevedere specifiche attrezzature per il riparo dei polli dal sole, dal vento, dalle intemperie, dai predatori e dai rischi di malattie.</p>	<p>①1.2) Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere. Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>	<p><i>1.2) Secondo le norme di commercializzazione della carne di pollame [1] l'indicazione del tipo di allevamento nell'etichettatura può essere una delle seguenti: allevamento estensivo al coperto [2], allevamento all'aperto [3], allevamento rurale all'aperto [4] e allevamento rurale in libertà [5]. - [1] Regolamento (CEE) n. 1538/91 e successive modifiche, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame - [2] Densità d'allevamento non superiore a 15 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², e animali macellati non prima di 56 d di età - [3] Densità d'allevamento non superiore a 13 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 27,5 kg/m², animali macellati non prima di 56 d di età, possibilità di accesso, per almeno metà della durata del ciclo vitale, a parchetti all'aperto con superficie di almeno 1 m²/capo - [4] Densità d'allevamento non superiore a 12 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², animali macellati non prima di 81 d di età, possibilità di accesso costante, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto con superficie di almeno 2 m²/capo - [5] Densità d'allevamento non superiore a 12 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², animali macellati non prima di 81 d di età, possibilità di accesso costante, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto con superficie illimitata.</i></p>	
--	---	--	--

<p>2.1) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi indicati nella tabella 1.</p>	<p>@2.1) La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@2.1) La tabella 1 all'Allegato pollo da carne mostra la superficie minima di stabulazione (espressa in m2/capo) e la densità massima (espressa in capi/m2) consigliate per le diverse categorie di peso finale, al variare del sistema di ventilazione.</p>
---	---	--	---

POLLO DA CARNE – AREA DI MIGLIORAMENTO Controllo ambientale

Controllo ambientale	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Controllo ambientale		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Predisposizione di una fessura di colmo o di camini nei tetti a due falde + realizzazione di superfici di entrata e di uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla pari o superiori all'85% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella tabella 3 + predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico in grado di ridurre le superfici di entrata e di uscita dell'aria, al fine di ridurre la portata di ventilazione nei periodi invernali o di mezza stagione.</p>	<p>@1.1 La circolazione dell'aria , la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@1.1 Allo scopo è possibile adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale. Essendo il controllo ambientale materia particolarmente complessa, ci si limita a valutare in modo indiretto la capacità potenziale del ricovero di garantire la massima ventilazione estiva; i riferimenti tecnici per la ventilazione estiva sono riportati nella tabella 2 dell'Allegato pollo da carne. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno del ricovero; in particolare, per quanto riguarda le superfici di entrata e di uscita dell'aria, le aperture reali devono essere almeno pari al 79% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato.</p>
<p>2.1) Installazione di impianti di raffrescamento artificiali</p>	<p>@2.1) La circolazione dell'aria , la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@2.1) Al fine di limitare lo stress termico, gli animali devono essere protetti dall'eccessivo riscaldamento dei ricoveri nel periodo estivo.</p>

<p>2.2) Realizzazione di isolamento termico della copertura del ricovero o installazione di un nuovo tetto coibentato, allo scopo di limitare l'ingresso di calore radiante estivo nell'ambiente d'allevamento + predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo della stalla rivolto a Ovest o Sudovest (se presente).</p>	<p>@2.2) La circolazione dell'aria , la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@2.2) Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.</p>
--	---	--	---

POLLO DA CARNE – AREA DI MIGLIORAMENTO Alimentazione e acqua di bevanda

Alimentazione e acqua di bevanda	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Alimentazione e acqua di bevanda		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Sostituzione di mangiatoie deteriorate, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili, quali PVC e acciaio inox. Adeguamento del fronte mangiatoia al numero di capi allevati, con aumento di almeno il 5% dei valori rispetto ai parametri minimi indicati in tabella 4.</p>	<p>@1.1) Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@1.1 Le attrezzature destinate all'alimentazione devono essere costruite con materiali idonei e adeguatamente dimensionate. Sono ammesse mangiatoie costruite in acciaio zincato, acciaio verniciato, calcestruzzo o laterizio. Le mangiatoie devono avere uno sviluppo complessivo parametrato al numero di capi; in tabella 4 all'Allegato pollo da carne sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per mangiatoie circolari e lineari. Il numero di linee di distribuzione del mangime varia a seconda della luce dell'edificio; generalmente viene considerata una linea ogni 4,5,5 m di larghezza.</p>
<p>1.2) Sistema di sollevamento dell'intero impianto di alimentazione, con argani manuali o motorizzati, per eseguire senza impedimenti le operazioni di pulizia e di asportazione della lettiera.</p>	<p>@1.2) Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@1.2 Generalmente non sono previsti sistemi automatici di sollevamento dell'impianto di alimentazione al fine di agevolare le operazioni di pulizia e asportazione della lettiera</p>

<p>2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata, con sostituzione di abbeveratoi a goccia o a tazzetta in numero tale da scendere di almeno il 10% al disotto dei parametri massimi riportati in tabella 5, oppure aumento del numero di abbeveratoi per scendere di almeno il 10% al disotto dei parametri massimi riportati nella stessa tabella 5.</p>	<p>@2.1) Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da riivalità tra gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@2.1 Per i polli da carne sono ammessi gli abbeveratoi lineari o circolari ma sono da preferirsi gli abbeveratoi a goccia ("nipple"), completi di vaschetta di plastica sottostante che raccoglie le gocce cadute, e gli abbeveratoi a tazzetta. Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza del ricovero e alla categoria di peso; in tabella 5 all'Allegato pollo da carne sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per unità di abbeveratoio.</p>
<p>2.2) Nel caso di acqua non di rete, esecuzione delle analisi di laboratorio almeno con cadenza annuale, al fine di verificarne la qualità e la potabilità + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione/disinfezione meccanica o chimica per il miglioramento della qualità dell'acqua di bevanda (riduzione della concentrazione di calcio, ferro, cloro, nitrati, solidi sospesi, microrganismi patogeni, ecc.) + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e di rete)</p>	<p>@2.2) Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi. - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@2.2) L' acqua somministrata agli animali deve essere potabile e di buona qualità. L'approvvigionamento dell'acqua può essere da pozzo o di rete.</p>

POLLO DA CARNE – AREA DI MIGLIORAMENTO Igiene sanità e comportamento

Igiene sanità e comportamento	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Igiene sanità e comportamento		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
1.1) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata.	©1.1) Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenza. - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001		©1.1) In generale, non è obbligatorio prevedere piani di controllo specifici contro le mosche o i roditori, nè piani programmati di assistenza veterinaria per la cura e la prevenzione delle malattie.

OVINO DA CARNE – AREA DI MIGLIORAMENTO Management aziendale e personale

Management aziendale e personale	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Management aziendale e personale		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
1.1) Processo di adattamento alle innovazioni introdotte , acquisizione e trasferimento Know-out	<p>@1.1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@1.1) A tale scopo è richiesta: a) la partecipazione a qualificati corsi di formazione professionale in materia di benessere animale: almeno un corso già frequentato al momento della presentazione della domanda; b) la partecipazione ad almeno un corso qualificato di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio nel periodo dell'impegno. La partecipazione ai suddetti corsi dovrà essere dimostrata attraverso il rilascio di uno specifico attestato.</p>
2.1) Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati sugli impianti automatici e ricorso ad assistenza specializzata: riportare su apposito registro la data, il tipo di controllo/manutenzione effettuato e le eventuali parti dell'impianto sostituite o riparate. I controlli di routine degli impianti devono essere svolti ad intervalli non superiori a 4 mesi.	<p>@ 2.1) Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@ 2.1) Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali (impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di mungitura, di pulizia e allontanamento effluenti), devono essere controllati, al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti, e sottoposti a manutenzioni periodiche (non è necessario il ricorso ad assistenza specializzata). I controlli degli impianti devono essere effettuati almeno una volta all'anno e devono essere documentati.</p>

OVINO DA CARNE – AREA DI MIGLIORAMENTO Sistemi di allevamento e stabulazione

Sistemi di allevamento e stabulazione	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Sistemi di allevamento e stabulazione		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Passaggio dall'allevamento confinato (regime stallino) all'allevamento all'aperto. Si precisa che in tali casi, ed in relazione ai diversi periodi dell'anno indicati per lo sfruttamento delle superfici a pascolo, gli animali devono essere mantenuti all'aperto, fatto salvo particolari condizioni pedoclimatiche che ne limitano l'accesso. Se il miglioramento avviene attraverso la realizzazione di paddock aventi superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella tabella 6, si applica direttamente l'impegno previsto al punto 2.2.</p>	<p>@1.1 Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere. Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@1.1 Gli animali possono essere allevati in regime stallino.</p>

<p>1.1) Passaggio dall'allevamento confinato (regime stallino) all'allevamento misto (allevamento al pascolo nel periodo primaverile-estivo, allevamento in stalla per il rimanente periodo). Si precisa che in tali casi, ed in relazione ai diversi periodi dell'anno indicati per lo sfruttamento delle superfici a pascolo, gli animali devono essere mantenuti all'aperto, fatto salvo particolari condizioni pedoclimatiche che ne limitano l'accesso. Se il miglioramento avviene attraverso la realizzazione di paddock aventi superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella tabella 6, si applica direttamente l'impegno previsto al punto 2.2.</p>	<p>@1.1 Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere. - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@1.1 Gli animali possono essere allevati in regime stallino.</p>
<p>2.1) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi indicati nella tabella 1.</p>	<p>@2.1) La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@2.1) La superficie minima di stabulazione per le diverse categorie di ovini è riportata in tabella 1 dell'Allegato ovino da carne.</p>
<p>2.2) Predisposizione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta, con superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella tabella 6; inoltre, nei paddock devono essere previste porzioni ombreggiate verso i lati Sud e Ovest, a mezzo di piante ad alto fusto o reti ombreggianti o grazie all'ombra creata dagli stessi edifici.</p>	<p>@2.2) Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@2.2) Nel caso di allevamento all'aperto, i parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di esercizio (paddocks) sono riportati in tabella 6 all'Allegato ovini da carne. In tali aree si devono prevedere specifiche attrezzature per il riparo degli ovini dal sole, dal vento, dalle intemperie, dai predatori e dai rischi di malattie; a tale scopo devono essere previste tettoie tamponate su tre lati e pavimento ricoperto di lettiera per il riposo e tettoie per l'alimentazione.</p>

<p>2.3) In ovile è necessario prevedere aree specifiche destinate alla stabulazione libera per l'alimentazione e l'allevamento degli agnelli in accrescimento ed ingrasso. Queste aree devono essere dotate di attrezzature ed elementi atti a consentire il passaggio e l'alimentazione degli agnelli e non delle madri.</p>	<p>@2.3) La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@2.3 Per tutti gli ovini allevati in regime stallino deve essere adottata la stabulazione libera con zona di riposo a lettiera di paglia, e non è prevista la separazione tra le madri ed i soggetti in accrescimento ed ingrasso.</p>
---	--	--	---

OVINO DA CARNE – AREA DI MIGLIORAMENTO Controllo ambientale

Controllo ambientale	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Controllo ambientale		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Predisposizione di una fessura di colmo o di camini nei tetti a due falde + realizzazione di superfici di entrata e di uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla pari o superiori all'85% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella tabella 3 + predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico in grado di ridurre le superfici di entrata e di uscita dell'aria, al fine di ridurre la portata di ventilazione nei periodi invernali o di mezza stagione.</p>	<p>@1.1 La circolazione dell'aria , la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@1.1 Allo scopo è possibile adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale. Essendo il controllo ambientale materia particolarmente complessa, ci si limita a valutare in modo indiretto la capacità potenziale della stalla di garantire la massima ventilazione estiva; i riferimenti tecnici per la ventilazione estiva sono riportati nella tabella 2 dell'Allegato ovini da carne. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno dell'ovile; in particolare, per quanto riguarda le superfici di entrata e di uscita dell'aria, le aperture reali devono essere almeno pari al 79% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato.</p>
<p>2.1) Realizzazione di isolamento termico della copertura della stalla o installazione di un nuovo tetto coibentato, allo scopo di limitare l'ingresso di calore radiante estivo nell'ambiente d'allevamento + predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo della stalla rivolto a Ovest o Sudovest (se presente).</p>	<p>@2.1) La circolazione dell'aria , la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@2.1) Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.</p>

OVINO DA CARNE – AREA DI MIGLIORAMENTO Alimentazione e acqua di bevanda

Alimentazione e acqua di bevanda	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Alimentazione e acqua di bevanda		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Rifacimento di mangiatoie deteriorate, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili, quali piastrelle di ceramica o granito, acciaio inox, vernici epossidiche o calcestruzzi resinosi + adeguamento del fronte mangiatoia al numero e tipo di capi allevati, con superamento di almeno il 5% dei parametri minimi indicati in tabella 4.</p>	<p>@1.1) Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da riivalità tra gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@1.1) Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione degli ovini devono essere costruite con materiali idonei e adeguatamente dimensionate. Sono ammesse mangiatoie costruite in calcestruzzo o laterizio. La rastrelliera della mangiatoia deve avere uno sviluppo complessivo parametrato al numero di capi e al tipo di alimentazione adottato. Le principali caratteristiche dimensionali minime della rastrelliera e il numero di posti da prevedere sono riportati nella tabella 4 dell'Allegato ovini da carne.</p>
<p>2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata, con sostituzione di abbeveratoi collettivi con abbeveratoi a tazza in numero tale da scendere al disotto di almeno il 10% dei parametri massimi riportati in tabella 5, oppure aumento del numero di abbeveratoi per scendere al disotto dei parametri massimi riportati in tabella 5 + predisposizione di almeno 2 abbeveratoi per gruppo (per gruppo è da intendersi l'insieme dei soggetti allevati nel medesimo box o nel medesimo recinto).</p>	<p>@2.1) Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da riivalità tra gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@2.1 Per gli ovini sono ammessi gli abbeveratoi collettivi, ma sono da preferirsi gli abbeveratoi a tazza con erogazione di acqua a richiesta, collocati possibilmente in zona di alimentazione e non sporgenti rispetto al transito degli animali. Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza dell'ovile o del singolo box; in tabella 5 all'Allegato ovino da carne sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per unità di abbeveratoio.</p>

<p>2.2) Nel caso di acqua non di rete, esecuzione delle analisi di laboratorio almeno con cadenza annuale, al fine di verificarne la qualità e la potabilità + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione/disinfezione meccanica o chimica per il miglioramento della qualità dell'acqua di bevanda (riduzione della concentrazione di calcio, ferro, cloro, nitrati, solidi sospesi, microrganismi patogeni, ecc.) + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e di rete)</p>	<p>@2.2) Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi. - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@2.2) L' acqua somministrata agli animali deve essere potabile e di buona qualità. L'approvvigionamento dell'acqua può essere da pozzo o di rete.</p>
--	---	--	--

OVINO DA CARNE – AREA DI MIGLIORAMENTO Igiene sanità e comportamento

Igiene sanità e comportamento	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Igiene sanità e comportamento		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte (pecore allattanti), in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivo o con box individuali su lettiera. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 3% del numero di pecore allevate. In questa zona deve essere possibile l'eventuale mungitura delle pecore; inoltre, gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita.</p>	<p>@1.1) Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@1.1) Gli animali malati o feriti devono essere prontamente curati e, se necessario, isolati in appositi locali/recinti dotati preferibilmente di lettiera, anche se non separati dalle restanti aree di stabulazione.</p>

<p>1.2) Adozione di un piano per il controllo delle mastiti + piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata.</p>	<p>@1.2) Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richiede un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenza. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@1.2) Al fine di prevenire la diffusione di patologie alla mammella (mastite), è sufficiente provvedere al controllo e alla manutenzione dell'impianto di mungitura, qualora presente, almeno una volta l'anno. In generale, non è obbligatorio prevedere piani di controllo specifici contro le mosche o i roditori, nè piani programmati di assistenza veterinaria per la cura e la prevenzione delle malattie.</p>
--	--	--	--

OVINO DA LATTE – AREA DI MIGLIORAMENTO Management aziendale e personale

Management aziendale e personale	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Management aziendale e personale		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
1.1) Processo di adattamento alle innovazioni introdotte , acquisizione e trasferimento Know-out	<p>®1.1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>®1.1) A tale scopo è richiesta: a) la partecipazione a qualificati corsi di formazione professionale in materia di benessere animale: almeno un corso già frequentato al momento della presentazione della domanda; b) la partecipazione ad almeno un corso qualificato di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio nel periodo dell'impegno. La partecipazione ai suddetti corsi dovrà essere dimostrata attraverso il rilascio di uno specifico attestato.</p>
2.1) Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati sugli impianti automatici e ricorso ad assistenza specializzata: riportare su apposito registro la data, il tipo di controllo/manutenzione effettuato e le eventuali parti dell'impianto sostituite o riparate. I controlli di routine degli impianti devono essere svolti ad intervalli non superiori a 4 mesi.	<p>® 2.1) Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>® 2.1) Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali (impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di mungitura, di pulizia e allontanamento effluenti), devono essere controllati, al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti, e sottoposti a manutenzioni periodiche (non è necessario il ricorso ad assistenza specializzata). I controlli degli impianti devono essere effettuati almeno una volta all'anno e devono essere documentati.</p>

OVINO DA LATTE – AREA DI MIGLIORAMENTO Sistemi di allevamento e stabulazione

Sistemi di allevamento e stabulazione	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Sistemi di allevamento e stabulazione		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Passaggio dall'allevamento confinato (regime stallino) all'allevamento all'aperto. Si precisa che in tali casi, ed in relazione ai diversi periodi dell'anno indicati per lo sfruttamento delle superfici a pascolo, gli animali devono essere mantenuti all'aperto, fatto salvo particolari condizioni pedoclimatiche che ne limitano l'accesso. Se il miglioramento avviene attraverso la realizzazione di paddock aventi superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella tabella 6, si applica direttamente l'impegno previsto al punto 2.2.</p>	<p>@1.1 Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere. Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@1.1 Gli animali possono essere allevati in regime stallino.</p>

<p>1.1) Passaggio dall'allevamento confinato (regime stallino) all'allevamento misto (allevamento al pascolo nel periodo primaverile-estivo, allevamento in stalla per il rimanente periodo). Si precisa che in tali casi, ed in relazione ai diversi periodi dell'anno indicati per lo sfruttamento delle superfici a pascolo, gli animali devono essere mantenuti all'aperto, fatto salvo particolari condizioni pedoclimatiche che ne limitano l'accesso. Se il miglioramento avviene attraverso la realizzazione di paddock aventi superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella tabella 6, si applica direttamente l'impegno previsto al punto 2.2.</p>	<p>@1.1 Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere. - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@1.1 Gli animali possono essere allevati in regime stallino.</p>
<p>2.1) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi indicati nella tabella 1.</p>	<p>@2.1) La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@2.1) La superficie minima di stabulazione per le diverse categorie di ovini è riportata in tabella 1 dell'Allegato ovino da latte.</p>
<p>2.2) Predisposizione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta, con superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella tabella 6; inoltre, nei paddock devono essere previste porzioni ombreggiate verso i lati Sud e Ovest, a mezzo di piante ad alto fusto o reti ombreggianti o grazie all'ombra creata dagli stessi edifici.</p>	<p>@2.2) Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@2.2) Nel caso di allevamento all'aperto, i parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di esercizio (paddocks) sono riportati in tabella 6 all'Allegato ovini da latte. In tali aree si devono prevedere specifiche attrezzature per il riparo degli ovini dal sole, dal vento, dalle intemperie, dai predatori e dai rischi di malattie; a tale scopo devono essere previste tettoie tamponate su tre lati e pavimento ricoperto di lettiera per il riposo e tettoie per l'alimentazione.</p>

<p>3.1) Predisposizione, nella zona di mungitura, di aree di attesa in entrata e in uscita, con dimensioni adeguate alla numerosità dei gruppi di pecore dell'allevamento; il parametro di riferimento è pari ad almeno 0,28 m2 per ogni pecora del gruppo.</p>	<p>@3.1) La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@3.1 Il collegamento fra le aree di stabulazione delle pecore da latte e la zona di mungitura deve essere il più semplice e lineare possibile; si devono evitare, in particolare, ostacoli quali piani inclinati scivolosi, attrezzature sporgenti e corridoi con curve troppo strette, e devono essere previste specifiche aree di attesa, in entrata ed in uscita.</p>
<p>4.1) Predisposizione di una specifica area per il parto delle pecore, attrezzata con un numero di box individuali o collettivi con capienza totale almeno pari al 5% delle pecore allevate. I box devono prevedere la lettiera e devono avere superficie minima di 2 m2/pecora. Nel caso in cui le pecore e gli agnelli siano ospitati in un box collettivo, deve essere prevista un'area accessibile ai soli agnelli.</p>	<p>@4.1) La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@4.1 Le pecore al momento del parto devono essere separate dal resto del gregge in box individuali o collettivi. Nei box collettivi, nel caso in cui vengano ospitati anche gli agnelli, non è necessario prevedere la separazione con le madri.</p>

OVINO DA LATTE – AREA DI MIGLIORAMENTO Controllo ambientale

Controllo ambientale	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Controllo ambientale		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Predisposizione di una fessura di colmo o di camini nei tetti a due falde + realizzazione di superfici di entrata e di uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla pari o superiori all'85% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella tabella 5 + predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico in grado di ridurre le superfici di entrata e di uscita dell'aria, al fine di ridurre la portata di ventilazione nei periodi invernali o di mezza stagione.</p>	<p>@1.1 La circolazione dell'aria , la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@1.1 Allo scopo è possibile adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale. Essendo il controllo ambientale materia particolarmente complessa, ci si limita a valutare in modo indiretto la capacità potenziale dell'ovile di garantire la massima ventilazione estiva; i riferimenti tecnici per la ventilazione estiva sono riportati nella tabella 4 dell'Allegato ovini da latte. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno dell'ovile; in particolare, per quanto riguarda le superfici di entrata e di uscita dell'aria, le aperture reali devono essere almeno pari al 79% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella tabella 5 del medesimo Allegato.</p>
<p>2.1) Realizzazione di isolamento termico della copertura della stalla o installazione di un nuovo tetto coibentato, allo scopo di limitare l'ingresso di calore radiante estivo nell'ambiente d'allevamento + predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo della stalla rivolto a Ovest o Sudovest (se presente).</p>	<p>@2.1) La circolazione dell'aria , la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@2.1) Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.</p>

OVINO DA LATTE – AREA DI MIGLIORAMENTO Alimentazione e acqua di bevanda

Alimentazione e acqua di bevanda	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Alimentazione e acqua di bevanda		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Rifacimento di mangiatoie deteriorate, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili, quali piastrelle di ceramica o granito, acciaio inox, vernici epossidiche o calcestruzzi resinosi + adeguamento del fronte mangiatoia al numero e tipo di capi allevati, con superamento di almeno il 5% dei parametri minimi indicati in tabella 4.</p>	<p>@1.1) Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da riivalità tra gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@1.1) Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione degli ovini devono essere costruite con materiali idonei e adeguatamente dimensionate. Sono ammesse mangiatoie costruite in calcestruzzo o laterizio. La rastrelliera della mangiatoia deve avere uno sviluppo complessivo parametrato al numero di capi e al tipo di alimentazione adottato. Le principali caratteristiche dimensionali minime della rastrelliera e il numero di posti da prevedere sono riportati nella tabella 4 dell'Allegato ovini da latte.</p>
<p>2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata, con sostituzione di abbeveratoi collettivi con abbeveratoi a tazza in numero tale da scendere al disotto di almeno il 10% dei parametri massimi riportati in tabella 5, oppure aumento del numero di abbeveratoi per scendere al disotto dei parametri massimi riportati in tabella 5 + predisposizione di almeno 2 abbeveratoi per gruppo (per gruppo è da intendersi l'insieme dei soggetti allevati nel medesimo box o nel medesimo recinto).</p>	<p>@2.1) Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da riivalità tra gli animali - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>@2.1 Per gli ovini sono ammessi gli abbeveratoi collettivi, ma sono da preferirsi gli abbeveratoi a tazza con erogazione di acqua a richiesta, collocati possibilmente in zona di alimentazione e non sporgenti rispetto al transito degli animali. Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza dell'ovile o del singolo box; in tabella 5 all'Allegato ovino da latte sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per unità di abbeveratoio.</p>

<p>2.2) Nel caso di acqua non di rete, esecuzione delle analisi di laboratorio almeno con cadenza annuale, al fine di verificarne la qualità e la potabilità + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione/disinfezione meccanica o chimica per il miglioramento della qualità dell'acqua di bevanda (riduzione della concentrazione di calcio, ferro, cloro, nitrati, solidi sospesi, microrganismi patogeni, ecc.) + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e di rete)</p>	<p>@2.2) Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi. - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@2.2) L' acqua somministrata agli animali deve essere potabile e di buona qualità. L'approvvigionamento dell'acqua può essere da pozzo o di rete.</p>
--	---	--	--

OVINO DA LATTE – AREA DI MIGLIORAMENTO Igiene sanità e comportamento

Igiene sanità e comportamento	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni dell'area di miglioramento Igiene sanità e comportamento		
Impegno di benessere animale preso a riferimento nel calcolo della giustificazione degli aiuti e che determina maggiori costi o perdite di reddito	Requisito di condizionalità	Requisiti ulteriori	
		Normati dalla legislazione vigente	Requisiti minimi normati esclusivamente nel PSR 2007-2013
<p>1.1) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte, in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivo o con box individuali su lettiera. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 3% del numero di pecore allevate. In questa zona deve essere possibile l'eventuale mungitura delle pecore; inoltre, gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita.</p>	<p>©1.1) Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001,</p>		<p>©1.1) Gli animali malati o feriti devono essere prontamente curati e, se necessario, isolati in appositi locali/recinti dotati preferibilmente di lettiera, anche se non separati dalle restanti aree di stabulazione.</p>

<p>1.2) Adozione di un piano per il controllo delle mastiti + piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata</p>	<p>@1.2) Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richiede un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenza. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno - Atto C 18: D.Lgs n. 146/2001</p>		<p>@1.2) Al fine di prevenire la diffusione di patologie alla mammella (mastite), è sufficiente provvedere al controllo e alla manutenzione dell'impianto di mungitura almeno una volta l'anno. In generale, non è obbligatorio prevedere piani di controllo specifici contro le mosche o i roditori, nè piani programmati di assistenza veterinaria per la cura e la prevenzione delle malattie.</p>
---	--	--	---

